

LETTERA APERTA A TUTTE LE FORZE POLITICHE, AI MOVIMENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nel corso del 2019, sulla base dei dati definitivi per il 2018 e delle previsioni per il corrente 2019, la Commissione della UE aveva deciso l'apertura di una procedura di infrazione per Debito eccessivo a carico dell'Italia (a Marzo scorso il ns. Debito Pubblico ha raggiunto la quota di 2.500 miliardi di euro, pari circa al 135% sul PIL !). Questa procedura è stata poi ritirata a fronte di fornite assicurazioni sulla tenuta dei conti pubblici e sulla prossima Legge di Bilancio per il 2020. Una tale procedura da parte della UE avrebbe comportato una sanzione di oltre 3 miliardi di euro oltre alla messa a punto di manovre "lacrime e sangue" per ottenere dai "soliti noti" i fondi per ripianare i conti. È questo senza contare, per di più, una prevedibile e probabile reazione dei Mercati Finanziari Internazionali.

Nel 2020, soltanto per disinnescare l'aumento dell'IVA, occorreranno - come noto - 23 miliardi di euro. Considerato poi che dovranno essere coperte altre spese insopprimibili per circa 7-8 miliardi, si può agevolmente dichiarare che la Manovra per il 2020 dovrà coprire almeno 30-33 miliardi di euro, comprendo i maggiori costi per il servizio del Debito, a causa degli effetti dello SPREAD sugli interessi dei Titoli di Stato.

Resta la questione annosa del reperimento delle risorse finanziarie con le quali sostenere le Spese Pubbliche. La scuola di pensiero della destra neo-liberista attribuisce, ahimè, un significato negativo alla espressione "Spesa Pubblica". Nel tempo, facendo leva sulle questioni rappresentate da sprechi, corruzione, illegalità diffusa dentro e intorno alla Amministrazione Pubblica, i promotori degli interessi dei "ricchi", aggregatisi poi nei difensori degli interessi delle "regioni ricche", sono riusciti nell'opera di renderla persino odiosa agli occhi dei cittadini. E' venuto il momento di fare capire finalmente loro che, al netto degli sprechi, si tratta di scuole, strade, asili, illuminazione, difesa del territorio. Si tratta di ricerca, di ospedali ed istituti di cura. Si tratta di assicurare a tutti le cure più adeguate indipendentemente dal reddito e dal rango sociale, dalla razza e dal colore della pelle. Si tratta di consentire a tutti il diritto allo studio con la possibilità, per i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Si tratta di garantire e quindi rendere effettivi i diritti inviolabili come sancito nell'Articolo 2 della Costituzione. Si tratta di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si tratta di garantire che tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali come sancito nell'Articolo 3 della Costituzione. Si tratta di tutelare il diritto alla casa, ad un lavoro dignitoso, ad un sostegno nel caso in cui si resti involontariamente senza lavoro. Si tratta di tutelare il territorio, il paesaggio, i beni comuni (intesi come le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona e che, come tali, devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future). **Si tratta, in estrema sintesi, di rendere operativi gli articoli della Costituzione dal numero 1 al numero 54.**

A fronte di questi compiti esistono degli strumenti che la Costituzione rende disponibili nella sua parte economica racchiusa negli articoli del Titolo III della Parte I della Costituzione (Rapporti Economici) e nell'Articolo 53. **Su tutti spicca, per il reperimento delle risorse finanziarie, l'Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.** Nei due commi di questo articolo è contenuta, da sempre, la chiave per attuare quello che la Costituzione promette.

A meno che il Governo, non abbia in mente di procedere ancora una volta a manovre consistenti in ulteriori tagli alla Spesa Pubblica (tagli che andrebbero peraltro a colpire, come già più volte accaduto nel passato, le fasce popolari più esposte e maggioritarie), non resta che mettere mano ad una Riforma del Sistema Tributario che, attuando in modo integrale il

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

Chi siamo

La Associazione ARTICOLO 53 nasce alcuni anni fa come iniziativa spontanea di personaggi della Società Civile che hanno deciso di dedicare il loro impegno a sostegno della battaglia per un FISCO EQUO, SOLIDALE e COSTITUZIONALE.

Non ha pertanto alcun carattere partitico e non riceve alcun finanziamento o sovvenzione..

Il nostro impegno parte dallo Studio della Costituzione, dalla Analisi dei verbali della Assemblea Costituente e dalla verifica puntuale della mancata attuazione del dettato Costituzionale in tutte le forme nel quale il Sistema Tributario è stato gestito dalla classe politica a partire dal 1973 in poi.

Il tavolo di studio, frutto della fattiva collaborazione degli aderenti, ha condotto a documenti, alcuni dei quali in fase di pubblicazione su questo nuovo sito, ha condotto a Libri (***FISCO:La Costituzione Tradita, del 2008***), a Collaborazioni con altri autori per contributi a Libri, a discussioni con le Forze Politiche e, ultimo in ordine di tempo, ma non certo atto conclusivo, il Convegno "*FISCO , EVASIONE FISCALE e DEBITO PUBBLICO: Torniamo alla Costituzione*", tenutosi a Firenze il 26 Febbraio 2011 e che ha visto riuniti i membri della nostra Associazione e della Associazione ARDep (Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico),

L'impegno precipuo della Associazione è quello di Difendere la Costituzione attraverso la sua Attuazione. Se infatti il Dettato Costituzionale non viene attuato, come oggi accade per tanti articoli, resta SEME SENZA FRUTTO. Una nazione che si sviluppa senza seguire la propria costituzione, finisce per trovarsi nella situazione di trovarsi regolata da una "costituzione materiale" che diverge in tutto o in parte da quella Naturale del 1947, promulgata il 1-gennaio 1948.

Produrre la fine della vera ed unica Costituzione Italiana, quella del 1948 (pur senza un atto formale, ma per continuo svuotamento ed allontanamento) è la operazione in cui sembra impegnata la gran parte della classe politica del nostro paese da decenni..

La opinione pubblica, distolta dalle ansie legate alla vita di ogni giorno e dai casi che i media propongono, non riesce ancora a distinguere la deriva anticostituzionale in corso, nè percepisce il pericolo che incombe sullo stato sociale e sugli equilibri che mantengono unito, solidale e.. "Italiano" il nostro paese..

La Costituzione della Repubblica Italiana, fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo della Unità nazionale ha, sin dalla sua promulgazione, il cuore economico nell'Articolo 53.

Rarissimo caso, se non unico al mondo, la Costituzione Italiana, ha dato indicazioni precise su come costruire il Sistema Tributario. Non solo... Nel 1971 una legge Delega, la 825/71 chiarì, ad opera stavolta del Legislatore (composto per buona parte da Padri Costituenti...) .., il modo in cui costruire un SISTEMA TRIBUTARIO NEL SOLCO DEL DETTATO COSTITUZIONALE.

Nel 1973, anzichè far seguire i soli decreti attuativi della legge delega 825/71, fu varata la legge 600/73, alla base del fallimentare Sistema Tributario attuale... Dunque, nel 1973, avvenne qualcosa che possiamo oggi politicamente definire un TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE,

Nel 2013, a più di 60 anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale, purtroppo siamo costretti a denunciare, che l'Articolo 53 non è ancora attuato. Con esso, tutti gli articoli che si ispirano allo sviluppo dell'individuo, alla formazione, alle famiglie, alla maternità, alla tutela dei diritti da parte dello Stato, sono messi in pericolo.

Serve un'opera capillare di INFORMAZIONE prima e di FORMAZIONE poi. E questo è l'impegno a cui ci sentiamo chiamati,

Ringraziamo quanti ci stanno aiutando in questo lavoro che è studio e pubblicazione, confronto e pratica.

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

PROGETTO di RIFORMA del SISTEMA TRIBUTARIO in SENSO COSTITUZIONALE

**PER UNA POLITICA DI
TRASPARENZA DI
CAMBIAMENTO
E
PER ATTUARE LA
COSTITUZIONE**

**coniugando gli Artt.2,3 e seguenti con
l'Art.53**

**ASSOCIAZIONE "ARTICOLO 53"
SALVATORE SCOCA - MEUCCIO RUINI**

**Centro ricerche e studi atti della Costituente
"Legalità Costituzionale è Trasparenza"**

<http://www.articolo53.it>
articolo53@gmail.com

**Versione 3.0.7.4
(30-Settembre-2017)**

INTRODUZIONE	2
PREMESSE	6
FINALITA' DELLA RIFORMA	6
Nota importante	7
Gli 11 Punti della RIFORMA FISCALE proposta da Articolo 53	7
1) Deduzione delle spese sostenute nell'anno e valide per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva ai fini dell'Imposta sui redditi (IRE)	8
1.1) Determinazione del Reddito Globale Personale	9
1.2) Abrogazione dei regimi forfettari	9
2) Aliquote fiscali per la determinazione della imposta progressiva sul reddito (IRE)	10
Esempio	10
3) Trattamento delle Rendite da Capitale	10
4) Trattamento dei proventi da Contratti di affitto	10
5) Obbligo di Dichiarazione Patrimoniale	11
6) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	11
7) Imposta Municipale Propria (IMU)	11
8) Imposta addizionale straordinaria sulle 'Grandi Fortune'	12
9) Imposta di Successione	12
10) Lotterie e giochi	12
11) Revisione e potenziamento della normativa penale in ambito dei reati di natura fiscale	12
GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SUI CONTI PUBBLICI	14
FUNZIONAMENTO DELLA RIFORMA	15
Dal 1° gennaio	15
Durante l'anno	15
Alla fine dell'anno	15
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	15
EFFETTI CONCRETI DELLA RIFORMA	16
A. dal punto di vista costituzionale	16
B. dal punto di vista 'sociale':	16
C. dal punto di vista 'economico-finanziario':	16
D. dal punto di vista 'politico':	16
APPENDICI	17
A) I dati relativi alla situazione fiscale (anno 2016, redditi anno 2015)	17
B) Come si è determinato il debito pubblico italiano	18
C) Ipotesi di trattamento telematico dei pagamenti con tracciamento valido ai fini fiscali.	20

INTRODUZIONE

L'attuazione dell'Articolo 53 della Costituzione rappresenta lo scopo fondamentale di questa Riforma Tributaria. Questo testo rappresenta il frutto del lavoro del gruppo di Cittadini che formano il CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE della Associazione Articolo 53 e che hanno a cuore il bene del nostro paese.

Per introdurre la proposta non possiamo non illustrare i valori ed i principi che ci hanno guidato nelle discussioni e nella stesura del testo.

I principi di **Equità, Progressività e Solidarietà** della tassazione costituiscono i cardini del nostro Sistema Costituzionale, una conquista fondamentale recepita dall'Articolo 53 della nostra Carta, laddove si afferma che ***“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.*** (Costituzione Italiana, Articolo 53)

Tale impostazione andava a mutare profondamente, nella sostanza, il sistema messo in atto dall'articolo 25 dello Statuto Albertino la cui attuazione aveva dato vita ad un'evidente sperequazione in favore della **“tassazione indiretta che colpiva in misura insostenibile le classi più povere”**.

In questi ultimi anni si è molto parlato di sistemi e metodi di tassazione e lo **strumento fiscale è divenuto una leva importante del consenso sociale** degli esecutivi ed un terreno di lotta nelle campagne elettorali i cui strascichi polemici generatisi nelle ultime elezioni sono ancora presenti.

Da questo punto di vista, il ripensamento del sistema fiscale italiano svolto da questa proposta è senz'altro importante e non mancherà, crediamo, di suscitare interesse.

I membri del CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE della Associazione Articolo 53, autori della presente proposta, facendo tesoro delle parole dei nostri **Padri e Madri Costituenti** hanno sempre sottolineato come le Capacità Contributive debbano essere accertate nella loro consistenza effettiva e non forfetaria.

Il venerdì 23/05/1947 la Assemblea Costituente approvava l'Articolo 53 nei due commi che conosciamo. Il testo del verbale di quella seduta della Assemblea Costituente contiene le relazioni dell'On. Scoca e del Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini. Attraverso questi atti siamo in

grado di comprendere l'alto profilo morale delle persone dal cui impegno e dalle cui proposte trasse ispirazione e forma il testo finale dell'Articolo 53, così come possiamo prendere piena contezza di quello che rappresenta il “precetto” alla base di questo articolo. L'Associazione Articolo 53, così come l'On.le Vanoni nel lontano 1951 nella sua legge di “perequazione tributaria”, ha da sempre dichiarato la necessità della introduzione nel sistema fiscale di meccanismi di tipo **analitico, deduttivo, sistematico** come strumenti per l'accertamento dei **redditi effettivi e delle conseguenti capacità contributive**.

A nostro modo di vedere, la dialettica fra i sostenitori di riforme che orbitano comunque attorno all'impianto attuale, riforme che oggi stanno arrivando agli assurdi di elevare il livello della tassazione indiretta (ex. aliquote IVA) in questo contravvenendo alla volontà espressa con forza dai Padri Costituenti, se tali tributi (IVA) non vengono resi progressivi in rapporto alla Effettiva Capacità Contributiva in sede di dichiarazione dei redditi, che emerge in modo evidente dal dettato costituzionale, ma addirittura di confermare ancor di più il precedente articolo 25 dello Statuto Albertino.

E' fondamentale rileggere e ripartire, oggi più che mai, dai passi tratti dagli atti della Costituente. Questo perché da essi emana un senso profetico e di grandissima attualità, alla luce di quanto dal 1973 in poi è successo: il dramma di un paese strangolato dalla corruzione politica collegata ad una evasione fiscale legalizzata che determina un debito pubblico colossale in continua crescita e di dimensioni devastanti.

Un paese in cui l'ingiustizia sociale è ai livelli massimi ed in cui il sistema tributario fa sì che:

- chi rispetta le attuali regole, in netto contrasto con l'articolo 53, e quindi evade le tasse in modo legalizzato, viene dichiarato “congruo” oppure “congruo e coerente” e quindi non perseguibile.
- chi le paga lo fa anche per gli altri, redditi indipendenti, che, facendosi forti di un sistema tributario inefficiente ed illegale e di una normativa oltretutto depotenziata nel tempo da norme sempre più lassiste, hanno accumulato ed accumulano tuttora, anno su anno, ingenti fortune, parte delle quali prendono la via dei paradisi fiscali, senza alcuna ricaduta per il paese.

L'attuale sistema, definito dalla legge 600/73, e ribadito dalla legge 917/8 e poi dalle successive norme, non è stato e non sarà mai in grado di assicurare Equità, Solidarietà e Progressività, né di mettere in atto pienamente ed efficacemente una

tassazione secondo le caratteristiche espresse dai due commi dell'Articolo 53.

Di esse la prima è la Capacità Contributiva, citata nel comma 1 dell'Articolo 53 come base per l'imposta sul reddito. Su questo argomento riteniamo che la parola spetti a chi a questa parte della Costituzione ha dato forma., in particolare all'On Salvatore Scoca, Relatore per l'Articolo 53 all'Assemblea Costituente; (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) **"...Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere".**

Da questo principio vengono poi derivati due importanti obblighi per il legislatore ordinario, anche questi evidentemente disattesi dal sistema tributario attuale.

Il primo: **"Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva".**

Il secondo: **"Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente".**

La conclusione è molto importante: **"Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell'articolo aggiuntivo pone a base della imposizione..... Ed i loro importi devono essere utilizzati per misurare gli imponibili nella loro consistenza effettiva".**

Tali carichi economici, (ad esclusione di quelli legati al lusso- On.le Ruini), devono essere tenuti in considerazione per rimuovere quegli ostacoli di natura economica e sociale che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana, cosa questa che rappresenta, secondo l'Articolo 3 della Costituzione, il compito stesso della Repubblica.

¹

¹ **Art. 3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

La seconda caratteristica è la Progressività.

(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) **"....se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria."**

E' francamente difficile non vedere, in queste parole, la realtà dell'Italia dei nostri giorni, che necessita finalmente del rinnovamento del "patto fiscale", che avvenga stavolta effettivamente nel segno della Costituzione, a differenza di quanto accadde nel 1973, quando un altro patto condusse al sistema attuale. Fondamentale è dunque riscoprire il senso di democrazia, di solidarietà e di equità che vengono ripetuti a più riprese negli atti della Costituente, ma che risuonano nel verbale del 23/05/1947 come i veri principi che devono ispirare il Sistema Tributario. Indubbio è che il disegno della Costituzione Italiana richiedeva siffatte caratteristiche al suo cuore economico. La relazione di Scoca prosegue con altre importantissime considerazioni puntualmente espresse:

(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) **"La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi."**

Quello che oggi preoccupa ancor più è vedere che, anziché progredire, lo stato della nazione è andato regredendo. Per capire la gravità della situazione, è sufficiente confrontare la realtà di oggi, in cui lo Stato Sociale e principi come la Solidarietà vengono messi in discussione dai profeti del liberismo più sfrenato, con quanto nel settembre del 1900 Giolitti affermò : **".. il paese, dice l'On. Sonnino, è ammalato politicamente e**

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

moralmente, ed è vero; ma la causa più grave di tale malattia è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi più povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio sul consumo, ecc... NON NE ABBIAMO UNA SOLA che colpisca esclusivamente la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio; quando nel 1893, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani, e l'On. Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze RIALZANDO ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti: chi l'ha iniziata?"

Ancora L'On.le Scoca "...Se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto Albertino, accanto alle normali leggi d'imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociali presenti in questa prima parte di Costituzione. Questa gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario.."

Queste "mende" sono ancora presenti nell'attuale sistema fiscale!

Per quello che concerne l'annoso dilemma della "riduzione delle tasse", ci limitiamo a ribadire, e la proposta che vi accingete a leggere lo mostrerà con i fatti, **che la chiave per un nuovo rapporto fra Cittadino e Stato è e resta il ricondurre il Sistema Tributario nel solco della Costituzione, e non sarà quindi nel seguire questa politica liberista nella corsa alla diminuzione delle tasse ad ogni costo, ma spiegare che un sistema di tassazione più trasparente, equo ed efficiente può portare a una diminuzione del carico fiscale per chi paga tutto il dovuto e realizzare i diritti sociali previsti dalla nostra bellissima Costituzione**

Applicando l'articolo 53 della Costituzione facendo oggetto dell'imposizione la capacità contributiva che permette di identificare i redditi effettivi, **si viene a creare un meccanismo automatico che supera la logica degli studi di settore e dei coefficienti presuntivi riguardanti le varie categorie di lavoratori indipendenti, in favore di una trasparenza**

di fondo che aiuta a risolvere il più grande problema dell'economia italiana, **la quantità di sommerso, stimata, per quanto concerne l'IRE (ex IRPEF), in circa 450/500 Miliardi di Euro con un mancato gettito erariale, tra IVA ed IRE, di almeno 160 Miliardi di Euro e altri 50 di evasione contributiva, senza contare gli altri 60 dovuti alla corruzione) .**

Un sistema di entrate che destini risorse ai settori strategici dell'economia italiana non può che essere una soluzione accettabile per i cittadini italiani, alla luce di un patto tra generazioni che permetta la realizzazione dello STATO SOCIALE disegnato dai nostri PADRI COSTITUENTI. **Questo oggi rappresenta un punto realmente nevralgico, dal momento che la voragine del debito pubblico minaccia di inghiottire le speranze delle generazioni future.**

La progressività nella determinazione della imposta, così come la determinazione nella consistenza effettiva della Capacità contributiva di TUTTI i soggetti chiamati a concorrere alle spese pubbliche, rappresentano i cardini della fiscalità italiana che la Assemblea Costituente ha posto nell'Articolo 53.

Essi non sono mai stati - e mai lo saranno sino a che la Costituzione della Repubblica Italiana sarà vigente- dei criteri opzionali per il Legislatore Ordinario. Essi avrebbero dovuto - e oggi ancor di più dovrebbero- informare le norme in ambito tributario.

Questo non è stato di fatto realizzato, per cui occorre ripartire da capo ponendo, a base del sistema tributario, i principi costituzionali.

Confrontiamoci con le parole dei Costituenti: (On. Scoca Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)

"Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d'ordine pratico. Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l'aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l'imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l'imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del

secondo, e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio. Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea.

attuale, un sistema “al capolinea”,. è vero anche che nel solco della Costituzione, ed attraverso la piena attuazione della volontà dei Costituenti, si potrà nuovamente parlare di EQUITÀ SOCIALE, FISCALE E DI SOLIDARIETÀ. L'Italia potrà cominciare di nuovo a sperare.

Ecco perché la proposta di Riforma Tributaria che noi proponiamo merita la definizione di “Riforma Tributaria in Senso Costituzionale”.

Indipendentemente dalla natura dei soggetti – citiamo senza pretesa di essere esaustivi, Lavoratori Dipendenti e Pensionati, Percettori di redditi da Capitale o da Patrimonio, Professionisti, Artigiani, Piccole e Medie Imprese, Banche e Multinazionali che, a qualunque titolo ed in qualunque forma, operino sul territorio nazionale, tutti devono essere soggetti ai medesimi criteri.

Infine, osserva Scoca nella sua relazione ***“Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall’articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite....”***

L'Italia, in quel 1947, era uscita da appena due anni dal dramma della seconda guerra mondiale. Dovunque si voltasse lo sguardo si vedevano macerie. Miseria, fame. analfabetismo determinavano urgenze che i Costituenti ben comprendevano. **Quello che i Padri Costituenti descrivevano era il sogno che i posteri avrebbero dovuto realizzare attraverso la passione, l'impegno, la laboriosità, l'onestà.**

Nel 1973 tutte queste speranze si sono infrante di fronte ad un patto sociale e politico che possiamo definire senza mezzi termini scellerato.

Da quel patto, suggellato dalla **legge 600/73 (che ha di fatto interrotto il processo di attuazione dell'Articolo 53 della Costituzione iniziato con la Legge Delega 825 del 1971²)** è nato il Sistema Tributario deforme e fallimentare che oggi abbiamo e sono stati creati i presupposti per la diffusione sistemica della Evasione Fiscale e per la conseguente crescita del Debito Pubblico. Se dunque è vero che dalla mancata attuazione del dettato costituzionale origina un sistema come quello

² Delega legislativa al Governo della Repubblica per la Riforma Tributaria

PREMESSE

a) Il sistema, nel suo complesso, è arrivato 'al capolinea';

b) Il ritmo di crescita del Debito Pubblico è impressionante anno su anno.

c) Stato delle cose all'1.1.2016 :

- ❖ Debito Pubblico a 2.170 Miliardi di Euro;
- ❖ Deficit di Bilancio a 43 Miliardi di Euro;
- ❖ Interessi annui sul debito: circa 66 Miliardi di Euro
- ❖ Costi della Politica, sia a livello locale che nazionale, abnormi;
- ❖ Evasione fiscale tra IVA e IRE pari a 120 Miliardi di Euro;
- ❖ Evasione contributiva 50 Miliardi
- ❖ La corruzione produce una perdita stimata in almeno 60 Miliardi di Euro.
- ❖ La criminalità organizzata affonda i suoi tentacoli nel sommerso
- ❖ Ingenti sprechi di risorse, soprattutto pubbliche;
- ❖ Diseguaglianza tra cittadini: il 10% delle famiglie detiene il 48% della ricchezza nazionale (calcolata a circa 8 volte il PIL), mentre il 50% delle famiglie meno abbienti ha solo il 9,8% della ricchezza...

Nota: in **Appendice-A Abbiamo raccolto, a titolo di esempio, la analisi dettagliata dei redditi.**

FINALITA' DELLA RIFORMA

a) **Il prelievo fiscale deve attenersi ad alcuni principi che trovano fondamento nella nostra Costituzione, e cioè:**

- ❖ il principio della solidarietà economica e sociale (art.2): l'appartenenza alla comunità statale impone a ciascun consociato "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- ❖ il principio della capacità contributiva (art.53), per il quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva" ed in seguito "Il sistema tributario è informato a criteri di

PROGRESSIVITA'";

- ❖ il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini (art.3). L'attuale sistema fiscale ha penalizzato negli ultimi decenni i redditi fissi, privilegiando i redditi indipendenti, creando, di fatto, **'due Italie'**.

b) La lotta all'evasione ed elusione fiscale e contributiva deve essere resa effettiva: priorità assoluta, in quanto, se non si riduce drasticamente l'entità dell'evasione, nessun intervento strutturale potrà essere credibile e proponibile. **Per questo occorre dotare ciascun contribuente di una carta elettronica, potrebbe essere anche quella che viene usata per l'acquisto dei farmaci, in grado di registrare le spese fatte e nello stesso tempo il codice fiscale del rispettivo fornitore,** ovvero di chi ha incassato i ricavi, in modo da determinare in modo automatico e semplice l'effettiva capacità contributiva di ognuno basata non su quanto ricavato ma su quanto resta di tale ricavo dopo aver soddisfatto i bisogni propri e quelli della propria famiglia che l'attuale vita quotidiana impone, così come previsto dai nostri Padri Costituenti nel dibattito avvenuto in occasione della scrittura dell'articolo 53 della Costituzione. Un sistema fiscale, quindi, trasparente in modo che nessuno potrà fare il "nero" né dichiarare redditi forfetari, come oggi la legge prevede, perché tutto l'incassato sarà registrato nelle banche dati del fisco.

c) La redistribuzione del carico fiscale dai ceti meno abbienti a quelli benestanti e automatica redistribuzione del reddito a favore delle fasce meno abbienti

la quota di reddito dei lavoratori dipendenti e pensionati - tra il 1980 ed il 2008- si è ridotta dal 66% al 53% mentre l'imposizione fiscale è cresciuta dal 40% al 52%!).³

Se si riesce a ribaltare questa situazione potremo dotare le fasce di popolazione più deboli di maggior potere d'acquisto, ciò - oltre ad essere eticamente doveroso - comporterà sicuramente un incremento dei consumi e quindi la ripresa di un nuovo sviluppo economico, con benefici automatici sui conti pubblici; tale redistribuzione deve avvenire,

³ Il Ministero dell'Economia (MEF) ha reso noti i dati del gettito IRPEF per l'anno 2015 che fotografano questa situazione: 60% dell'intero gettito è stato versato dai lavoratori dipendenti, il 34,7% da pensionati, mentre il restante 5,3% è stato versato dagli imprenditori, e da tutti gli altri lavoratori autonomi.

in modo finalmente equo ed efficace, con una Riforma che parta dall'attuazione dell'Art.53 della Costituzione, sin qui inattuato.

Occorre pertanto abbandonare l'attuale sistema, induttivo/ sintetico, che, non accertando la Capacità Contributiva nella sua consistenza effettiva, rinuncia anche a dare progressività al sistema tributario nel suo complesso- tributi diretti e sui consumi (IVA) (On. Scoca Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)

Si deve invece applicare, per tutti i contribuenti, il sistema analitico/ deduttivo/ sistematico, che consiste nel dichiarare la vera condizione economica del contribuente, che è fatta di ricavi, ma anche di tutte le spese citate che devono essere interamente documentate, per essere tassati, in modo effettivamente progressivo sulla differenza ricavi/spese, realizzando la legalità Costituzionale e la vera trasparenza.

La mancata applicazione, sino ad oggi, dell'Art.53, ha creato una enorme disparità tra i cittadini:

❖ Taluni, lavoratori dipendenti e pensionati, pagano le tasse attraverso il metodo della 'ritenuta alla fonte', inoltre pagano l'IVA sui loro consumi, che non venendo resi progressivi in base alla Effettiva Capacità Contributiva, finiscono per rappresentare così una tassa sulla tassa. Non possono dedurre tutte le spese citate ma, praticamente le spese mediche ed altre poche ed insignificanti voci. Per di più queste sono considerate delle agevolazioni fiscali e non un diritto Costituzionale.

❖ Altri invece possono, a causa degli studi di settore e di altri regimi induttivi, mettere un limite ai propri redditi tassabili. Da ciò nasce l'enorme evasione fiscale italiana.

Siamo, ancora, in presenza dell'articolo 25 dello statuto Albertino!

E' evidente che un punto fondamentale per una Riforma Fiscale concreta e sostenibile è la **gradualità temporale** della sua attuazione. Ciò è dovuto anche e soprattutto all'estrema vulnerabilità dei nostri Conti Pubblici ed alla debolezza della congiuntura ancora in corso.

Nota importante

Prima di addentrarci nel dettaglio della proposta, teniamo a precisare che **la Riforma da noi proposta andrà accompagnata, in sede legislativa, da adeguate misure in ambito di politica economica, con riforme aggiuntive nel campo del Lavoro, delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, sia per lo sviluppo che per una ottimizzazione dei costi. Tale riforme sono ormai non più rinviabili, pena il persistere ed il certo**

aggravio del declino della nostra Nazione, in atto ormai da 15-20 anni, nonostante ben pochi vogliano prendere atto seriamente della situazione!

E' oltremodo ovvio, ma teniamo ugualmente a precisarlo che una simile Riforma tributaria, andando pienamente incontro al dettato Costituzionale, dovrebbe essere condivisa dalla maggioranza del ceto politico, nell'interesse, unico e più alto, della Nazione.

Gli 11 Punti della RIFORMA FISCALE proposta da Articolo 53

La Riforma Fiscale che presentiamo rappresenta una PROPOSTA AMPIA ed APERTA. Sono chiaramente espressi i principi che la ispirano: **EQUITA', SOLIDARIETA', PROGRESSIVITA'.**

Essa si inquadra pertanto in uno sforzo di ampio respiro che ha l'obiettivo di riportare l'Italia ad un livello comparabile con i paesi più sviluppati in termini di Fisco e Redditi.

La riforma si compone di due parti :

1. **La Proposta di Riforma Strutturale del Sistema Tributario** rappresentata da una nuova modalità di determinazione della imposta sul Reddito basata stavolta sulla **Effettiva Capacità Contributiva** e sulla **Progressività della Imposta (punti 1, 1.1 , 2 , 3, 4 e 5 della presente Riforma)**
2. **Proposta di manovre aggiuntive (punti da 6 ad 11)** che consentono la sistemazione organica della materia tributaria. il reperimento di ulteriori risorse e l'adeguamento normativo e giudiziario.

NOTA:Tra questi punti, riteniamo debba meritare specifica attenzione il punto **10: Revisione e potenziamento della normativa penale in ambito dei reati di natura fiscale**

I paragrafi che seguono illustrano punto per punto la nostra proposta

1) Deduzione delle spese sostenute nell'anno e valide per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva ai fini dell'Imposta sui redditi (IRE)

Il principio di EQUITÀ' secondo il quale "Le spese di tutti formano i redditi di tutti" discende dal diritto Costituzionale della PERSONA di dichiarare al fisco la propria effettiva Condizione economica che è composta di RICAVI e SPESE.

Ciò farà gradualmente emergere il 'sommerso' e l'evasione fiscale e contributiva. Questo è il 'fulcro' della Proposta, che - tra l'altro - si adeguerebbe così ai migliori sistemi fiscali dell'Occidente. In una prima fase, anche per poter monitorare più da vicino gli effetti complessivi della Riforma, applicheremo, sulla base del reddito indicato dal dichiarante (Reddito Globale Personale), delle percentuali di deduzione delle spese sostenute nell'arco dell'anno (Tabella 1).

Valore complessivo certificato del Reddito Globale Personale (*) .	Percentuale di deduzione
inferiore a 15.000 Euro	80%
Tra 15.001 e 25.000	70%
Tra 25.001 e 40.000	60%
Tra 40.001 e 55.000	50%
Oltre 55.000	40%

Tabella 1 – Percentuali di deduzione delle spese

(*) Si veda il punto 1.1 per la determinazione degli importi.

Note:

- 1. La deducibilità (secondo le percentuali di deduzione indicate in Tabella 1) sarà prevista per l'acquisto di beni e servizi ad eccezione di :**

- ❖ beni durevoli (case, autovetture, etc..)
- ❖ beni di estremo lusso (navi, gioielli, aerei, ville, etc.).

Per questi ultimi, allo scopo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione fiscale, è lasciata al legislatore ordinario la facoltà di definire una singola aliquota di deduzione (comunque non eccedente la aliquota massima di IVA).

- 2. Le spese dovranno essere accompagnate da documentazione fiscale valida, riportante, oltre all'importo, gli estremi**

fiscali di chi versa e di chi riceve la somma.

- 3. Deve essere introdotta ed incentivata a tutti i livelli la ADOZIONE DI FORME DI PAGAMENTO ELETTRONICHE,** utili per generare flussi di transazioni facilmente tracciabili da parte della Agenzia delle Entrate.

- 4. La determinazione de**

NOTA: (Si veda per dettagli la Appendice C in fondo al documento, dal titolo "Ipotesi di trattamento telematico dei pagamenti con tracciamento valido ai fini fiscali"). La tecnologia consente oggi comodamente di tracciare in tempo reale ed acquisire tutti i dati che servono per determinare, sulla base delle spese di tutti, i redditi di tutti. L'utilizzo della Tessera Sanitaria usata per l'acquisto dei farmaci ed il rilascio del relativo scontrino fiscale con la indicazione del codice fiscale dell'acquirente rappresenta il caso più evidente della necessità di introdurre una tecnologia oramai matura per tracciare gli acquisti (in teoria quale che ne sia l'importo).

Pertanto la gestione degli acquisti attraverso i moderni sistemi di pagamento elettronici (Bancomat, POS, ..) consente una gestione integrata ed efficace sia ai fini della tracciabilità che del calcolo di redditi e spese..

Questi devono pertanto diventare gli strumenti più diffusi nelle mani del contribuente per la determinazione della propria Effettiva Capacità Contributiva, dal momento che l'Agenzia delle Entrate potrà rendere disponibile al contribuente la propria posizione di spese, via Sito Web (con possibilità di stampa), ai fini della deduzione.

1.1) Determinazione del Reddito Globale Personale

Il passaggio al sistema **analitico/ deduttivo/ sistematico** per tutte le categorie di contribuenti implica che i redditi comunque percepiti (Lavoro, Capitale, Patrimonio) andranno a determinare il Reddito Globale Personale. A questo proposito si applica quanto indicato al punto 1.2)

- ❖ Questo principio si applica a qualunque soggetto di imposta, sia esso fisico o giuridico, indipendentemente dalla forma (fisica o virtuale) con la quale il soggetto opera sul territorio nazionale

1.2) Abrogazione dei regimi forfettari

Il passaggio al sistema **analitico/ deduttivo/ sistematico** per tutte le categorie di contribuenti implica anche ABROGARE la parte di normativa fiscale che sovrintende alla determinazione dei redditi in modo forfetario, con particolare riferimento a **Indici sintetici di Affidabilità Fiscale** (precedentemente :STUDI DI SETTORE) ed altri metodi assimilabili.

Le categorie che attualmente sono soggette a questi regimi vengono allineate all'unico regime fiscale definito nella presente proposta.

2) Aliquote fiscali per la determinazione della imposta progressiva sul reddito (IRE)

Il principio di SOLIDARIETA' secondo il quale "il tributo deve essere progressivo e dovuto secondo la capacità contributiva" procede direttamente dall'Articolo 53 della Costituzione

Al fine di calcolare l'importo dell'imposta ⁴ le aliquote fiscali si applicano non più al Reddito Globale bensì alla Effettiva Capacità Contributiva . determinata, come indicato al punto precedente, come differenza fra i redditi comunque percepiti e le SPESE, secondo le modalità e le percentuali di DEDUZIONE ammesse.

Scaglione di Effettiva Capacità Contributiva	Aliquota per la parte eccedente
Per importi fino a 8.000	10,00%
Oltre 8.000 e fino a 10.000 Euro	800 + 15,00%
Oltre 10.000 e fino a 15.000 Euro	1,100 + 23,00%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	2.250 + 27,00%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	5.760 + 38,00%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	16.020 + 41,00%
Oltre 75.000 e fino a 100.000 Euro	24.220 + 43,00%
Oltre 100.000 e fino a 200.000 Euro	34.970 + 45,00%
Oltre 200.000 e fino a 300.000 Euro	79.970 + 48,00%
Oltre 300.000	127.970 + 50,00%

Tabella 2 - Aliquote per la determinazione dell'imposta sul reddito (IRE)

NOTE:

- Nel caso di Effettiva Capacità Contributiva di importo inferiore ad 8.000 Euro annui è previsto il rimborso totale dell'IVA versata a fronte delle spese ammesse alla deduzione, **previa presentazione della documentazione fiscale e dopo la verifica positiva della denuncia**

Esempio

Supponiamo il seguente caso

- ❖ **Redditi globali 35.000 Euro**
- **Spese regolarmente documentate ed ammesse in deduzione: 10.000 Euro**

⁴ A regime, al posto delle aliquote, si potrà prevedere l'applicazione di una funzione matematica continua per permettere di definire con la massima trasparenza la progressività e l'imposta da pagare secondo l'effettiva capacità contributiva di ciascuno

Dalla Tabella 1 abbiamo, per il valore del Reddito globale, una percentuale di deduzione pari al 60% per un importo di 6.000 Euro
La Effettiva Capacità Contributiva risulta calcolata come
 $35.000 - 6.000 = 29.000$ Euro

Dalla Tabella 2 ricaviamo una aliquota del 38% sulla parte eccedente 28.000, cui va sommato il valore di 5.760. Euro dello scaglione precedente

Quindi $5.760 + (29.000 - 28.000) * 38\% = 6.140$ Euro

Notiamo che se la imposta fosse stata invece calcolata con le aliquote attualmente in vigore, , avrebbe avuto un importo , pari a 9.620 Euro, al netto delle eventuali deduzioni spettanti su 10.000 Euro.

3) Trattamento delle Rendite da Capitale

In luogo della tassazione separata, avverrà la reintroduzione delle rendite da capitale delle SPA, in particolare della GDO, all'interno della denuncia dei redditi ⁵.

In tal modo esse andranno a contribuire alla determinazione della Effettiva Capacità Contributiva ed alla progressività della Imposta da versare. Inoltre cesserà la concorrenza sleale nei confronti del piccolo commercio causata dal diverso regime fiscale.

4) Trattamento dei proventi da Contratti di affitto

Proponiamo

- ❖ La abolizione delle norme che prevedono la "cedolare secca sugli affitti" e la reintroduzione dell'obbligo di indicare questi redditi all'interno della denuncia dei redditi, in modo che essi concorrano alla formazione del Reddito Globale Personale
- ❖ **La introduzione delle possibilità, da parte dell'inquilino, di dedurre l'importo dell'affitto di immobili a qualunque titolo fino ad un massimo annuo di 24.000 Euro.**
- ❖ Sono soggetti a questo trattamento anche i redditi provenienti dall'affitto di immobili a titolo di villeggiatura.

⁵ come era presente nella precedente normative e come è in vigore in altri paesi quali, ad esempio., la Germania.

Per usufruire della deduzione è necessario presentare valida documentazione fiscale comprovante la concessione in affitto dell'immobile e l'effettivo versamento degli importi.

5) Obbligo di Dichiarazione Patrimoniale

Proponiamo di rendere obbligatoria, oltre alla denuncia annuale dei redditi anche un'aggiuntiva **"Dichiarazione Patrimoniale"** (immobiliare e mobiliare) per la verifica della reale 'capacità contributiva' di ciascun cittadino e per verificare che non vi siano delle variazioni macroscopiche ed ingiustificate da un anno all'altro.

6) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Proponiamo la introduzione di una aliquota sui consumi di lusso e/o 'non essenziali'. Pertanto si procederà a differenziare la aliquota in base al valore del bene

Importo dell'acquisto (in Euro)	IVA da applicare
Oltre 50.000	25% ⁶

Tabella 3 - Aliquote per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto

Proponiamo

- ❖ La introduzione della indicazione della percentuale IVA o dell'importo della medesima sugli scontrini fiscali⁷
- ❖ la indicazione, oltre ai dati fiscali dell'esercente, dei dati fiscali dell'acquirente sui documenti

7) Imposta Municipale Propria (IMU)

Proponiamo la modifica al testo di legge che istituisce l'IMU. Essendo questa un'imposta che colpisce il patrimonio e non il reddito, prevediamo la possibilità di una agevolazione per l'immobile adibito ad

abitazione principale sulla base del valore reale di mercato dell'immobile. Proponiamo la esenzione totale per un valore al di sotto di 250.000 Euro (per piccoli centri e piccole città di provincia) o di 500.000 Euro per grandi centri⁸. Nella valutazione delle agevolazioni occorre considerare anche il numero delle persone conviventi a carico del proprietario dell'immobile, a salvaguardia del nucleo familiare.

Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito della autonomia impositiva di cui godono, fissano le ulteriori agevolazioni da applicare in casi specifici. Tali casi dovranno prevedere esplicitamente gli immobili destinati all'affitto stagionale e continuo.- Nel caso di immobili destinati all'affitto con contratto regolarmente registrato, potranno essere previste specifiche agevolazioni in termini o di riduzione di aliquota o di minore rendita.

Allo scopo di colpire in modo più efficiente il reddito derivante da questi immobili proponiamo, a fronte della inadeguatezza di molte rendite e la errata classificazione di un elevato numero di immobili, la introduzione di una Revisione del Catasto. Tale operazione, che dovrà ovviamente essere inserita in una più completa ed organica operazione di Revisione del Catasto Immobiliare, dovrà procedere, per gli scopi di questa Riforma, a questi obiettivi di massima

- ❖ verifica., con eventuale adeguamento, delle rendite catastali. Questa operazione dovrebbe guidare una più ampia revisione del Catasto che preveda anche la verifica della esistenza di eventuali insediamenti non ancora censiti ed accatastati.
- ❖ revisione, con eventuale modifica della classificazione, degli edifici adibiti a luoghi di culto.⁹
- ❖ introduzione, in aggiunta ai dati associati al cespite immobiliare censito., del valore immobiliare corrente.

⁶ Compatibilmente con la normativa della Unione Europea

⁷ Questa indicazione è da tempo presente in altri paesi, ad esempio USA, dove lo scontrino espone il valore della VAT (Value Added Tax)

⁸ In questo viene riconosciuto il fatto che, nelle città principali., cespiti anche di non grandi dimensioni hanno avuto, in questi ultimi 10 anni importanti rivalutazioni...

⁹ Questa operazione è certamente da demandare alle Amministrazioni Locali, consentendo loro di mantenere localmente il gettito derivante dalla Imposta suddetta.

successione.

8) Imposta addizionale straordinaria sulle 'Grandi Fortune'

Proponiamo la introduzione di una **addizionale annuale su patrimoni (immobiliari e mobiliari)** di valore globale superiore a 1 milione di Euro ¹⁰. Questa manovra è da considerarsi di tipo straordinario e quindi temporaneo.

(Prevediamo comunque una durata di almeno 10 (dieci) anni).

Questa manovra ha lo scopo di sostenere lo sviluppo e la attuazione delle altre manovre, oltre che reperire risorse necessarie al concorso all'abbattimento del debito pubblico.

Le aliquote da applicare sono quelle in tabella 4

Valore del Patrimonio *	Aliquota
Da 1 milione di Euro fino a 5 Milioni	0,50%
Da 5 Milioni di Euro a 20 Milioni	1,00%
Oltre 20 Milioni	2,00%

* **La aliquota si applica al valore patrimoniale eccedente il primo milione di Euro**

Tabella 4 – Scaglioni per la determinazione dell'imposta addizionale sulle "Grandi Fortune"

NOTA: Allo scopo di non penalizzare la propensione al risparmio da parte dei cittadini, nel caso dell'acquisto dell'immobile destinato alla prima abitazione, l'importo versato a titolo di acquisto dell'immobile, indicato nell'atto di rogito notarile, sarà escluso dal calcolo del patrimonio assoggettabile alla addizionale straordinaria sia per l'anno dell'acquisto che per i 5 anni successivi all'acquisto. La agevolazione vale solo laddove perdurino le condizioni di possesso dell'immobile e del suo utilizzo come prima abitazione. La sussistenza della condizione andrà opportunamente documentata anno per anno attraverso appropriata documentazione.

9) Imposta di Successione

Proponiamo la revisione delle modalità di definizione della imposta in oggetto come segue. Gli importi sono considerati per ciascun erede coinvolto nella

Importo in successione in Euro (per ciascun erede)	Aliquota
Per importi fino a 1 milione di Euro	Esente
Oltre 1 milione e fino a 5 Milioni di Euro	10%
Oltre 5 Milioni e fino a 10 Milioni di Euro	20% ¹¹
Oltre i 10 Milioni di Euro	35%

Tabella 5 - Aliquote per la determinazione dell'imposta di Successione

10) Lotterie e giochi

Proponiamo di imporre una addizionale del 23% sulle vincite di giochi e lotterie. ¹²

11) Revisione e potenziamento della normativa penale in ambito dei reati di natura fiscale.

Riteniamo che una seria Riforma Tributaria debba fornire anche degli **strumenti Efficaci per la lotta alla Evasione Fiscale**, ovvero mezzi **Validi per la prevenzione e la repressione dei reati**, ed **Adeguati** alle tipologie dei reati medesimi.

Gli anni che abbiamo alle spalle hanno visto un progressivo depotenziamento della normativa sia in termini di reati perseguibili, sia di limiti di perseguibilità.

A questo va aggiunta la esiguità dei controlli sulle denunce dei redditi (mediamente un 10% che, letto al contrario, implica per un evasore una probabilità del 90% di non subire controlli per quell'anno di imposta).

A questo si aggiungono le difficoltà materiali in cui si muove la giustizia in ambito tributario (ad esempio i reati sono perseguibili solo in tempi ristretti, a volte incompatibili con l'ampiezza delle indagini)

Tutto ciò, se da un lato ha impedito una efficace azione di contrasto, data la sostanziale non perseguibilità ed impunità degli evasori, dall'altro ha condotto alla diffusione di una crescente disaffezione per la partecipazione alle spese

¹⁰ Segnaliamo che, ad esempio, in Francia è prevista per importi superiori ad 800.000 Euro.

¹¹ in USA per questi importi è prevista una imposta pari al 35%

¹² Per Giochi, Lotterie, ecc., gli italiani spendono oltre 60 Miliardi di Euro annui.

pubbliche.

Non ultimo il ricorso a forme di “condoni” e scudi fiscali ha di fatto aumentato in ampie fasce della popolazione la convinzione che “sfuggire è conveniente e che pagare è solo l'ultima delle opzioni”.

Un serio contrasto deve partire certamente da una Riforma Fiscale che premi in modo diretto ed evidente i comportamenti virtuosi per il tramite della riduzione della imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi e delle spese, grazie alla determinazione della Effettiva Capacità Contributiva, ma deve essere fatta anche e soprattutto ridando efficacia all'impianto normativo e giudiziario consentendo alle forze dell'ordine (Guardia di Finanza in primis..) ed alla magistratura di perseguire duramente, nelle forme e nelle modalità più adeguate chi si sottrae al dovere collettivo di partecipazione alle spese pubbliche.

Occorre quindi porre in essere una **VERA deterrenza**, non solo prevedendo l'arresto fra le misure previste nel caso di Evasione Fiscale di importi “significativi” , ma anche prevedendo specificità di reato che effettivamente si ritrovano nella pratica delle indagini.

Inutile e demagogico, a nostro modo di vedere, è prevedere pene severe per reati inesistenti o difficili da identificare.

In passato si è spesso fatto ricorso a specificità di reato non esistenti in realtà, così privando la Magistratura degli strumenti per una efficace opera di indagine e di repressione.

Premesso che la materia andrà trattata e dettagliata nelle sedi opportune, PROPONIAMO che, in caso di Evasione Fiscale accertata da parte della Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza per importi non versati all' Erario di ammontare superiore a 30.000 Euro, siano previste, a carico degli evasori, misure particolari quali la interdizione dai pubblici uffici, la sospensione del diritto di voto e ovviamente di partecipazione a competizioni elettorali per un certo numero di anni, fino all' **arresto** per i casi più gravi, senza benefici sospensivi o riduzioni accessorie.

Proponiamo altresì di introdurre, sulla base dei reati commessi, forme di pena da scontare mediante la esecuzione di attività di pubblica

utilità.

Proponiamo altresì che vengano rafforzati gli strumenti normativi e tecnici in dotazione della Guardia di Finanza, per consentire un efficace contrasto delle frodi internazionali e dei sistemi sempre più sofisticati che vengono messi in atto da chi compie evasione e/o elusione di ampie dimensioni.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SUI CONTI PUBBLICI

Il Saldo, alla fine del 1° anno, sarà pertanto non inferiore al seguente

**114,5 - 61,5 = + 53 Miliardi di Euro
recuperabili per l'Erario.**

Analisi relativa al (1° ANNO)

ATTIVITA: MAGGIORI ENTRATE

	Descrizione	Importi (Miliardi)
A	Recupero evasione da applicazione Art.53 (prudenziale).	85,00 ¹³
B	Recupero IVA su beni di lusso	1,5
C	Imposta 'Grandi Fortune'	15,0
D	Imposta di Successione	3,0
F	Addizionale Giochi e Lotterie	10,0
	Totale Maggiori Entrate per l'Erario	114,5

Tabella 5 – Maggiori entrate relative ad aumento di gettito erariale

PASSIVITA': RIDUZIONI

	Descrizione	Importi (Miliardi)
G	Rimborso delle imposte indirette versate da contribuenti con redditi inferiori a 8000 Euro	11,5
H	Crediti d'imposta da rimborsare (massimo)	50,0 ¹⁴
	Totale riduzioni	61.5

Tabella 6 – Riduzioni legate a rimborsi da crediti di imposta ed altre passività

Note:

- ❖ Per quanto attiene alla perdita di gettito dovuta all'applicazione delle norme sulle deduzioni (anche quelle presumibilmente non facenti parte del 'sommerso' - così come da noi prospettato con la presente Proposta) , non potendo esattamente calcolare una cifra scientificamente inattaccabile, potremmo prendere come indicatore-base una perdita complessiva e prudenziale, pari ad 1/3 dell'intera Irpef attualmente incassata, e quindi una perdita di circa 50 Miliardi di Euro.
- ❖ Con l'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione vengono a cadere tutte quelle 'Agevolazioni Fiscali' finalizzate al "voto di scambio", che ammontano come noto attualmente ad oltre 250-260 Miliardi di Euro all'anno. Ciò significa che potremo rendere ancora più attenzione ai redditi bassi e rendere loro il potere di acquisto decimato dall'aumento dei prezzi come documentato dal N.E.N.S. (Associazione "Nuova Economia Nuova Società").
- ❖ La analisi non ha tenuto conto di ulteriori importi in attivo a fronte di recuperi, anche solo parziali, che potrebbero derivare ad esempio dalla diminuzione della Evasione Contributiva (circa 20 Miliardi di Euro in più).
- ❖ Per la struttura della Proposta di Riforma, gli anni successivi al primo saranno sicuramente migliorativi.
- ❖ Inoltre, poiché l'evoluzione della Spesa Pubblica ci dice che nel 2000 le Uscite totali dello Stato erano a 542 Miliardi, pari al 46,5% del PIL, mentre nel 2015 sono state di ben 820 Miliardi (+ 51,29% sul 2000), pari al 50% del PIL, e che la Corruzione, secondo la Corte dei Conti, incide per oltre 60 Miliardi Euro annui..non dovrebbe essere impossibile - con un più 'serio' controllo di spese e sprechi (compresi quelli della Politica,veramente abnormi!) - poter agevolmente risparmiare altri 20 Miliardi di Euro.

¹³ Il Sole/24 Ore ha pubblicato in data 20.2.2012 una sua elaborazione su dati del Dipartimento del Ministero delle Finanze ed Istat, per la quale, per il solo recupero di Irpef ed Iva al 50% sul sommerso, entrerebbero all'erario 85 Miliardi di Euro annui in più e con un recupero al 75% ben 127 Miliardi di Euro. Questi conteggi partono da un importo di circa 390 Miliardi di Euro di consumi calcolati in 'nero'

¹⁴ In questa sede abbiamo effettuato stime prudenziali. Le analisi sul fenomeno della Evasione Fiscale sono concordi nel considerare stimati al ribasso i valori disponibili. Pur tuttavia,, con spirito di realismo, abbiamo provveduto a fornire stime conservative sia sui benefici che sulle riduzioni

Dal 1° gennaio

Si ufficializza la 'deducibilità delle spese', di cui all'art.53 della Costituzione. **Calcolando in modo assolutamente prudentiale un recupero del solo 50% dell'evasione, per il primo anno l'Erario dovrebbe agevolmente recuperare circa 75 Miliardi di Euro.**

Durante l'anno

Tutto continua, durante l'anno, come attualmente: ritenute alla fonte, ecc. Questo consentirà di non influire sul flusso delle entrate erariali.

Alla fine dell'anno

Ogni cittadino compila e presenta la denuncia dei redditi, meglio della capacità contributiva, effettivamente conseguiti, cioè Entrate - Spese dedotte.

Accadrà che, per il meccanismo delle deduzioni, quanti avranno provveduto a procurarsi le ricevute inerenti le spese effettuate, potranno godere della riduzione dell'importo su cui calcolare la imposta, con una riduzione della imposta stessa. In particolare, nel caso di lavoratori con ritenuta alla fonte (dipendenti e pensionati), che nell'arco dell'anno sono stati soggetti alla trattenuta in busta paga, si verranno a determinare dei Crediti d'Imposta che l'Erario dovrà provvedere a rimborsare al massimo entro 3 MESI dalla data di presentazione della denuncia dei redditi¹⁵

Va tenuto conto che sarà la Agenzia delle Entrate a determinare il valore massimo dei rimborsi ad ogni fine anno, anche sulla base dell'effettivo andamento delle entrate fiscali, in special modo nei primi anni della Riforma.

Sulla base dei punti indicati in questa riforma,

- da un lato non si creeranno sostanziali squilibri nei flussi di Cassa per l'Erario, Oltre al recupero dell'evasione che, sulla base del meccanismo identificato, sarà sistematico e definitivo, si potrà contare sulle maggiori entrate relative alle altre misure approntate, su IVA, ICI, Successioni, Grandi Fortune, Rendite Finanziarie, ecc.,
- dall'altro si otterrà la redistribuzione del carico fiscale dai ceti meno abbienti a quelli con maggior reddito.

E' oltremodo ovvio che ciò contribuirà non poco al rilancio della domanda interna ed al conseguente sviluppo economico della nostra Italia, che da 15 anni è 'al palo' (anche a motivo di questa scarsità di consumi interni).

Infine, ma non per questo meno importante, verrà reso concreto il principio di una **MAGGIORE EQUITÀ' FISCALE e SOCIALE!!!**

¹⁵ Ad esempio, negli USA il lasso di tempo per la liquidazione dei crediti di imposta è inferiore.

A. dal punto di vista costituzionale

Applica gli Artt. 2 – 3 e 53 della Costituzione.

Funge da volano per la attuazione di tutti gli articoli che implicano la presenza economica dello Stato: In tal modo si viene incontro a tutti i diritti presenti negli articoli della prima parte della Costituzione.

B. dal punto di vista ‘sociale’:

Contribuisce al riequilibrio del carico fiscale, con particolare e doverosa attenzione alle fasce dei redditi medio-bassi;

C. dal punto di vista ‘economico-finanziario’:

Porta da un lato ad un riequilibrio dei Conti Pubblici, mentre offre dall’altro uno stimolo all’economia del Paese, sfruttando la possibilità di un maggior potere d’acquisto delle classi meno abbienti;

D. dal punto di vista ‘politico’:

‘Soggetti politici’ che comprendano appieno le modalità della Riforma – così come prospettata – potrebbero certamente ben contare sull’interesse favorevole che la stessa può incontrare nella stragrande maggioranza degli Italiani, che andrebbero ad essere finalmente – dopo decenni! – colpiti da un minor carico fiscale.

APPENDICI

A) I dati relativi alla situazione fiscale (anno 2016, redditi anno 2015).

I DATI FORNITI dal Dipartimento delle Finanze relativi ai redditi IRPEF (dichiarazioni 2015) danno questi numeri

Contribuenti totali 40,770,277 di cui

Dipendenti 20,9 Miloni (51.26%)
Pensionati 14,8 Miloni (36.30%)
Altri 5,07 Miloni (12.44%)

Nota: Dunque i lavoratori Dipendenti e Pensionati, con 35,8 Milioni di contribuenti, rappresentano ben l'87.56% del totale.

Il gettito IRPEF è stato di 173 Miliardi di Euro così ripartiti

Categoria	IRPEF VERSATA	VALORE MEDIO
Dipendenti	€ 103 Mld. (59,88%)	€ 4,928.22
Pensionati	€ 59,6 Mld. (34.65%)	€ 4,027.02
Altri	€ 9,4 Mld. (5,77 %)	€ 1,853,94

Nota: Dipendenti e Pensionati hanno quindi versato il 94,53% ,pari a € 162,6 Mld. per un valore medio di IRPEF versata pari a € 4.554,62

- Il reddito medio dichiarato è stato di 20.690 Euro (+1,9% rispetto al 2014).
- I redditi dei lavoratori dipendenti (e assimilabili) sono stati di 20.660 Euro medi, di cui i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (circa 16 Milioni) hanno denunciato un reddito medio pari a 23.068 Euro, mentre quelli a tempo determinato (circa 4,8 Milioni) hanno denunciato un reddito medio di 9.633 Euro.
- I pensionati hanno denunciato un reddito medio pro-capite di 16.870 Euro.

- A dichiarare i redditi più alti sono stati i lavoratori autonomi con una media di 38.290 Euro.
- Infine, il reddito medio complessivo degli imprenditori si attesta a 22.430 Euro.

Infine la ricchezza:

BANCA D'ITALIA:

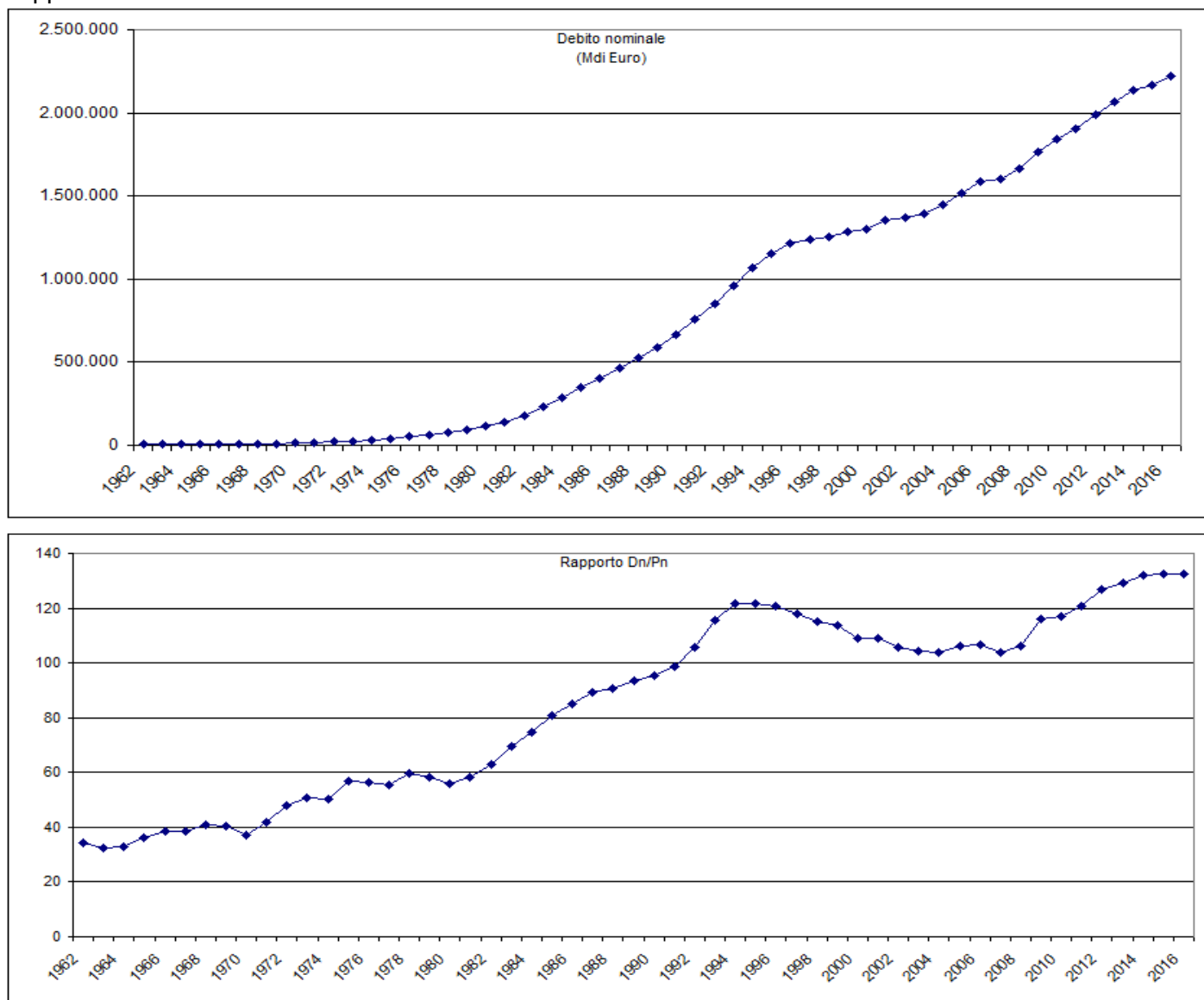
- L'1% delle Famiglie Italiane detiene il 13% della ricchezza nazionale
- Il 10% delle Famiglie Italiane detiene il 45% della ricchezza nazionale
- Il 50% delle Famiglie Italiane PIÙ POVERO detiene SOLO il 9.8% della ricchezza nazionale

OCSE

- I LAVORATORI ITALIANI SONO SCESI AL 23-O POSTO (SU 30....) NELLA CLASSIFICA DELLE "BUSTE-PAGA"

B) Come si è determinato il debito pubblico italiano

Osserviamo l'andamento del Debito pubblico e del Rapporto debito/PIL



Il fenomeno della evasione fiscale produce circa 120 Miliardi di mancato gettito erariale per anno, l'ammontare di 6 finanziarie da 20 Miliardi di Euro ciascuna. Si tratta di un fenomeno che annualmente viene ripreso non solo dai giornali, ma dalla Corte dei Conti che da anni esorta le istituzioni a correggere le storture del sistema fiscale. **Da quanto detto si evince che il sistema tributario, nella formulazione che ha assunto rispetto a quanto delineato nella Legge Delega 825 del 1971, ha concorso in modo**

determinante alla situazione debitoria dello stato.

Il debito pubblico si è andato formando nel tempo, con una crescita che diventa sensibile a partire dal 1981, anno in cui venne deciso il divorzio fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro¹⁶ e lo Stato si dovette confrontare con la necessità di negoziare tassi di interesse sul mercato. Il grafico pubblicato, mostra anche la amplificazione del fenomeno dovuta alla

¹⁶ Dal 1981 la Banca d'Italia, per decisione di Beniamino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi, ha smesso di monetizzare il debito pubblico.

evasione fiscale che non ha permesso di coprire le spese previste, fatte e costantemente superate, dai bilanci dello Stato. Appare evidente che il dilemma tra adeguamento del carico tributario in modo equo e progressivo per tutti ed il ricorso all'indebitamento è stato risolto, dalle classi dirigenti di questo paese, a favore di quest'ultimo ed a costi altissimi per il paese, privato della protezione precedentemente fornita dalla Banca d'Italia attraverso la funzione di *"prestatore di ultima istanza"*. E dunque per trovare consenso politico presso i cittadini non adeguando la normativa fiscale alle necessità (quello che altri paesi andavano facendo) e per la necessità di ingolosire i potenziali sottoscrittori, i governi hanno emesso titoli pubblici (BOT e CCT) con interessi che sono arrivati (durante i governi di pentapartito guidati da Bettino Craxi) fino al 17% ed oltre. In assenza di manovre correttive e di una seria riforma del sistema tributario, il debito pubblico è salito a causa della necessità di reperire sempre maggiori risorse sul mercato attraverso la emissione di nuovi titoli, così come è avvenuto negli ultimi anni, con emissione dei titoli pubblici che arrivano al 7% di interessi.

La classe dirigente del paese ha mostrato da un lato mancanza di una seria politica economica per affrontare la instabilità finanziaria, e dall'altro la incapacità, a partire dal 1973, di misurarsi con la messa a punto di una seria riforma tributaria che realizzasse il disegno costituzionale contenuto nell'articolo 53 della Costituzione e pure ribadito nelle linee guida della Legge Delega 825 del 1971.

Questo, unito al progressivo depotenziamento delle norme per il contrasto ai fenomeni legati a Evasione Fiscale, Corruzione e Illegalità diffusa, ha fatto sì che questi fenomeni si radicalizzassero nel tessuto sociale.

A questo danno si aggiunge anche la seguente beffa: gli investitori che sono, in una certa percentuale, evasori fiscali, hanno comprato nel tempo (e probabilmente comprano ancora oggi..) titoli di debito pubblico con soldi che dovrebbero invece essere già nelle casse dello stato. Quindi ci troviamo nella situazione di essere debitori nei confronti anche di tanti che hanno frodato lo stato. Pertanto dobbiamo addirittura pagare loro gli interessi su quanto ci hanno sottratto!

Allorquando i vincoli Europei di bilancio hanno iniziato a fare sentire i loro effetti, si è avuto il contraccolpo sui servizi e sul welfare, non potendo i governi più agire sull'indebitamento come in passato.

In attesa che una ampia ed approfondita riflessione sulla situazione del Debito Pubblico intervenga a tracciare azioni ampiamente condivise dalla popolazione, occorre arginare la devastazione dello

Stato Sociale (Sanità, Trasporti, infrastrutture, Scuola, Università, Welfare, Servizi) causata da tagli effettuati in modo lineare, iniquo quanto ingiustificato nel nome di una "Austerità" che ha di fatto bloccato la economia del Paese.

L'unica manovra per fermare il declino del paese e per dare nuovo ossigeno alla economia è una riforma del sistema tributario che permetta

- di fare ripartire il sistema economico interno, essendo in grado di dare soluzione, finalmente in modo equo, progressivo e strutturale, al tema del reperimento della maggior parte delle risorse economiche per finanziare le spese pubbliche, il welfare, i servizi, consentendo alle famiglie di vivere con maggiore serenità e fiducia, vedendo tutelato il risparmio e la capacità di spesa e di investimento e, in ultima analisi, di crescita.
- di colpire alla radice la evasione fiscale piccola, media e quella grande, dovuta alle multinazionali ed al sistema bancario, soggetti per i quali la normativa fiscale non solo non è stata adeguatamente incrementata, ma ha addirittura fatto passi indietro sia come quantità che qualità dei controlli.

La proposta contenuta in questo documento ha alla sua base l'attuazione dell'articolo 53 della Costituzione, nel senso che, a comporre la Effettiva Capacità Contributiva, concorrono da un lato **tutti i tipi di ricavi** e di patrimonio e, dall'altro, **tutti i consumi**.

Ciò significa che, una volta affermato che le spese di tutti formano i redditi di tutti, i redditi sommersi saranno un brutto ricordo e l'evasione fiscale sarà per sempre debellata.

Una volta aboliti i sistemi forfetari, che mettono un limite ai redditi da tassare dei lavoratori indipendenti e introdotto il sistema Costituzionale analitico/deduttivo/ sistematico, la tassazione per tutti avverrà in questo modo: somma di tutti i redditi comunque conseguiti e deduzione dai ricavi complessivi di tutte le spese necessarie per i bisogni che la vita quotidiana richiede, chiaramente documentate dai relativi documenti fiscali.

Alla deduzione delle spese al 80% avranno diritto chi arriva ad un reddito effettivo lordo di 15.000.00 Euro, chi arriva ad un reddito lordo di Euro 25.000,00 avrà diritto ad una deduzione delle spese dell'70% e così via. **Al crescere del reddito, infatti,**

spetterà una minore deduzione delle spese fino ad arrivare ad un minimo di deduzione del 40%!

Ciò anche per garantire la progressività dell'imposizione. Questa riforma porterà nelle casse dell'erario almeno 85 Miliardi all'anno e permetterà, con l'avanzo primario, la crescita economica e la riduzione del debito pubblico in pochissimi anni!

- Nel caso che il pagamento si riferisca ad articoli soggetti a differente aliquota IVA, la comunicazione conterrà un messaggio per ciascuna aliquota, con l'importo cumulativo dei beni/servizi acquistati.

C) Ipotesi di trattamento telematico dei pagamenti con tracciamento valido ai fini fiscali.

La tecnologia consente oggi comodamente di tracciare in tempo reale ed acquisire tutti i dati che servono per determinare, sulla base delle spese di tutti, i redditi di tutti. L'utilizzo della Tessera Sanitaria usata per l'acquisto dei farmaci ed il rilascio del relativo scontrino fiscale con la indicazione del codice fiscale dell'acquirente rappresenta il caso più evidente della necessità di introdurre una tecnologia oramai matura per tracciare gli acquisti (in teoria quale che ne sia l'importo).

Per poter fare questo è necessario introdurre una strumentazione analoga oppure sfruttare l'esistente, rappresentato dalla capillare rete di acquisto attraverso le carte bancomat. Riteniamo la seconda opzione più interessante, dal momento che l'uso del bancomat è comunissimo nel paese.

A tale scopo proponiamo la valutazione dell'adeguamento della normativa legata alle carte Bancomat, in modo che le stesse siano in grado di emettere una ricevuta valida ai fini fiscali.

Per questo dovranno essere recepite da parte del Sistema Bancario, entro il diciottesimo mese dalla introduzione della presente riforma, le seguenti modifica all'interno delle transazioni effettuate mediante carte Bancomat (POS e ATM):

- Registrazione dei dati fiscali (Codice Fiscale) del titolare della carta all'interno della sequenza di dati registrati sulla banda magnetica o sul microchip della carta stessa
- Comunicazione, da parte della banca trassata all'Agenzia delle Entrate, dei dati identificativi del pagamento. Questa comunicazione, che dovrà contenere i dati fiscali dell'acquirente e dell'esercente e la aliquota IVA applicata, avverrà all'interno della medesima unità transazionale relativa al pagamento (Logical Unit of Work) .

Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale.

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53

On. SALVATORE SCOCA - MEUCCIO RUINI

PER ATTUARE LA COSTITUZIONE

CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE

Versione 105.7

“...Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”

Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia.

Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l'avvenire.

**On. Salvatore Scoca,
Atti della Assemblea Costituente,
Seduta del 23 Maggio 1947**

*Il livello di civiltà di una Nazione
si misura anche dal suo sistema fiscale.*

*Perché è dalla sua struttura
che si desume quanto importanti siano,
per un paese, il sostegno per i più deboli,
la difesa del diritto al lavoro,
la tutela dell'ambiente,
del territorio,
dei beni comuni
(CLAUDIO MAZZOCCOLI)*

Nota introduttiva.....	4
<i>A chi è destinato questo modello</i>	4
Premessa	5
Note sull' Attuale Sistema Fiscale	9
La "Tassa sulla Onestà": La vergogna della DOPPIA IMPOSIZIONE.....	9
Considerazioni.....	10
Le Agevolazioni Fiscali	13
A proposito di Progressività	14
Il principio della "alternanza del sostegno fiscale nel concorso alle spese pubbliche"	15
Le responsabilità della politica	18
Il modello del gettito fiscale	19
Introduzione	19
Le obiezioni relative al rapporto tra "deduzione delle spese" e "gettito fiscale".	20
Descrizione del modello	21
I parametri di base	21
Considerazioni per il Carico Fiscale	24
Analisi degli scenari attraverso il modello	27
CASO A : Cosa accade con l'attuale sistema tributario	27
A1 : Due soli Acquirenti ed un Fornitore con Studio di Settore	27
A2 : Più Acquirenti ed un Fornitore con Studio di Settore.....	30
Quadro d'insieme	31
Considerazioni	32
CASO B Cosa accade con il Sistema Tributario che attua l' Articolo 53 della Costituzione	33
B1 : Due soli Acquirenti ed un Fornitore	33
La questione "Sconto Addizionale" ed il Contrasto della "Convergenza di Interessi"	34
Considerazioni.....	37
B2 : Più Acquirenti ed un Fornitore	37
Quadro d'insieme	42
CONCLUSIONE	43
Bibliografia.....	44
Appendici	45
1- Dati ISTAT e Agenzia delle Entrate	45
2- Dati ISTAT 2012	46
3-Altri DATI STATISTICI	46
4-Dettaglio delle Agevolazioni Fiscali.....	47
5-Conoscere il sistema fiscale: La questione della Tassa sulla Onesta' (Doppia Imposizione).....	48

Nota introduttiva

I modelli matematici misurano gli aspetti quantitativi di un determinato contesto o di un fenomeno o di una serie di fenomeni. Essi consentono di analizzare la correlazione esistente fra variabili (indici e misure). Sappiamo che essi sono alla base delle previsioni meteorologiche così come delle analisi finanziarie, cliniche e sociologiche. Sappiamo anche ¹ che esiste una precisa differenza fra Correlazione e Causazione all'interno delle variabili che caratterizzano i fenomeni.

Da ciò deriva l'importanza della descrizione del modello e delle ipotesi su cui si basa.

Peraltro la adozione di modelli che descrivano la realtà, così come l'impiego di metodi di stima delle relazioni quantitative tra le variabili, ed infine la definizione dei valori assunti come più rilevanti sono la caratteristiche della Economia (o, più correttamente, dell'Econometria)².

Il modello presentato in questo documento è sviluppato per tutti coloro che desiderano iniziare un percorso di analisi del sistema tributario. Esso consente di dare una "sbirciatina" a quelle che vengono considerate cose da "super-esperti", a quanti desiderano una risposta alla domanda ***"Cosa accade ora ...?"*** e ***"Cosa accadrebbe se..?"***. Il modello che andremo ad analizzare in nello studio si prefigge pertanto lo scopo di rispondere alla domanda ***"Quali conseguenze è possibile prevedere a seguito della introduzione di un sistema tributario che attui in forma integrale l'Articolo 53 della Costituzione?"***

A chi è destinato questo modello

Confidiamo che questo studio verrà acquisito innanzitutto **dalla società civile** e dalla opinione pubblica. Riteniamo che esso descriva dettagliatamente alcuni dei gravissimi problemi che sono stati introdotti dall'attuale sistema fiscale, definisca le modalità con le quali si può ridare equità e progressività al sistema stesso ed aggiunga elementi inediti nella analisi del sistema tributario quali il principio della "alternanza fiscale" .

Confidiamo altresì che il Parlamento saprà dare quanto prima ascolto alle parole dei Costituenti, ***ripristinando la derivazione costituzionale del diritto della Persona a vedere riconosciuti i bisogni della vita quotidiana nell'assolvimento del dovere tributario.***

Oggi, in uno Stato che, per troppi aspetti, si presenta macchinoso e borbonico, e che per il sistema tributario ha proceduto non già secondo il dettato costituzionale ma in continuità con quello Statuto Albertino le cui contraddizioni e le cui iniquità i Costituenti avevano inteso superare attraverso la Carta Costituzionale, si sente di nuovo il desiderio di SOLIDARIETA' SOCIALE, di UGUAGLIANZA, di EQUITÀ', di PROGRESSIVITA'

Il seguente passo è tratto, da "La Via Maestra" , il documento firmato da Lorenza Carlassare, Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky .

„...il dovere tributario e l'equità fiscale, secondo il criterio della progressività alla partecipazione alle spese pubbliche, proclamato dall'art. 53 della Costituzione, si dimostra essere un caposaldo essenziale d'ogni possibile legame di cittadinanza, dopo tanti anni di tolleranza, se non addirittura di giustificazione ed elogio, dell'evasione fiscale. Ecco, con qualche esempio, che cosa è l'idea di società giusta che la Costituzione ci indica....."

¹ Joseph E. Stieglitz : Principi di Macroeconomia

² Stieglitz: ibidem

Premessa

Esistono alcuni fattori che rendono evidente come una seria e radicale Riforma del Sistema Tributario che produca innanzitutto la REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE, è non solo EQUA, GIUSTA ed IN LINEA CON IL DETTATO COSTITUZIONALE, ma è anche CORRETTA dal punto di vista del funzionamento del Sistema Paese.

Corretto fu, infatti, l'approccio dei Padri Costituenti quando, nel corso della, termine della seduta della Assemblea Costituente del 23/05/1947, licenziarono il testo dell'Articolo 53³ nei suoi due commi

Art. 53.

- I. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.**
- II. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.**

E' evidente, ed esistono eminenti contributi che lo indicano con chiarezza, che questo Articolo della Costituzione non è attuato. Non solo!! Le manovre messe in piedi nel corso del tempo (non ultime quelle intraprese dal "governo dei tecnici") stanno sempre più spingendo verso un passaggio dalla Tassazione basata sui Redditi a quella basata sui Consumi, con un incremento del livello di iniquità del sistema. Come dire che, in contrasto totale con le indicazioni dei Padri Costituenti, il Legislatore sta tentando di tornare alle normative fiscali precedenti la fase Costituente, fino a risalire alla fine del 1800, inizi 1900.⁴ Cercare le ragioni che spingono la politica ancora oggi, a più di 60 anni dalla promulgazione della Costituzione, a ignorare il dettato dell'Articolo 53 che, in modo estremamente equilibrato, indica i DIRITTI ed i DOVERI del contribuente così come gli OBBLIGHI del Legislatore, richiederebbe molto più dello spazio che abbiamo a disposizione in un saggio che deve incentrarsi su numeri ed algoritmi, percentuali e grafici. Rimandiamo il lettore alla bibliografia per quanto concerne l'approfondimento della materia tributaria generale.

Molte ragioni sono di parte, ed albergano sia nell'interesse privato dei singoli contribuenti che fanno parte di una ampia fascia della popolazione che opera secondo il proprio interesse (*familismo amorale*)⁵, così come nelle potenti lobby che considerano prevalente l'interesse della categoria rispetto all'interesse comune⁶, ed infine nella incapacità della classe politica di ribaltare l'equazione favore-voto. Questa ultima è certamente una delle cause fondamentali, in quanto se il legislatore "insegue" le cattive abitudini della popolazione, si comporta come il medico che rinuncia a curare il malato se questo fa i capricci.

Basti pensare alle considerazioni che su Corruzione, Illegalità ed Evasione Fiscale hanno speso la Corte dei Conti così come la Ragioneria dello Stato, così come tutte le Istituzioni fino al Presidente della Repubblica. A fronte di proclami ed annunci di riforme, si è poi giunti a norme che o hanno legittimato la elusione fiscale, o hanno di fatto eliminato la possibilità, da parte dello Stato, di perseguire i reati fiscali o anche solo porre in atto un accertamento fiscale.

Basti pensare all'accordo, siglato nel Dicembre del 2006 tra Governo ed i Rappresentati delle Associazioni di Categoria, che sanciva l'ennesimo patto fiscale i cui risultati sono poi visibili oggi.

³Cfr. "La figura dell' On. Salvatore Scoca attraverso la lettura degli atti della Assemblea Costituente" - Ufficio Studi Articolo 53

⁴ Si vedano i contributi in appendice

⁵ Cfr. Le basi morali dell'evasione fiscale. Tutto quello che c'è da sapere sul tallone d'Achille del nostro paese, di Andrea Leccese, ed. Armando -2008

⁶ Si legga in proposito: Franco Stefanoni- I veri Intoccabili (Commercialisti, Avvocati, Medici, Notai, Farmacisti. Le Lobby del Privilegio)- Ed. ChiareLettere.

A dare una sonora sveglia al legislatore ci ha pensato la Cassazione con la sentenza 26635 del 18.12.2009 con la quale venivano rigettati degli accertamenti compiuti dalla Agenzia delle Entrate. Questa sentenza ha fornito, in modo indiretto, una sonora bocciatura agli Studi di Settore. La ammissione di fondo era che, sulla base delle leggi vigenti, “il mancato rispetto degli studi di settore, cioè il meccanismo di determinazione dei redditi in base ai quali gli autonomi pagano le tasse, non è sufficiente a far scattare un automatico accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate”.

Nonostante la stessa Cassazione, abbia indicato che **gli studi di settore sono da considerare una “mera” elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che può solo costituire una approssimazione semplice**, la conseguenza della sentenza è che i possibili accertamenti fiscali necessari possono essere o impediti o dichiarati nulli!

La sentenza pertanto conferma che la adozione di sistemi induttivi, oltre a non accertare i redditi effettivi, penalizza i lavoratori che non raggiungono il minimo mentre danno facoltà di evasione a chi lo raggiunge!

Da tutto ciò, ma in particolare dai regimi tributari di tipo forfettario, soggetti fra l’altro a controlli a campione che non possono andare oltre il 10% del totale della popolazione dei lavoratori autonomi, professionisti e tutti i tipi di imprenditori, discende la possibilità statistica del 90%, da parte di chi elude, di non essere raggiunto da alcun controllo. A questo punto è immediato verificare che, a fronte di un reddito dichiarato, il reddito reale può essere anche estremamente più alto (Figura 1) ⁷.

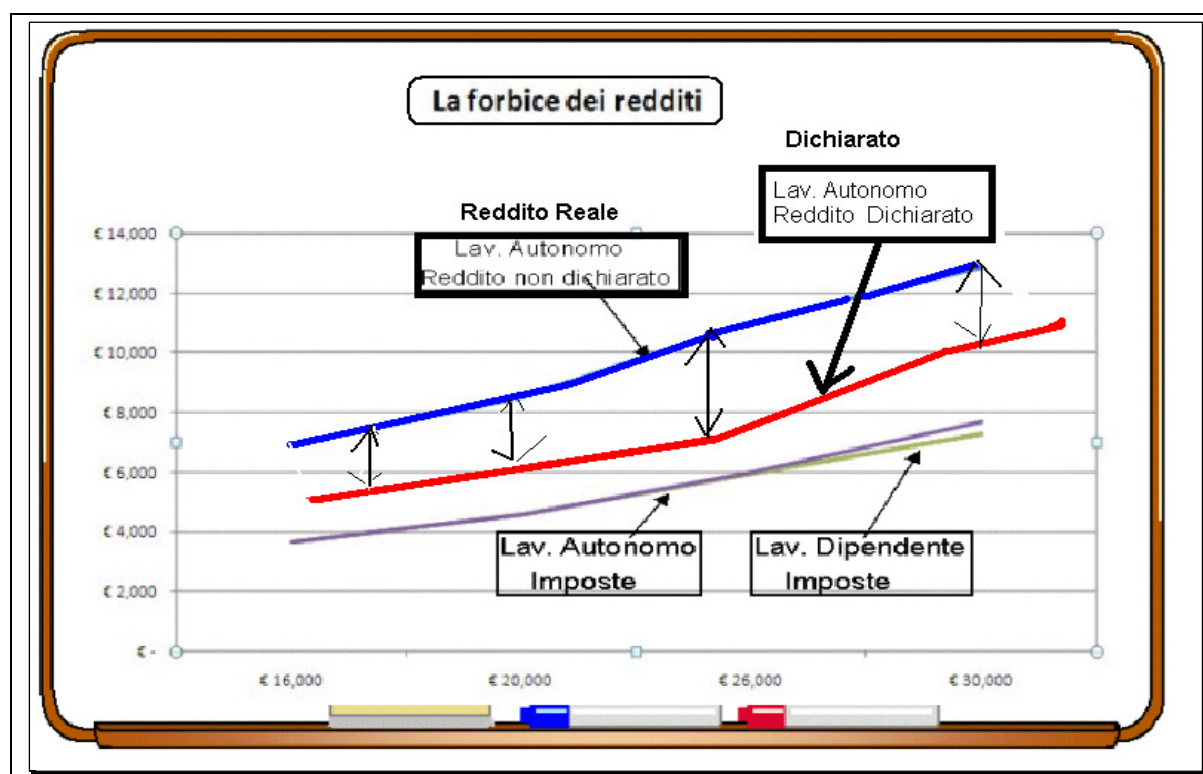


Figura 1

Se venisse applicato realmente, il sistema progressivo sarebbe premiante per tutti, dal momento che è l’unico in grado di adattarsi come un guanto alla Effettiva Capacità Contributiva. In tal modo consente proprio a chi ha Partita IVA di versare sempre il dovuto a differenza di oggi.

A differenza del Legislatore, i Padri e le Madri Costituenti sono stati precisi sull’argomento . “*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*”. Gli studi di settore non sono che una rappresentazione statistica, una pura figura approssimata del reddito che

⁷ Cfr: “CONSIDERAZIONI PER UNA RIFORMA TRIBUTARIA IN SENSO COSTITUZIONALE” - Ufficio Studi Articolo 53

una persona può conseguire. In funzione del periodo e del territorio vi sono variazioni anche notevoli, di cui la statistica non può tenere conto. Le determinazioni in modo induttivo/sintetico dei redditi è quindi sia incorretta che iniqua. E, si badi bene, lo è sempre, indipendentemente dal valore che produce rispetto a quello reale.

I sistemi induttivi/sintetici, quale che sia la forma che hanno assunto nel tempo (regime concordatario, parametri, minimum tax, studi di settore) rappresentano solo una forma di *“.. tolleranza, se non addirittura di giustificazione ed elogio, dell’evasione fiscale...”*

L’ampiezza della forbice si è allargata nel tempo, a causa anche del mancato controllo, da parte delle autorità preposte, dei prezzi nei periodi successivi all’ingresso dell’Italia nell’Euro.⁸

Per poter dare finalmente un quadro di equilibrio occorre effettuare, con la massima urgenza, alcuni cambiamenti radicali.

Occorre una Riforma del Sistema Tributario che, attraverso la attuazione piena dell’Articolo 53 nei suoi due commi, consenta:

1. La abolizione degli Studi di Settore e di tutti i regimi fiscali di tipo non analitico/deduttivo/sistematico
2. la determinazione della Capacità Contributiva Effettiva di tutti coloro che, a qualunque titolo, producono reddito, quale che ne sia il regime di lavoro (Autonomo o Dipendente)⁹
3. la redistribuzione del carico fiscale, come diretta conseguenza della emersione delle Capacità Contributive di tutti e della Progressività della Imposizione
4. la emersione del reddito attualmente non dichiarato da ampie fasce della popolazione, e con esso i molti redditi attribuibili a economia criminale
5. la definizione in modo equo, distribuito, trasparente, dei parametri della Pressione Fiscale, in modo che coloro che producono reddito conoscano come questi si traducono nel contributo che ciascuno è chiamato a fornire attraverso le tasse
6. il ripristino di fattispecie di reato tributario attualmente depenalizzate e riordino della materia tributaria, in modo da rendere finalmente efficace il controllo da parte della Agenzia delle Entrate e rapida la verifica
7. la diffusione capillare sul territorio nazionale dell’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, in modo da rendere immediati e trasparenti i movimenti e per consentire allo stato di operare immediatamente i controlli fra ciò che un acquirente spende e quanto un altro guadagna.

Una riforma siffatta non solo rappresenta una tappa fondamentale nel recupero di somme ingentissime di denaro, ma costituisce una pietra miliare nel recupero di forza e di stabilità della finanza nazionale, nella riduzione del debito, nel contrasto alla economia sommersa e criminale.

⁸ Un sostanziale raddoppio dei prezzi è avvenuto in modo troppo rapido ed incontrollato in Italia, dal momento che, a differenza di altri paesi in cui i doppi prezzi sono stati mantenuti anche per cinque anni, da noi i controlli sono stati ridotti o depotenziati molto precocemente.

Alla prova dei fatti, numeri alla mano, i vantaggi economici, sociali, sia nazionali che internazionali sono tali e tanti che andrebbe perseguita sin da subito.

Non si tratta solo ed esclusivamente di freddi numeri, come in tanti vogliono fare credere, ma della Costituzione stessa messa in opera al servizio di tutti e nell'interesse sommo del paese.

Chi può restare insensibile a questo richiamo ?

Questo studio introduce nella trattazione alcuni aspetti per certi versi "inediti" dell'attuale sistema fiscale. Si tratta di punti strettamente connessi con un impianto che, non ci stancheremo di affermarlo, non è in linea con quanto indicato dai Costituenti nè con quanto stabilito nella Legge Delega 825/1971

- La "Tassa sulla Onestà": La vergogna della DOPPIA IMPOSIZIONE, tema trattato anche nella Appendice Monografica "Conoscere il sistema fiscale: La questione della Tassa sulla Onestà' (Doppia Imposizione)"
- Il principio della "alternanza del sostegno fiscale nel concorso alle spese pubbliche"
- La questione "Sconto Addizionale" e la Convergenza di Interessi

Note sull'Attuale Sistema Fiscale

La "Tassa sulla Onestà": La vergogna della DOPPIA IMPOSIZIONE

E' doveroso aggiungere un punto importantissimo che abbiamo deciso di descrivere a parte.

La necessità della eliminazione della doppia imposizione. Pur essendo vietata per legge, ai sensi dell'art. 67 della legge 600/73, questa è da sempre presente per tutti i contribuenti ¹⁰ che, non vedendosi in alcun modo riconosciute le somme versate come IVA (tassazione indiretta), si vedono costretti a versare tasse una seconda volta sugli stessi importi.

IL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE Gli oneri e spese effettive dei contribuenti sono i ricavi effettivi di altri contribuenti "che formano il loro reddito" a cui compete il compito di versare i tributi IVA /IRPEF. Per la legge 600/73 art. 67 *"la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito"*.

Insomma, non si può prendere due volte la stessa imposta sugli stessi soldi.

L'esempio sotto illustra l'effetto della DOPPIA IMPOSIZIONE.

Esempio in Micro-Economia : Spese per 1.220 Euro con IVA al 22% e documentate con giustificativi fiscali.¹¹

La matematica ci dice che l'IVA pesa per 220 Euro. Pertanto quei 1.220 Euro possono essere visti come formati da 1.000 di Imponibile e 220 di imposta.

Il conto è banale : $1.220 / (100\% + 22\%) = 1.000$

SPESA TOTALE	Aliquota IVA	Importo IVA	Importo Base (Prezzo della Merce)
€ 1.220,00	22%	€ 220,00	€ 1.000,00

NOTA: Per come sono congregate le cose, questi 220 euro arriveranno allo stato se e solo se tutta la catena di distribuzione presenterà delle denunce IVA fedeli. Rimandiamo alla bibliografia per la trattazione dell'argomento "IVA nella catena di distribuzione".

In sede di denuncia dei redditi, se questo importo di 1.220 Euro (1.000 + 220) non può essere considerato deducibile, **al contribuente tocca versare, come vedremo tra poco, anche 50,60 Euro in IRPEF (sui 220 Euro di Imposte Indirette già pagate...)**

Infatti, all'interno dei 1.220 Euro che, per l'attuale Sistema Tributario, sono ancora parte del reddito imponibile, ci sono, guarda un pò, anche i 220 versati come imposte indirette e che, per l'assurdo meccanismo che regola il sistema, ritornano ad essere

¹¹ -Nota: occorre considerare che non sono sufficienti le dichiarazioni fedeli. Necessitano anche i VERSAMENTI FEDELI. Anche in presenza di dichiarazioni corrette se, ad esempio, l'IVA dovuta non è versata ci troveremo di fronte ad un soggetto paragonabile ad un evasore totale.

IMPONIBILE per un'altra TASSA. Applicando infatti anche solo la aliquota minima del 23% ad un imponibile di 220 Euro, corrispondono 50,60 Euro.

Imponibile	Aliquota IRPEF	IRPEF
€ 220,00	23%	€ 50,60

Abbiamo sin qui capito che se il contribuente, su acquisti per un importo di 1.000 Euro, chiede tutte le fatture (si comporta quindi con Fedeltà Fiscale..) succede che:

- 1) Da subito versa 1.000 Euro più 220 Euro di IVA per un importo iniziale di 1.220 Euro (che quindi non ha più e di cui, è bene ripeterlo, ben 220 sono imposte).
- 2) Al momento di redigere la denuncia dei redditi, questa somma viene considerata nuovamente nelle sue disponibilità, per cui gli viene chiesto di pagare le tasse su tutti i 1.220 Euro. Queste, ovviamente, vanno ad agire anche su quei 220 euro pagati già in tasse.
E qui scatta l'illecito della Doppia Imposizione. Infatti questi 220 Euro pagati in tasse ritornano magicamente ad essere imponibile per altre tasse.

Insomma, se il prezzo iniziale da pagare è 1.000 Euro, sapete alla fine quanto il contribuente è chiamato a pagare se si fa rilasciare i giustificativi fiscali ?

500,60 Euro !!!!! Pari a 220 Euro di IVA e 280.60 Euro di IRPEF,

Imposte da versare con l'attuale sistema fiscale *			
Importo Base (Prezzo della Merce)	IVA	IRPEF sull'IVA	IRPEF sui 1.000 Euro
€ 1.000,00	€ 220,00	€ 50,60	€ 230,00
		Totale irpef : 280,60 Euro	
Concorso totale alle spese pubbliche : 500,60 Euro			

*considerando la aliquota IRPEF minima del 23%

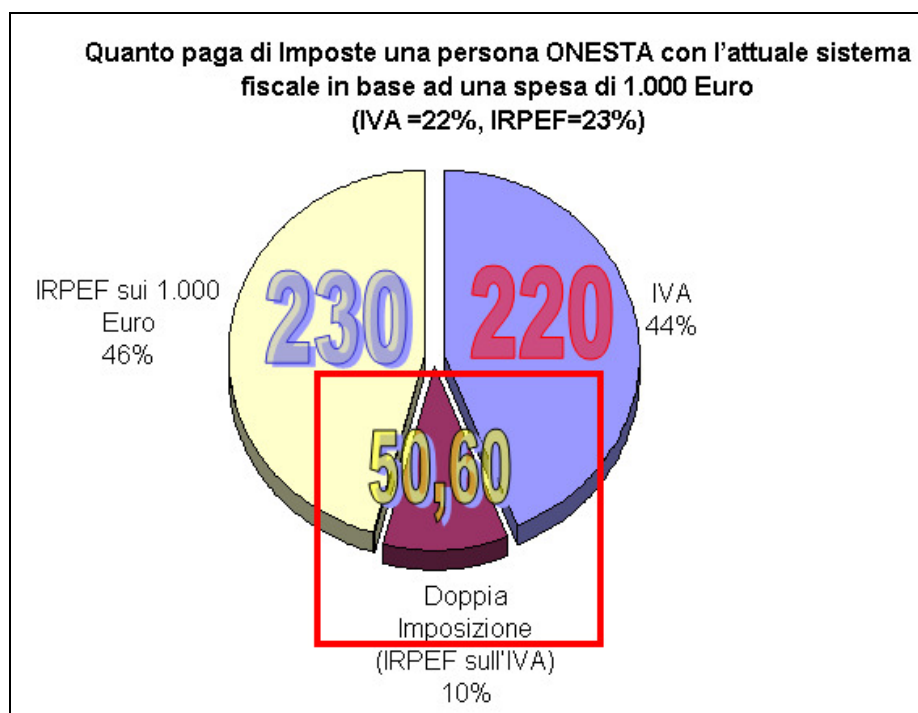
Importo Base (Prezzo della Merce)	Tasse (Dirette + Indirette+ Doppia Imposizione)	Carico Fiscale Effettivo
€ 1.000,00	€ 500,60	50,06%

In pratica, questi 1.000 Euro, spesi magari per cose importanti per la famiglia, generano tasse per 500,60 Euro, di cui 220 sono Imposte Indirette di cui nessuno può dedurre alcunchè e 50,60 sono addirittura TASSA SULLA TASSA !

Considerazioni

- 1) Con l'attuale sistema, il Carico fiscale che viene esercitato sul contribuente che sceglie di **CONSUMARE QUALCOSA** chiedendo i giustificativi fiscali e versando l'IVA, può arrivare a punte del 50%.
- 2) Sul totale di 500.60 Euro di imposte, la "DOPPIA IMPOSIZIONE" pesa almeno per il 10%, mentre l'IVA e la restante IRPEF sono quasi equivalenti (dato che le aliquote sono rispettivamente 22 e 23%).

- 3) Se il contribuente decidesse di **NON CONSUMARE AFFATTO**, quindi di non immettere nulla nel circuito della economia, risparmierebbe l'IVA + L'IRPEF sull'IVA, ovvero $220 + 50,60 = 270.60$ Euro.
- 4) Se il contribuente decidesse di **NON FARSI RILASCIARE ALCUNA FATTURA O SCONTRINO**, non solo non verserebbe l'IVA, ma non andrebbe soggetto neanche alla odiosissima DOPPIA IMPOSIZIONE.
- 5) Per l'attuale SISTEMA FISCALE, il soggetto che **NON CONSUMA AFFATTO** e quello che **CONSUMA** ma "A NERO", sono Fiscalmente EQUIVALENTI.
- 6) Più si è onesti, più cresce l'IVA versate dal contribuente, più aumenta la DOPPIA IMPOSIZIONE.



Queste distorsioni che, si badi bene, sono presenti sin dall'inizio, sono dovute alla struttura del sistema fiscale che emerge dalla legge 600/73 e dalla successiva legge 917/86

Esse configurano, nella sostanza, una "**tassa sulla Onestà**".

Una tassa che, per colmo di ingiustizia, ricade solo sugli onesti, ovvero a coloro che, per correttezza e per non sottrarsi al dovere di concorrere alle spese pubbliche, chiedono sempre i giustificativi fiscali (scontrini e fatture) pur sapendo che, a causa di una legge iniqua, non potranno dedurre nulla.

Questa tassa sulla ONESTA'. Giova ripeterlo, è tanto più alta quanto più alto è il grado di fedeltà del contribuente.

Con semplici passaggi si può ricavare il dato **macroeconomico**.

Per chi è interessato al procedimento, può vedere la Appendice "Conoscere il sistema fiscale: La questione della Tassa sulla Onesta' (Doppia Imposizione)"

Ipotizzando che, cumulativamente,

- le spese in Italia valgono qualcosa come 900 Miliardi di Euro¹²,
- che la distribuzione della spesa sia quella fornita dall'ISTAT
- che la distribuzione dei redditi sia fornita dal Ministero delle Finanze

Si ottengono i seguenti risultati

Per l'IVA

IVA Media	Aliquote		
14,20%	4%	10%	22%
	Percentuale sugli acquisti		
	40%	5,00%	55%

In base alle spese indicate abbiamo la seguente situazione (i numeri sono in Miliardi di Euro)

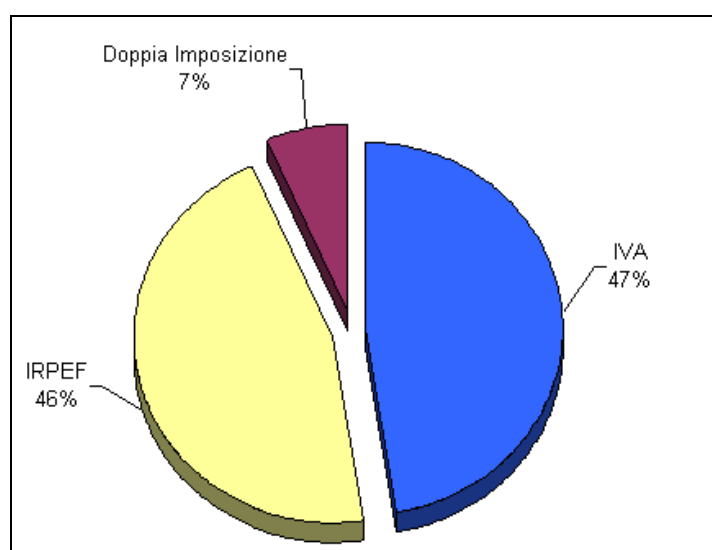
SPESA TOTALE	Aliquota IVA	Importo IVA	Importo Base (Prezzo della Merce)
€ 900,00	14,20%	€ 111,91	€ 788,09

Ed infine, in termini fiscali, usando i dati ufficiali del Ministero delle Finanze e le aliquote IRPEF usate nell'attuale sistema, ecco quello che risulta.

TOTALE	IVA	IRPEF	Doppia Imposizione
€ 235,78	€ 111,91	€ 108,47	€ 15,40

Per l'effetto perverso della doppia imposizione, secondo questa semplice analisi, si genera un **extra-gettito fiscale che, si badi bene, è a carico solo di coloro che si sono fatti diligentemente rilasciare regolari giustificativi fiscali**, e che vale non meno di 15-20 Miliardi di Euro l'anno.

L'IVA, solo per questa componente (escludendo quindi IVA ed ACCISE sul CARBURANTE) si aggira sui 112 Miliardi di Euro. La figura sotto presenta graficamente le componenti nel modello Macro-Economico e, come si vede, ricalca le risultanze dell'esempio Micro-Economico.



¹² Consumi totali Famiglie italiane anno 2011: 979.885 mln.euro, così suddivisi: 165.501 per alimentari e tabacco; 814.386 per consumi non alimentari.

Purtroppo, mentre l'extra-gettito avviene automaticamente al momento della dichiarazione dei Redditi, il reale introito IVA è legato alla fedeltà delle dichiarazioni da parte di chi è titolare di partita IVA. Dalle relazioni della Corte dei Conti appare evidente che la Evasione IVA è una delle questioni spinose del sistema fiscale italiano.

Quindi possiamo dedurre che, alla fine, ad essere presi nella rete del fisco sono gli onesti....

Mentre i nostri politici fingono di ridurre le tasse, decantano le proprie misure, mentre si arrabbattono per qualche miliardo di euro qui e là, **scopriamo che il sistema è totalmente "marcio", e che solo di doppia imposizione, illegale ma anche e soprattutto incostituzionale, stiamo versando ogni anno, dal 1973, Miliardi di euro (migliaia di miliardi di lire) che, a norma di legge, i contribuenti non dovrebbero versare..**

- La classe politica conosce questa distorsione? La risposta non può che essere affermativa, dal momento che è la Legge stessa che la determina.
- La classe politica si rende conto della iniquità che colpisce in particolare le persone oneste? Anche in questo caso la risposta non può che essere affermativa
- La classe politica sta cercando di rimediare a questa iniquità che, in modo assolutamente chirurgico, va a colpire gli onesti contribuenti e che è tanto più iniqua quanto più alto è il grado di fedeltà fiscale del contribuente? La risposta è negativa. E la cosa è gravissima in quanto tenere la opinione pubblica all'oscuro di questi gravami e di queste iniquità è una responsabilità enorme.

Don Lorenzo Milani definiva "INDOLORI" queste tasse, dal momento che la persona le versa "a poco a poco" senza accorgersi del fenomeno¹³.

Ma quando se ne accorge ha tutto il diritto di protestare.

Come vedremo, la Proposta di Riforma del Sistema Tributario su Base Costituzionale, introducendo un unico regime fiscale per tutti i contribuenti e consentendo la determinazione della Capacità Contributiva Effettiva in modo analitico/deduttivo/sistematico, corregge questa distorsione.

Le Agevolazioni Fiscali

Per descrivere il sistema attuale ed identificarne i tratti di fallimento, i dati aggregati, come già abbiamo detto non mancano. Ad esempio : le agevolazioni fiscali rappresentano un dato di costo vivo per l'Erario che si aggira sui 250-260 MILIARDI DI EURO ANNUI e che, per il fatto di essere "a pioggia", sovente non ricadono su chi ne ha realmente diritto.

Chi è interessato ai dettagli della ripartizione delle agevolazioni, trova informazioni in appendice.

In questa sede è interessante capire che la proposta della Associazione "Articolo 53" chiede innanzitutto che questi miliardi vengano reimmessi nel sistema, consentendo al meccanismo di riequilibrare in modo automatico il carico fiscale sul singolo contribuente e di operare l'effetto di protezione delle condizioni del contribuente e del suo nucleo familiare. Questo consente una operazione diretta, immediata, precisa, ma soprattutto equa e progressiva.

Anche le necessità del nucleo familiare, che taluni vorrebbero affrontare in modo separato dalla tematica fiscale è coperto dagli stessi automatismi insiti nella attuazione integrale dell'Articolo 53

¹³ (DA L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU') DON LORENZO MILANI : *"..Povero è chi consuma tutte le sue entrate. Ricco chi ne consuma solo una parte. In Italia per un caso inspiegabile, i consumi sono tassati fino all'ultima lira. Le entrate solo per burla. Mi hanno raccontato che i trattati di scienza delle finanze chiamano questo sistema "indolore". Indolore vuol dire che i ricchi riescono a far pagare le tasse ai poveri senza che se ne avvedono. All'università certe cose si dicono c'è solo i signorini, nelle scuole inferiori non si può, non sta bene far politica a scuola. Il padrone non vuole".*

della Costituzione.

A proposito di Progressività

Il Concetto di PROGRESSIVITA' definisce la tendenza alla crescita dell'imposta in base al valore della CAPACITA' CONTRIBUTIVA EFFETTIVA. Questo implica che la percentuale di imposta applicata rispetto alla Capacità Contributiva non è mai costante (imposta PROPORZIONALE) ma invece cresce, in modo che *"..CHI PIU' HA SIA CHIAMATO A CONTRIBUIRE CON QUALCOSA IN PIU'..."* .

Sappiamo che, sulla Progressività dell'Imposta (sulla base del comma secondo dell'Articolo 53 della Costituzione), la Assemblea Costituente è stata molto precisa. Nell'ambito della discussione del 23 maggio 1947, che ha condotto al testo definitivo dell'Articolo 53, è stato stabilito che la Progressività della imposizione rappresenta l'asse portante del sistema tributario (base del contratto sociale fra contribuenti). Essa è anzi chiamata a rappresentare *"LA SPINA DORSALE"* del NUOVO SISTEMA TRIBUTARIO.¹⁴

Il calcolo dell'imposta, sulla base del primo comma dell'Articolo 53 e del primo comma dell'Articolo 3, deve obbedire al concetto di *"CONCORSO EQUO e PROGRESSIVO alla SPESE PUBBLICHE"* e non già di un *"PRELIEVO FORZOSO"* o peggio di un *"ESPROPRIO"*. Da questo principio derivano alcune conseguenze importanti:

1. E' tenuto a contribuire chi ha Capacità Contributiva Effettiva,¹⁵ ovvero chi, dedotte dai redditi globali effettivi le spese stabilite come necessarie per sè e per il nucleo di persone definite fiscalmente a carico ha somme residue.
2. Non possono sussistere differenti forme di determinazione della Capacità Contributiva Effettiva fra contribuenti, nè fra territori diversi.
3. La determinazione della Capacità Contributiva Effettiva, per tutti i contribuenti, deve avvenire secondo il metodo analitico/deduttivo/sistematico. Questo impone la cancellazione degli effetti, ai fini fiscali, degli Studi di Settore così come di tutti i sistemi fiscali basati sul metodo di determinazione degli imponibili induttivo/sintetico
4. Se un contribuente, benchè in grado di produrre reddito., è in grado di dimostrare e documentare, previa verifica da parte dello Stato, di non avere Capacità Contributiva Effettiva sufficiente, ha diritto di accedere ai programmi di sostegno previsti per legge.

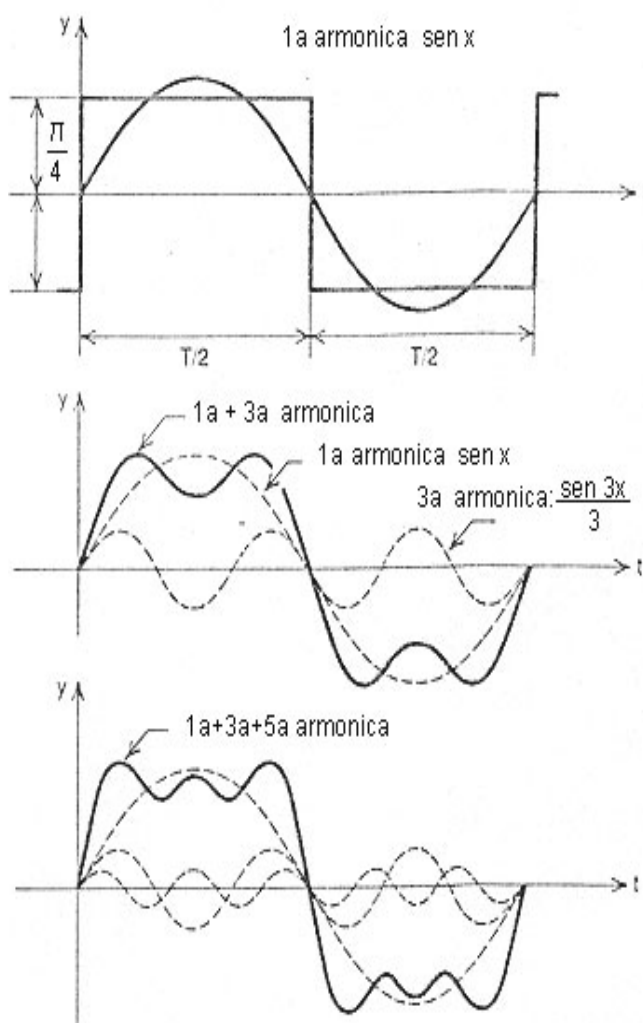
¹⁴ On.Scoca, Assemblea Costituente, seduta del 23/maggio/1947 *"....L'On. Corbino ha detto che se dobbiamo attuare la progressività dobbiamo abolire le imposte speciali sui redditi per dirigerci verso l'imposta unica. Io direi che NON è necessario far questo per applicare il principio della progressività, così come noi l'abbiamo inteso e come l'onorevole Presidente della Commissione lo ha illustrato. Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte reali e personali. (...) Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione. Possiamo mantenere le imposte dirette reali, (e si debbono mantenere, almeno come necessaria base di accertamento dell'imposta personale che colpisce il reddito complessivo del contribuente) purchè si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva. Se ciò faremo, **potremo potenziare l'imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario** . Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica, che sarebbe, almeno per ora, esperimento pericoloso...."*

¹⁵ On.Scoca, Assemblea Costituente, seduta del 23/maggio/1947 *"...Non si può negare che il contribuente, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.."*

Il principio della “alternanza del sostegno fiscale nel concorso alle spese pubbliche”

Quanto appena detto, in particolare il punto 4, ovvero il fatto che chi, dedotte le spese, NON HA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, tutela tutti i contribuenti, ma in particolare protegge dalla rovina le categorie che generano redditi diversi da lavoro dipendente e pensione (lavoratori autonomi, possessori di Partita IVA, imprenditori, possessori di soli redditi immobiliari o di capitale etc.) e quanti possono trovarsi, in alcuni periodi, in situazioni molto difficili (ad esempio in tempi di crisi), ma che invece hanno un introito anche significativo nei momenti di crescita.

ANALOGIA DELLE ARMONICHE IN UN SEGNALE CON LE COMPONENTI DEL GETTITO FISCALE



La immagine di lato descrive, a puro titolo esemplificativo, come un segnale elettrico possa essere scomposto nelle componenti elementari (dette “armoniche”) le quali nel tempo si sovrappongono dando un valore complessivo che ha un andamento più complesso. Se consideriamo il sistema fiscale, possiamo considerare che le “armoniche” siano rappresentate dalle componenti di gettito relative alle diverse categorie di contribuenti. Nel corso del tempo, al variare delle condizioni e del contesto economico, le componenti variano in ampiezza. **La redistribuzione del carico fiscale gioca quindi un ruolo fondamentale.**

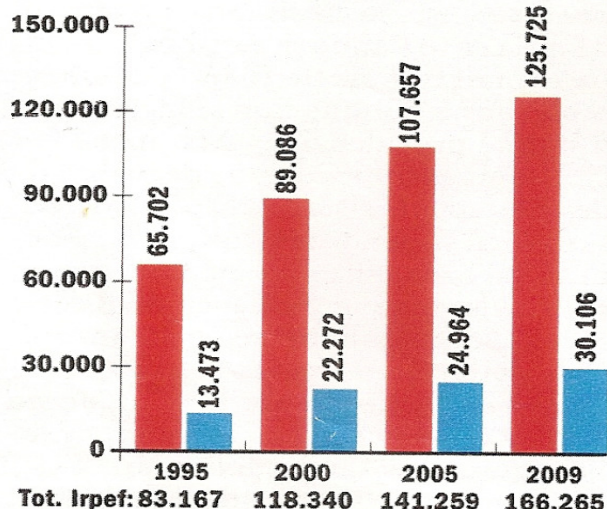
Grazie al riequilibrio sano e automatico dato dalla TASSAZIONE PROGRESSIVA DELLA EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, ciascuna componente del gettito, nel momento in cui una di esse si riduce, può supplire. Quello che si vuole indicare è che la prova della esistenza di un sistema fiscale aderente ai principi di solidarietà sociale insiti nella Costituzione risiede in un andamento nel tempo delle componenti del gettito fiscale tali da garantire una efficace quanto equa alternanza nel concorso alle spese pubbliche fra categorie di contribuenti.

Gli effetti di questa alternanza, laddove sia realizzata, sono di fondamentale importanza sia in termini di tenuta dei conti dello stato che di coesione sociale che di crescita. Come in una staffetta (*pensiamo alla coppia più famosa del ciclismo: Coppi-Bartali*) le categorie di contribuenti dovrebbe infatti supportare lo Stato con una contribuzione che, nel tempo, dovrebbe variare in consistenza, in modo che le necessità dello Stato vengano comunque coperte maggiormente da chi ha maggiore capacità contributiva in quel momento.

Il salasso raddoppia

Gettito Irpef da lavoro, in milioni di euro:

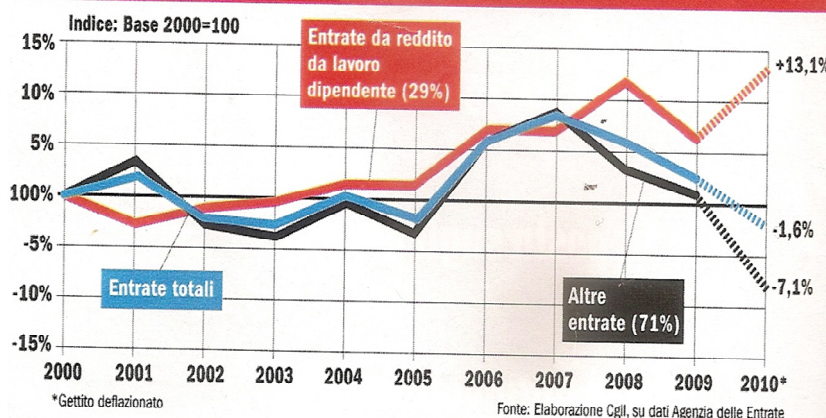
■ dipendente e pensioni ■ autonomo e impresa



Guardando la figura di fianco, dal titolo molto esplicativo ("Il salasso raddoppia"¹⁶), che riassume la composizione dal 1995 al 2010 del gettito IRPEF, si capisce immediatamente come questo non è mai avvenuto proprio a causa della struttura data al sistema fiscale dal legislatore nel 1973.

I lavoratori dipendenti e pensionati, sin dalla entrata in vigore della legge 600 del 1973 (Visentini) hanno dovuto supportare tutto il carico fiscale legato al gettito necessario per la vita dello stato. Buste paga alla mano, un vero e proprio raddoppio delle ritenute alla fonte, è avvenuto repentinamente tra il 1972 ed il 1974. In perfetta continuità con lo Statuto Albertino, sono stati volutamente mantenuti diversi e separati i regimi fiscali, introducendo così disuguaglianze. Da quel momento, con buona pace della solidarietà sociale e del concorso in forma equa e progressiva di tutti alle spese pubbliche disegnato in Costituzione, l'andamento è stato monotono, consentendo a chi era in grado di infilarsi nei meandri dei cavilli o nei tantissimi malfunzionamenti dei controlli, di lucrare indebiti quanto ingenti vantaggi anche in tempo di crisi.

Dieci anni che lasciano il segno



Questo ha prodotto, nel tempo, un immane trasferimento di ricchezza fra classi, generando disparità e fratture sociali di cui tutti oggi sono in grado di vedere le conseguenze. Si nota nella immagine a fianco segue come il paese abbia assistito ad un trasferimento continuo ed incessante di ricchezza in un unico senso. Aggravato poi, a seguito dell'ingresso nell'Euro, dal mancato controllo, da parte delle autorità, dell'aumento dei prezzi.

In un breve lasso di tempo, si è infatti prodotto un repentino abbassamento (quasi un dimezzamento) del potere di acquisto. Unendo questo fenomeno al carico fiscale squilibrato sin dall'inizio, si comprende molto dei fenomeni recessivi che si sono manifestati e che stanno tuttora caratterizzando l'economia del paese.

La crisi economica ha quindi agito da detonatore in un contesto estremamente compromesso in cui molti elementi predisponenti erano già presenti.

¹⁶ Michele di Branco e Luca Piana : I DANNATI DELL'IRPEF L'Espresso 23 Giugno 2011

Non è da dimenticare poi che il sistema fiscale attuale ricalca sempre più le linee dello Statuto Albertino e non già le indicazioni che, emerse nelle sedute della Assemblea Costituente nel maggio 1947¹⁷, hanno condotto all'inserimento in Costituzione di un articolo come l'Articolo 53 .
La inanità della classe politica prima, durante e, purtroppo, anche dopo, ha fatto il resto.

On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) “....Non e' questo il momento piu' opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio piu' democratico, piu' aderente alla coscienza della solidarieta' sociale e piu' conforme alla evoluzione delle legislazioni piu' progredite....”.

Nota

Ecco cosa dice il Prof. Alessandro Santoro nel suo libro “L'Evasione Fiscale”:

“Due economisti di origine italiana, ma di formazione accademica statunitense, Alberto Alesina e Mauro Marè, sono stati tra i primi ad assumersi questo compito, con risultati di notevole importanza:

- *Se gli Italiani avessero evaso, dal 1970 in poi, le imposte tanto quanto gli Americani, il debito pubblico in Italia nel 1992 sarebbe stato appena superiore all'80% del PIL, cioè all'incirca il 30% in meno del livello del 1992 (108%).*
- *Se gli Italiani avessero evaso tanto quanto gli Inglesi, il debito pubblico sarebbe stato appena superiore al 60% del PIL, non lontano dal limite previsto dagli accordi di Maastricht; e cifre in questo intervallo si ottengono se si effettua il confronto con altri paesi”.*

Al termine di questa lunga premessa riteniamo sia sufficientemente acclarato che un paese si può definire sano quando sane sono le strutture preposte al controllo e quando i contribuenti sono onesti fra loro e nei confronti dello stato.

Questo conduce, senza dubbio, all'idea della necessità di una “CONCORDIA NELL'INTERESSE DEL PAESE”, quindi una “CONCORDIA DI INTERESSI”, da contrapporre al termine “CONTRASTO DI INTERESSI” da più parti indicato. I contribuenti devono essere adeguatamente informati del fatto che, di questo passo, per l'interesse di pochi, si rischia di distruggere il paese intero.

Dal momento che un Sistema Fiscale che attui in modo integrale la volontà dei Costituenti produce EQUITA' e REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE in modo AUTOMATICO, lo Stato non può e soprattutto non deve attendere la maturazione dei contribuenti per mettere mano a una Riforma del Sistema Tributario. Se sono state pessime le scelte operate in sede di definizione della legge 600/73, peggiorata con la introduzione della 917/76, lo si deve anche ai troppi influssi di lobby e di categorie collegate a portatori di interesse. Lo scambio elettorale, sempre in agguato nel nostro paese, è stato il pessimo consigliere di tanti emendamenti e di tanti articoli che oggi affollano l'intricatissimo universo delle leggi tributarie. Un universo nel quale la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte indicato che esistono problemi e difficoltà interpretative che aprono ampi varchi utili per gli evasori piccoli e grandi.

¹⁷ Si veda il saggio: “L'Articolo 53 della Costituzione nella nostra storia, nel 66° anniversario della sua approvazione in Assemblea Costituente “- Ufficio Studi Articolo 53

Non possiamo dimenticare però che **anche lo stato deve essere onesto nei confronti dei contribuenti** Perché questo è alla base del contratto che nella Costituzione è descritto.

LUIGI EINAUDI così si esprimeva : *"...Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino di essere un inganno, anzi una farsa.*

Affinchè i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo stato... Oggi, la frode è provocata dalla legge..."

Le responsabilità della politica

E' evidente, a più di 60 anni dalla promulgazione della Costituzione, che il legislatore ha la responsabilità primaria del disastro che si è compiuto sia in campo fiscale che in altri settori vitali della amministrazione pubblica. Compito della Repubblica, ¹⁸ ai sensi dell'Articolo 3, è infatti *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei contribuenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

Questo significa che il Legislatore può operare se ha a disposizione le somme che i contribuenti hanno versato come concorso alle spese pubbliche. Il termine "deficit" va ad indicare la situazione che si configura allorché alle necessità economiche legate alla spesa pubblica complessiva non corrispondono somme a copertura derivanti da depositi o dalla fiscalità generale. Tralasciando, per brevità, ogni altra considerazione, il deficit nella storia è stato finanziato con la emissione di titoli di "Debito Pubblico". La dimensione che nel tempo questo ha raggiunto, specialmente se rapportato al Prodotto Interno Lordo (Rapporto Debito/PIL) fornisce una chiara immagine della inefficienza dello Stato e della incapacità dimostrata dalla classe politica di arginare il fenomeno.

Occorre tenere presente, prima di addentrarci nei numeri e nelle formule, che il modello sociale è definito dalla Costituzione. Quindi delle due l'una: o si cambia la Costituzione, o il legislatore ha l'Obbligo (che è anche più forte e cogente del concetto di "Dovere" riferito al singolo contribuente) di legiferare non solo in modo coerente con la Costituzione, ma anche in modo da esaltare i principi che sono insiti nella carta costituzionale. Questo implica che la Costituzione è valida "a prescindere", come patto fondante da Contribuenti. Sta al legislatore, nell'ambito delle prerogative che gli sono assegnate dal voto popolare, attuare prima e mantenere attuati poi i principi costituzionali nelle leggi.

Così oggi non è, tanto che, a intervalli regolari, ci si è interrogati sulle ragioni per le quali la Costituzione non è attuata. Avvenne nel 1952 con il Costituente Ruini, nel 1968-69 con un altro Costituente, Capano. Numerose poi sono le tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo "Stato della Attuazione della Costituzione a xxx anni dalla sua promulgazione".

La stampa ha prodotto fiumi di carta per descrivere i fenomeni. La opinione pubblica, dopo la sbornia degli anni '80, sta capendo cosa diceva qualcuno a quei tempi: *"le conseguenze ricadranno sui nostri figli e sui nostri nipoti"*. E' arrivato per noi, figli e nipoti di quelle generazioni, il momento di fare questi conti e, tutti insieme, di riscrivere le leggi in modo che attuino finalmente i principi costituzionali. Qualcuno, ovviamente, vorrebbe riscrivere la Costituzione, in modo da non cambiare le leggi che tanti privilegi consentono a pochi, a detrimento di tutti (e non solo degli altri)

¹⁸ Si veda il saggio: "L'Articolo 53 della Costituzione nella nostra storia, nel 66° anniversario della sua approvazione in Assemblea Costituente" - Ufficio Studi Articolo 53

Il modello del gettito fiscale

Introduzione

Fra le ragioni che hanno portato al fallimento dell'attuale sistema Fiscale italiano vanno citate sicuramente le gravissime inadempienze da parte del legislatore. In primis nel non avere interpretato la volontà dei Costituenti che diedero chiarissime indicazioni sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere questo sistema per consentire la attuazione della Costituzione¹⁹. In secundis nell'avere ignorato le indicazioni fornite nella legge 825 del 1971, la legge delega per la Riforma del Sistema Tributario.

La lettura degli atti della Costituente ed i lavori preparatori alla legge 825 del 1971 sanciscono come DIRITTO COSTITUZIONALE della persona la DEDUZIONE, dai REDDITI COMUNQUE PERCEPITI, secondo la forma analitica/deduttiva/sistematica, delle SPESE sostenute²⁰. La deduzione è stata posta dai Costituenti nel 1947 a base della determinazione della Capacità Contributiva Effettiva²¹. Questa, e non già il reddito, è poi posta dai Costituenti a base della imposizione.

Pertanto, a differenza di quanto accade oggi, in cui la materia delle DEDUZIONI è trattata come "AGEVOLAZIONI FISCALI", quindi qualcosa che è totalmente sotto il controllo del Legislatore Ordinario che ha facoltà anche di ridurle in natura ed importo (sino ad annullarle.) la DEDUCIBILITA' DELLE SPESE è da vedersi invece come UN DIRITTO COSTITUZIONALE.

Principio che, come abbiamo detto, è ampiamente documentato negli atti della Costituente ed è pertanto alla base del disegno stesso dell'Articolo 53. Tale principio era stato inoltre recepito immediatamente dal Legislatore, in quanto chiaramente espresso nel testo della Legge Delega per la Riforma Tributaria numero 825 del 1971.

Successivamente, ignorando il dettato costituzionale e le indicazioni della legge Delega, il Legislatore ha invece prodotto un articolato ben diverso nella Legge 600 del 1973 e, successivamente, nella legge 917 del 1986.

Sostanzialmente in queste leggi è stato reintrodotta il doppio regime fiscale (presente nei precedenti ordinamenti) che prevede un prelievo diretto in busta paga per lavoratori dipendenti e pensionati, calcolato sull'importo effettivo del reddito da lavoro, ed un importo forfettario per tutti gli altri lavoratori. La legge 331/1993, inerente gli Studi di Settore, non ha fatto altro che mettere la parola "FINE" sul concetto di Equità Fiscale e di parità di trattamento dei Contribuenti di fronte alla legge (Comma 1 dell'Articolo 3).

Sulla base della esperienza dal 1973 ad oggi, occorre superare questo dualismo.

E' evidente che la definizione, per tutti i contribuenti, di un unico regime fiscale, basato sulla comunicazione allo Stato, per il tramite della Agenzia delle Entrate, della propria Capacità Contributiva Effettiva, consente allo Stato stesso di regolare in modo Equo, Sostenibile e Programmabile il carico per ciascun contribuente derivante dalla pressione fiscale desiderata.

¹⁹ Atti della Costituente, seduta del 23/05/1947. On. Scoca. "Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite...."

²⁰ Si intendono gli importi effettivamente versati dal contribuente o da coloro che formano il nucleo fiscalmente a carico, con la indicazione degli estremi del percettore delle somme e la presentazione di valida documentazione fiscale. Sono da escludere le spese di lusso o quelle non direttamente collegate con i bisogni di vita.

²¹ Cfr. "Le Implicazioni del Primo Comma dell'Articolo 53 della Costituzione"- Ufficio Studi Articolo 53

Serve quindi uniformare, all'unico modello derivante dalla Costituzione, il sistema tributario, **non solo per armonizzare e redistribuire il carico fiscale** - cosa questa che sarebbe corretta anche a gettito totale costante - **ma per aumentare poi considerevolmente il gettito fiscale derivante dalla tassazione progressiva sui redditi, evitando così di ingigantire i tributi indiretti che, agendo in modo regressivo, vanno a colpire maggiormente i redditi più bassi, penalizzando le fasce di popolazione meno agiate a tutto vantaggio di quelle più agiate.**

Le obiezioni relative al rapporto tra “deduzione delle spese” e “gettito fiscale”.

Per quanto detto nei precedenti paragrafi è da considerare privo di valore giuridico, etico e sociale così come di spirito costituzionale, l'assunto secondo il quale, “consentendo la deduzione delle spese, si ridurrebbe il gettito fiscale”. Il sistema attuale presenta caratteristiche tali da porlo in netta contrapposizione con il disegno costituzionale, per cui andrebbe cambiato anche se trasformasse in oro il metallo. La cosa non solo può (e a questo punto DEVE..) essere fatta quanto prima, ma occorre farla considerando tutti i controlli incrociati e le verifiche da parte dell'Autorità che necessitano.

La storia fiscale del nostro paese, dal 1973 in poi, è un susseguirsi di fallimenti senza attenuanti, a fronte dei quali il rapporto Debito/Pil è salito di almeno 40 punti percentuali a causa del disavanzo che si è costantemente registrato nei conti dello stato. Pertanto

- 1. E' privo di giustificazione morale il fatto che il carico tributario imposto al singolo contribuente a fronte della pressione fiscale richiesta si sia abbato ininterrottamente e per la quasi totalità (88% almeno ma con valori massimi ben più alti...) solo sulle categorie dei Lavoratori Dipendenti e Pensionati.*
- 2. E' privo di giustificazione morale il fatto che si stia alzando il livello della tassazione indiretta (quella basata sui consumi) a valori impressionanti (22% di aliquota massima che va a colpire la stragrande maggioranza di beni, servizi e prestazioni anche di prima necessità).*
- 3. E' privo di giustificazione morale il fatto che sia consentita la “Doppia Imposizione” che, come abbiamo mostrato precedentemente, colpisce la sola categoria dei “Contribuenti Onesti”.*

Questo assunto, per quanto tanti intellettuali e cattedratici continuino ad usarlo nei loro ragionamenti, è anche privo di fondamento tecnico. La riprova matematica è, in parte, già nello studio che andiamo a presentare .

Chi presenta queste obiezione legate al gettito non considera che, attualmente, il fenomeno della INFEDelta' FISCALE è, purtroppo, una piaga diffusissima. La attuazione dell'Articolo 53, con l'immediato DOPPIO CONTROLLO (sulla denuncia del Contribuente e su quella/e di chi ha percepito le somme), rappresenta un elemento unico e non sostituibile da alcun controllo.

Detto in altre parole: L'UNICO SISTEMA IN GRADO DI EFFETTUARE, NELLO STESSO TEMPO, CONTROLLI FISCALI PER 24 ORE AL GIORNO, 7 GIORNI LA SETTIMANA, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ISOLE COMPRESE) E' IL CONTRIBUENTE CHE PAGA L'IVA SUGLI IMPORTI PAGATI, SI FA RILASCIARE LO SCONTRINO O LA FATTURA (O EFFETTUA IL PAGAMENTO CON STRUMENTI ELETTRONICI RIPORTANTI IL SUO CODICE FISCALE....) E METTE IN DENUNZIA UNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE (SE NON HA PAGATO CON STRUMENTI ELETTRONICI) .LO STATO NON DEVE FARE ALTRO CHE CHE FARE IL CONTROLLO INCROCIATO E “tirare le somme”.

Eppure, oggi abbondano i personaggi, per lo più di appartenenza a categorie del lavoro autonomo, che continuano a sostenere che è sbagliato il passaggio al sistema allargato delle deduzioni, così come i politici che si sbracciano per offrire questa o quella ricetta, come se Padri e Madri Costituenti avessero parlato a vuoto.

In alcuni casi, addirittura, sembra di leggere chiaramente la sfiducia, anche da parte di chi a parole difende la Costituzione, nel fatto che l'Articolo 53 sia da attuare..

Questo è il contesto in cui non può che essere il benvenuto un modello matematico che, utilizzando come parametri da un lato le aliquote del sistema attuale e dall'altro le aliquote contenute nella proposta di riforma della Associazione Articolo 53²², mostri cosa accade oggi e cosa accadrebbe se...

Va detto che, in assenza di dati analitici (l'Articolo 53, nella sua forma integrale non è mai stato applicato, cosa che rende semplicemente impossibile oggi il computo della Capacità Contributiva Effettiva dei singoli soggetti), una valutazione numerica dell'effetto della redistribuzione del carico fiscale può essere stimata sulla base dei fattori sociali di spesa, su modelli macro economici e su elementi che si possono estrarre dalle fonti ufficiali (MEF, Banca d'Italia, ISTAT) e dalle fonti di categoria, ovvero dalle elaborazioni dei vari centri statistici.

Non appena sarà introdotta la Riforma del Sistema Tributario su Base Costituzionale, i dati saranno disponibili dalla osservazione diretta degli importi mano mano registrati dalla Agenzia delle Entrate.

Quello che in questo documento tratteremo è essenzialmente un esame del meccanismo e dei suoi risultati attesi.

Descrizione del modello

I parametri di base

Il modello applica i seguenti punti della Proposta di Riforma del Sistema Tributario in senso Costituzionale preparata dal Centro Ricerche e Studi Atti della Costituente della Associazione "Articolo 53"

- Deduzione delle spese sostenute nell'anno e valide per la determinazione della Capacità Contributiva ai fini dell'Imposta sui redditi (IRE)
- Abrogazione degli Studi di Settore e dei regimi fiscali che basano la determinazione degli imponibili sul metodo induttivo/sintetico
- Aliquote fiscali per la determinazione della imposta progressiva sul reddito (IRE)

Importante rimarcare che la proposta prevede esplicitamente **il passaggio, per tutti i contribuenti, al metodo analitico/deduttivo/sistematico**.

Le tabelle 1 e 2 che seguono illustrano le **percentuali di deduzione** e **gli scaglioni relativi al calcolo della imposta** progressiva sulla base della Capacità Contributiva con le relative percentuali che sono utilizzati nel presente documento e rappresentano una elaborazione sperimentale dei valori contenuti a titolo indicativo nella attuale formulazione della Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale redatta da "Articolo 53".

<i>Valore complessivo certificato del Reddito lordo annuo effettivo</i>	<i>Percentuale di deduzione delle spese</i>
Inferiore a 15.000 Euro	100%
Oltre 15.000 e fino a 25.000 Euro	90%

²² Cfr.: "PROPOSTA di RIFORMA del SISTEMA TRIBUTARIO in SENSO COSTITUZIONALE" versione 3.0.6.5 - Ufficio Studi Articolo 53

Oltre 25.000 e fino a 40.000 Euro	80%
Oltre 40.000 e fino a 55.000 Euro	70%
Oltre 55.000 Euro	60%

Tabella 1 – Percentuali di deducibilità delle spese

Valore della Capacità Contributiva Effettiva		Percentuale sulla parte eccedente
Inferiore a 8.000 Euro	Esente	
Oltre 8.000 e fino a 10.000 Euro	€ 0	25%
Oltre 10.000 e fino a 15.000 Euro	€ 2.500	27%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	€ 3.850	31%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	€ 7.880	42%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	€ 19.220	45%
Oltre 75.000 e fino a 100.000 Euro	€ 28.220	47%
Oltre 100.000 e fino a 200.000 Euro	€ 39.845	48%
Oltre 200.000 Euro	€ 87.345	49%

Tabella 2 - Aliquote per la determinazione dell'imposta sul reddito (IRE)

NOTA: Come si vedrà di seguito, i dati delle tabelle 1 e 2 non devono assolutamente essere considerati come immutabili.

Per il sistema Tributario, infatti, i parametri fondamentali sono i seguenti:

1. Le percentuali di deduzione in funzione del reddito globale effettivo per ottenere la Capacità Contributiva Effettiva
2. Le aliquote progressive per il calcolo della Imposta sulla base della Capacità Contributiva^{23 24}
3. La aliquote IVA per la determinazione delle imposte indirette.
4. Il numero di contribuenti presenti sul territorio, di cui sono noti i redditi.

Il modello qui presentato accetta qualunque gruppo di aliquote e di percentuali, nella sezione "Parametri Base" del foglio di calcolo.

Sempre nella stessa sezione viene determinata l'aliquota media per l'IVA da considerare nel modello. va considerato un valore medio. I dati ISTAT 2012 sono i seguenti:

²³ Come vedremo in seguito, nel paragrafo "Progressività", il calcolo della Imposta dovrebbe essere garantito da una funziona continua, in modo da eliminare l'andamento "a gradini" dovuto agli scaglioni.. Esistono dei contributi in proposito.

²⁴ Atti della Costituente, seduta del 23/05/1947. On. Scoca.

"...La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi."

- Prodotti ad IVA agevolata od esente : 45 %
- Prodotti ad IVA ordinaria (21%) : 55 %

Considerando la seguente distribuzione, certamente peggiorativa, **si ottiene un'IVA media del 17% , che sarà usata nei conteggi**

<i>Aliquota IVA</i>	<i>Percentuale, sul totale degli acquisti, di articoli soggetti a questa aliquota</i>
4%	25%
10%	5%
22%	70%

Tabella 3 – Determinazione dell'Aliquota IVA media

<i>Percentuale di IVA media</i>	17%
--	-----

Nota

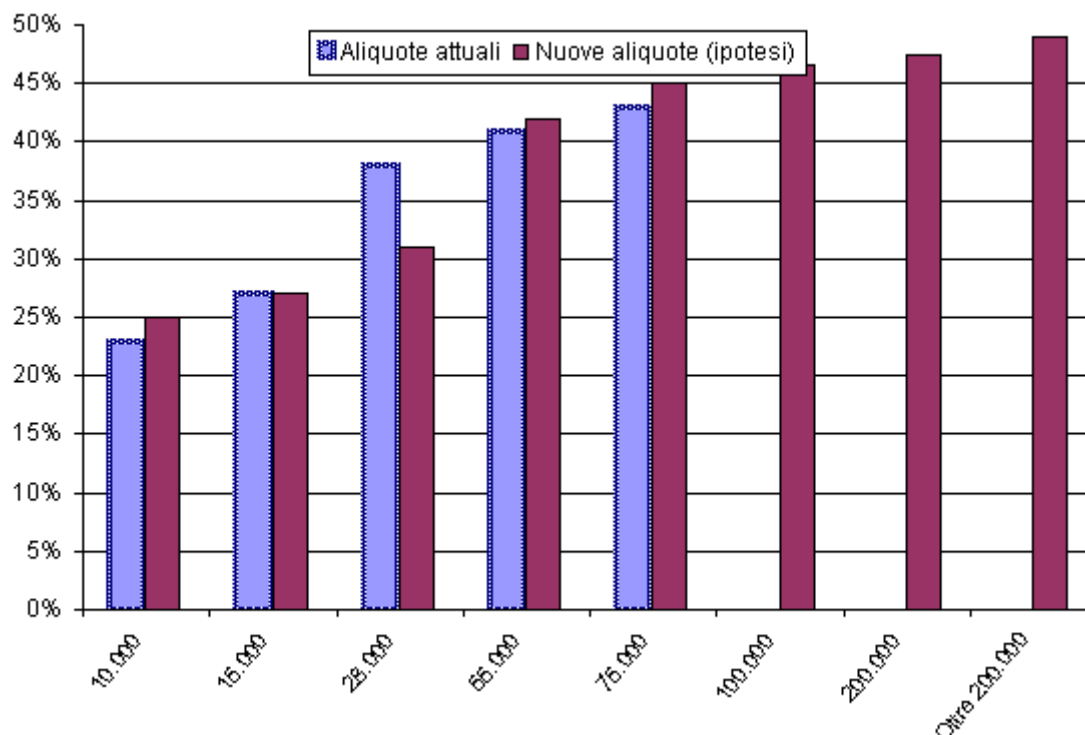
Il modello contiene, al suo interno, anche il calcolo delle imposte sulla base delle attuali norme, consentendo un confronto pur sempre qualitativo ma estremamente realistico fra i due sistemi.

Questo viene fatto automaticamente nel modello ma può essere fatto e testato manualmente nella sezione “Parametri Base”. In questo modo è possibile verificare l’effetto comparato delle diverse configurazioni rispetto alle aliquote attuali.

Abbiamo già introdotto, nei paragrafi precedenti, l’aspetto della “Progressività”, che troppi confondono con la “Proporzionalità”.

Ciò premesso, una crescita lineare delle imposte rispetto al valore della Capacità Contributiva Effettiva sarebbe punitiva per i redditi medio-alti tanto quanto la regressività lo è per i redditi bassi. La equità, dunque, rappresenta un compromesso fra le diverse esigenze.

La figura che segue descrive le aliquote dell’attuale sistema fiscale (in azzurro) confrontate con quelle che abbiamo ipotizzato per il nuovo sistema (in viola).



Considerazioni per il Carico Fiscale

Si potrebbe generare, guardando distrattamente la figura, la impressione che si vadano ad innalzare le tasse indiscriminatamente.

Occorre chiarire subito le DIFFERENZE SOSTANZIALI tra i due gruppi di aliquote

- Le aliquote dell'attuale sistema (quelle in azzurro) sono applicate al Reddito Globale Effettivo,
- **Le nuove aliquote** (quelle in viola) sono relative alla sola Effettiva Capacità Contributiva, che risulta a fronte della deduzione di TUTTE LE SPESE dichiarate deducibili secondo i parametri visti in tabella 1.
- Nell'attuale sistema, per quello che abbiamo visto, abbiamo da considerare tre componenti della imposta : le imposte Indirette (IVA) le imposte dirette (IRPEF) e la doppia imposizione (IRPEF sull'IVA) . Abbiamo anche visto anche che la combinazione di tassazione indiretta e doppia imposizione possono raggiungere livelli confrontabili , se non addirittura superiori, al livello della tassazione diretta sul reddito.
- **Nel caso del nuovo sistema**, consentendo la deduzione anche totale delle spese (comprehensive di IVA), si consente il riassorbimento dell'effetto regressivo delle imposte indirette e viene superata anche la vergogna delle doppia imposizione. **Questi, si badi bene, sono fattori automatici che agiscono quali che siano le aliquote IVA.** Se infatti esse dovessero essere aumentate, aumenterebbe anche l'importo dedotto. Questo fenomeno ha un effetto calmierante quindi sui fattori regressivi.
- La deducibilità e l'obbligo del controllo incrociato immediato agiscono anche come regolatori del mercato e come elementi calmieratori dei prezzi. Ad un aumento dei prezzi, infatti, corrisponde, per effetto della immediata attribuzione di somme maggiori al percettore, un aumento di Reddito Globale Effettivo e quindi una maggiore Capacità Contributiva Effettiva.

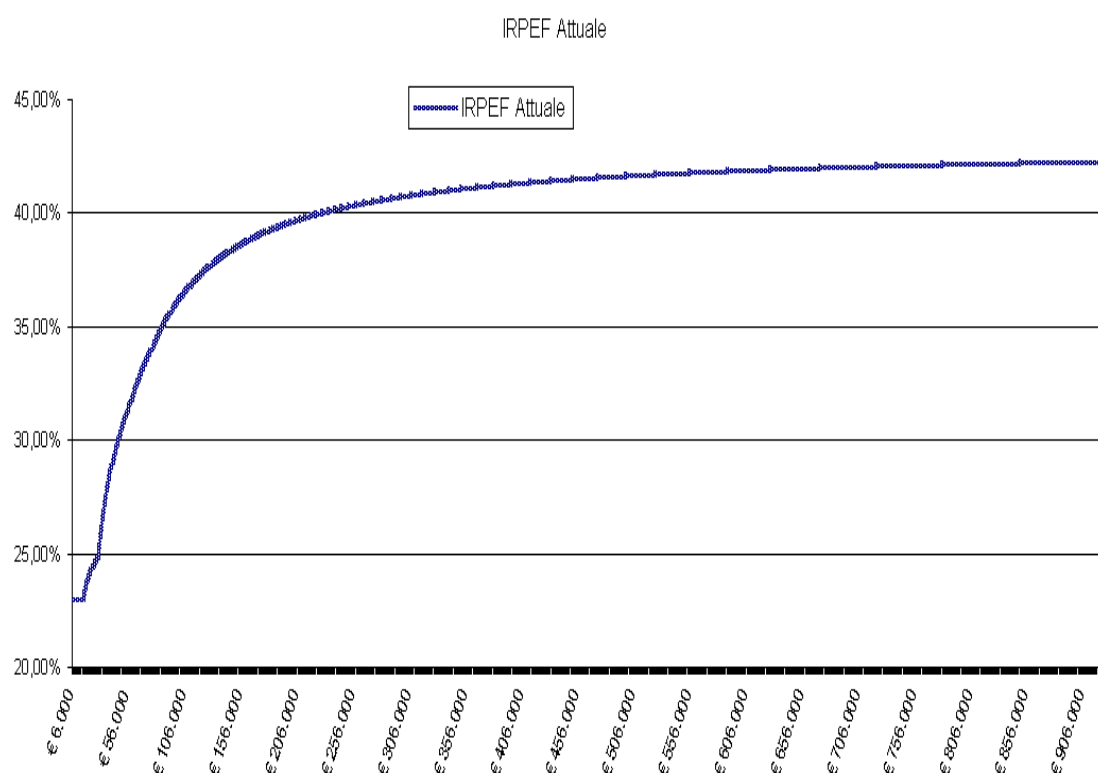
Si tratta di un risultato fondamentale, che realizza uno dei punti fissati dai costituenti, ovvero quello di ricondurre la tassazione globale a criteri di progressività. Significa anche effettuare, in sede di denuncia della Capacità Contributiva, un conguaglio di tutte le somme versate come concorso alle spese pubbliche.

Ecco perchè è del tutto plausibile, anzi necessario, che le aliquote destinate al nuovo sistema basato sulla Effettiva Capacità Contributiva siano superiori a quelle attuali.

Per avere una idea un pò più chiara di cosa significhi questo, proviamo a tracciare, per l'attuale sistema, la curva che, per ogni valore di reddito, calcola la incidenza percentuale della imposta. Per tracciare la curva basta calcolare, per vari importi, la imposta che ne deriva secondo gli scaglioni. Si determina poi la percentuale che questo valore di imposta rappresenta rispetto al reddito.

La percentuale raggiunge il 40% verso i 256.000 Euro, per diventare praticamente costante a partire da 506.000 Euro. fra 41 e 42%

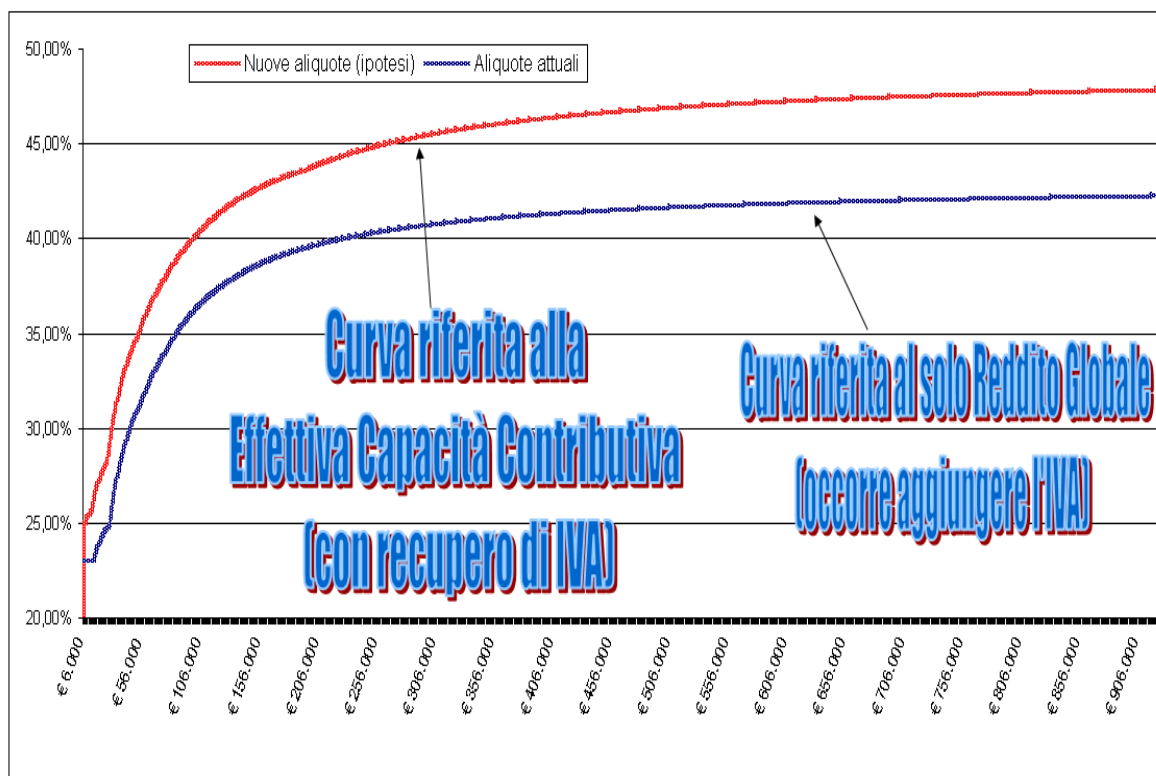
Ecco sotto come appare il grafico per il sistema attuale.



Nella figura che segue abbiamo aggiunto una curva. Quella in rosso è la curva che potrebbe caratterizzare il nuovo sistema.

Come vedremo,

1. a beneficiare di questa nuova forma di tassazione saranno i contribuenti onesti, ovvero quelli che si faranno rilasciare fatture e scontrini e, ovviamente, quelli che useranno gli strumenti di pagamento elettronici.
2. Le aliquote non sono costanti negli anni, ma andranno adattate alle percentuali dell'IVA da un lato ed alle necessità di pressione fiscale richiesta dall'altra



Esula dal presente studio, anche se auspichiamo che in futuro si affronti anche questa questione, una analisi delle alternative al sistema degli scaglioni rappresentate dall'impiego di modelli di interpolazione per determinare delle "curve di progressività". In questo modo, dato un valore di Effettiva Capacità Contributiva, risulterebbe immediatamente determinata, attraverso una funzione, la aliquota di tassazione.

Concludiamo rimarcando i punti fondamentali previsti dalla Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale :

1. la adozione di un unico modello per tutti i contribuenti.
2. la abrogazione delle leggi che determinano sistemi che fanno uso del metodo induttivo/sintetico per la determinazione degli imponibili o comunque sistemi forfettari di tassazione (ad esempio abrogazione della legge 331/1993 per gli Studi di Settore).
3. l'obbligo della dichiarazione, tra i redditi, anche dei redditi da capitale (azioni e transazioni) così' come di quelli derivanti da immobili (affitti etc..). Si tratta di abolire quindi i sistemi di tassazione attualmente impiegati per questi redditi (cedolari secche o tassazione forfettaria)
4. Il recupero a criteri di progressività di tutte le imposte dirette o indirette comunque versate nell'arco dell'anno a titolo di concorso alle Spese Pubbliche (IVA, ad esempio).
5. Semplificazione del quadro normativo tributario
6. Inasprimento delle pene per reati in ambito tributario e reintroduzione di fattispecie di reato oggi depenalizzate o depotenziate.
7. Introduzione massiccia dei sistemi di pagamento elettronici incentivandone l'uso e contemporaneamente disincentivando l'uso del contante.

Analisi degli scenari attraverso il modello

CASO A : Cosa accade con l'attuale sistema tributario

A1 : Due soli Acquirenti ed un Fornitore con Studio di Settore

Prendiamo il caso di **Paolo ed Andrea**, due contribuenti che hanno ciascuno redditi per 20.000 Euro e spese varie per un totale di 10.521 Euro. Si tratta di Acquirenti con soli Redditi Personali e Spese. L'IVA media è del 17% **C'è anche Ugo, il fornitore di entrambi.**

- Il primo (Paolo) è convinto che pagare e far pagare le tasse sia un dovere e quindi nell'arco dell'anno, indipendentemente da tutto, chiede fatture e scontrini. Nell'arco dell'anno ha pagato, 10.521 pari a 9.000 Euro di Prezzo base e 1.521 Euro di IVA
- Il secondo (Andrea) è convinto invece che, per come lo stato si comporta nei confronti dei contribuenti, è meglio tenersi i soldi invece che darli allo stato. Lui non chiede nè una fattura nè uno scontrino . Nell'arco dell'anno ha pagato solo 9.000 Euro di Prezzo base e nulla di IVA
- Il terzo (Ugo) , fa parte di una categoria che ha concordato con lo Stato uno studio di settore che prevede in 30.000 Euro il valore minimo (definito "congruo").

Al momento della denuncia, ecco quello che accade usando l'attuale sistema fiscale.

- **Paolo** che, nella migliore delle ipotesi, riesce a recuperare il 19% delle spese presentate in denuncia (1.999 Euro) , si ritrova con un reddito netto di 18.001 Euro, cui corrisponde una imposta di 4.260 Euro. **A parte la questione della "doppia imposizione" cui è purtroppo soggetto come persona onesta, alle imposte dirette vanno aggiunti i 1.521 Euro di IVA ²⁵.** Il suo concorso alle spese pubbliche è pari a 5.781 Euro. Se consideriamo i 20.000 Euro di reddito, si trova con 5.219 Euro di Risparmio finale (Reddito – (Spese+IVA) – Tasse) pari a $(20.000 - (9.000 + 1.521) - 4.260) = 5.219 \text{ Euro}$
- **Andrea è un Evasore Fiscale !** Nella situazione attuale, non ha versato neanche un Euro di IVA, si ritrova con un reddito netto pari al reddito lordo di 20.000 Euro, cui corrisponde una imposta di 4.800 Euro.
A differenza di Paolo, non è soggetto, a nessuna "doppia imposizione", dato che essa è purtroppo riservata, dall'attuale sistema fiscale, solo agli onesti .
Il suo concorso alle spese pubbliche è pari solo a 4.800 Euro. Se consideriamo i 20.000 Euro di reddito, si trova con 6.200 Euro di Risparmio finale (Reddito – (Spese+IVA) – Tasse) pari a $(20.000 - (9.000) - 4.800) = 6.200 \text{ Euro}$

La differenza è evidente !

Andrea riceve un indebito vantaggio di ben 981 Euro sull'onesto Paolo.

Si tratta del 19% ed anche più.

Abbiamo visto alcune cose che devono farci riflettere.

Innanzitutto nei confronti dello Stato:

- il contribuente "ONESTO e DILIGENTE", concorre alle spese pubbliche con **5.781 Euro** tra IRPEF, IVA e DOPPIA IMPOSIZIONE.

²⁵ Si noti che l'IVA versata da Paolo arriva allo Stato SE e SOLO SE tutti i soggetti della catena di distribuzione operano in modo trasparente. E' infatti possibile che dei di questi 1.521 Euro lo Stato non veda se non frammenti o, addirittura, nulla

- il contribuente “A NERO”, a parità di tenore di vita, concorre, con con solo **4.800 Euro** alle spese pubbliche.

Poi nei confronti degli altri contribuenti

- il contribuente “A NERO”, con l’accordo trovato con chi fornisce beni e servizi “a nero” si procura un INDEBITO vantaggio pari almeno al **19%**.

Purtroppo, guardando quello che “resta in tasca” sembra evidente che, nel caso del Sistema Tributario Attuale, il meccanismo è **PREMIANTE nei confronti di chi non si comporta bene nei confronti dello Stato**. Ovviamente - si potrebbe obiettare- si tratta di casi limite.

Ma, nella norma, sappiamo che

- la tendenza è proprio quella di NON chiedere giustificativi fiscali, se non nei casi in cui è possibile una sostanziosa deduzione.
- sovente il venditore “cerca” l’Accordo con il Cliente non solo defalcando l’IVA ma aggiungendo uno ulteriore sconto. Questo è il modo in cui riesce a ottenere una convergenza di interessi con l’acquirente, accordandosi per la chiusura “in NERO” della transazione. Analizzeremo il caso dello “Sconto” più avanti, ma è risaputo che si tratta di un malcostume che occorre combattere su molti fronti ma soprattutto su quelli della informazione e della deterrenza.

Il modello di Deduzioni presentato nella proposta di Articolo 53 (tabella 1) rappresenta, nel panorama generale, una felicissima intuizione dal momento che, **AUMENTANDO la percentuale di deduzione al DECRESCERE del reddito globale effettivo, si consente alle classi meno abbienti, quelle più soggette alle richieste di accordo per concludere transazioni in nero, di sottrarsi a questi tentativi di accordo sottobanco** e si evita di produrre sostanziali abbattimenti del gettito fiscale rispetto alla deduzione totale indiscriminatamente per tutti, indipendentemente dal reddito.

La immagine che segue mostra come lo strumento elettronico rappresenta questo caso.

Paolo	Reddito Lordo	€ 20.000	Andrea	Reddito Lordo	€ 20.000
	%Deduzione Spese Irate	€ 10.521		Spese	€ 9.000
	19% Deduzioni	€ 1.999		Deduzioni	€ 0
	Reddito netto	€ 18.001		Reddito netto	€ 20.000
	Imposta	€ 4.260		Imposta	€ 4.800
	Importo medio IVA	€ 1.521		Importo medio IVA	€ 0
	Imposta + IVA	€ 5.781		Imposta + IVA	€ 4.800
Risparmio			Risparmio		
Al netto delle spese			Al netto delle spese		
€ 15.740			€ 15.200		
€ 5.219			€ 6.200		

Ma cosa ne è di Ugo ?

Ugo è parte in causa dal momento che, essendo il fornitore di entrambi, non rilascia scontrini o fatture ad Andrea ed a Paolo le rilascia solo perchè lui le pretende.

*Ovviamente se esiste qualcuno che paga in nero beni o servizi, esiste almeno un soggetto che rifornisce in nero. La catena che dalla produzione va alla distribuzione, può interrompersi in qualunque punto e quindi fagocitare tutto o parte di quello che il contribuente onesto “pensa” di avere versato allo stato. **Questo ha, tra l’altro, una implicazione terribile: Per recuperare***

l'IVA evasa e pareggiare i conti dello stato dovranno essere previste ulteriori tasse, e queste ricadranno, ovviamente, anche sul povero Paolo che, quindi, si vedrà aumentare il carico fiscale.

Ugo introita effettivamente 18.000 Euro tra Paolo ed Andrea. In realtà da Andrea introita "a nero" mentre da Paolo incamera anche 1.521 Euro di IVA. Ammesso che denunci qualcosa, per l'IVA dovrà versare allo Stato solo la differenza fra quanto incassato e quanto versato ai fornitori.

Avendo uno studio di settore da 30.000 Euro, si trova in una situazione particolare: ha un reddito al di sotto del valore minimo concordato per il suo regime fiscale.

	Reddito Autonomo Effettivo	€ 18.000	€ 9.000	1
	Studio Settore	€ 30.000		
	Altri Redditi	€ 0		
	Reddito Dichiarato	€ 30.000		
	Spese Irate	€ 0		
	Deduzioni	€ 0	IVA	
	Reddito netto	€ 30.000	€ 1.521	
	Imposta	€ 7.720		
	Importo medio IVA	€ 0		
	Imposta + IVA	€ 7.720		
	Risparmio Sul Reddito Effettivo	€ 10.280		

A questo punto o versa 7.720 Euro di tasse o procede con il denunciare il reale importo, finendo con tutta probabilità sotto accertamento fiscale da parte della Agenzia delle Entrate. Di certo, il suo destino, al perdurare di questa condizione, è segnato. Nonostante il reddito basso, è costretto a versare le imposte e, si badi bene, anche gli anticipi, sulla base del reddito presunto e non su quello effettivo. E' anche probabile che Ugo decida di chiudere la attività.

Questo è il noto effetto dei meccanismi induttivi/sintetici.

Se Ugo potesse utilizzare il metodo analitico/deduttivo/sistematico, rilascerebbe le fatture a tutti i suoi acquirenti e denunciarebbe 18.000 Euro (quindi anche ad Andrea, ovviamente). In questo caso pagherebbe 4.260 Euro di imposta e dichiarerebbe una IVA in entrata pari a 3.042 Euro.

A2 : Più Acquirenti ed un Fornitore con Studio di Settore

Passiamo ora ad esaminare cosa accade se, anzichè **due soli clienti**, **Ugo avesse dieci clienti** . Ipotizziamo che solo qualcosa come il 30% di essi sia come Paolo, ovvero che chieda fatture e scontrini , e che il resto (circa il 70%) acquisti in nero .

Per quelli come Andrea e quelli come Paolo, ovviamente, tutto va come nel precedente caso, dal momento che ciascuno di loro si trova in una delle situazioni precedenti

Ma per Ugo la cosa cambia e molto. **Ugo** si trova infatti un reddito reale di 90.000 Euro, di cui 27.000 con fattura e 63.000 senza, uno studio di settore concordato di 30.000 Euro ed un'IVA incassata di 4.563 Euro. Il suo commercialista lo avverte che, stando così le cose, gli conviene denunciare il solo valore dello studio di settore.

A questo punto, avendo una parte fatturata pari all'incirca al valore minimo dello studio di settore, prepara delle fatture (false) per 3.000 Euro e denuncia il reddito minimo richiesto, versando 7.720 euro di imposta. **Quello che porta realmente a casa è 82.280 Euro !!!**

	Reddito Autonomo Effettivo	€ 90.000	€ 27.000	1
	Studio Settore	€ 30.000		
	Altri Redditi	€ 0		
	Reddito Dichiarato	€ 30.000		
	Spese Irate	€ 0		
	Deduzioni	€ 0	IVA	
	Reddito netto	€ 30.000	€ 4.563	
	Imposta	€ 7.720		
	Importo medio IVA	€ 0		
	Imposta + IVA	€ 7.720		
	Risparmio Sul Reddito Effettivo		€ 82.280	

Anche in questo caso abbiamo visto alcune cose che devono farci riflettere.

Innanzitutto nei confronti dello Stato

Ugo sta evadendo le tasse, secondo la legge. Ma è in linea con il valore minimo dello studio di settore concordato. Il sistema offre, in questo momento una sostanziale garanzia del 90% di non subire alcun accertamento. Abbiamo anche visto che, su questo tema, vi sono stati accordi in passato tra governo ed Associazioni di Categoria.

E, si badi bene, sono nella stessa maniera evasori anche quelli che, come Andrea, non hanno chiesto scontrino o fatture.

Ma, se si va a vedere i numeri, i vari Andrea hanno risparmiato ciascuno 981 Euro rispetto alla condizione di massima onestà di quelli che agiscono come Paolo. Ma così facendo, hanno consentito a quelli come Ugo di incamerare un bel pò di Euro in più.

Quanti ? E' presto detto

Se Ugo denunciasse tutto il reddito percepito, ovvero 90.000 Euro, avremmo la seguente situazione: Ugo verserebbe 31.870 Euro di imposta, ma porterebbe a casa, dopo aver assolto al suo dovere fiscale, 58.130 Euro.

	Reddito Autonomo Effettivo	€ 90.000	€ 90.000	1
	Reddito Dichiarato	€ 90.000		
	Spese Irate	€ 0		
	Deduzioni	€ 0	IVA	
	Reddito netto	€ 90.000	€ 15.210	
	Imposta	€ 31.870		
	Importo medio IVA	€ 0		
	Imposta + IVA	€ 31.870		
	Risparmio Sul Reddito Effettivo	€ 58.130		

Insomma, lo stato avrebbe visto $31.870 - 7.720 = 24.150$ Euro di tasse in più, oltre ad una IVA di 15.210 Euro contro 4.563

In totale, solo con questo scherzetto, sapete quanto ci ha rimesso lo stato ?

$$(31.870 - 7.720) + (15.210 - 4.563) = 34.797 \text{ Euro (di minore gettito)}$$

Quadro d'insieme

Arriviamo al quadro d'insieme che descrive il sistema fiscale attuale sulla base di quello che abbiamo visto in questo paragrafo

La immagine che segue illustra cosa emerge da un insieme di 10 acquirenti ed un tasso di fedeltà fiscale del 30%. E' immediato vedere che nascono due flussi economici separati. Si genera infatti una **economia sommersa**, legata ai flussi che avvengono "a nero", sfruttando la convergenza di interessi. Nel nostro esempio abbiamo ben **63.000 Euro** di movimenti "in nero".

Il valore complessivo della Economia osservata è data, ovviamente, dalla somma dei redditi denunciati da tutti, pari ai 230.000 Euro dichiarati (20.000 per ciascuno dei 10 acquirenti e 30.000 per lo studio di settore) rispetto ai 290.000 che invece sono presenti nel nostro modello.

Quindi stiamo parlando di un 27,39% del reddito generato dal sistema che però sfugge al Fisco.

Cittadini	ATTUALE SITEMA + STUDIO SETTORE	
10	SPESE AL NETTO DI IVA	€ 9.000
	IVA	€ 1.521
Fedeltà	IRPEF	€ 4.260
Fiscale	Totale _____	€ 14.781
30%	Sull'insieme dei Cittadini Fedeli (3)	€ 44.344
	IRPEF legata ai cittadini non fedeli	€ 4.800
	Sull'insieme dei Cittadini (7)	€ 33.600
	Economia osservata	€ 230.000
	Flussi "Sommersi"	€ 9.000
	Sull'insieme dei Cittadini (7)	€ 63.000
		27,39%
	Gettito Fiscale per la presente Configurazione:[58664] Euro	

Considerazioni

Sembra evidente che , in questa situazione, quale che sia il punto di vista (venditore o acquirente):

1. Gli aspetti di iniquità sono evidenti ed il più debole sembra destinato a soccombere.
2. Il meccanismo premia eccessivamente chi, approfittando del sistema, si procura un indebito vantaggio.
3. Se alla base si risparmia 10, man mano che si avanza verso l'alto nella catena di distribuzione, il vantaggio aumenta (anche di un fattore 10 o 100).

Come a dire che, chi alla base si accontenta di un piatto di lenticchie, prepara un bel piatto d'oro a chi sta sopra.

CASO B Cosa accade con il Sistema Tributario che attua l' Articolo 53 della Costituzione**B1 : Due soli Acquirenti ed un Fornitore**

Riprendiamo i soliti **Paolo ed Andrea**, i due contribuenti che hanno ciascuno redditi per 20.000 Euro e spese varie per un totale di 10.521 Euro. Si tratta di Acquirenti con soli Redditi Personali e Spese. L'IVA media è del 17% **C'è anche Ugo , il fornitore di entrambi.**

- **Paolo** sulla base del suo reddito, dalla tabella delle percentuali di deduzione, ricava 90%. Pertanto può dedurre dal reddito 9.469 Euro, ottenendo il valore di Effettiva Capacità Contributiva di 10.531 Euro, cui corrisponde una imposta di **2.643 Euro**. (contro i 4.260 del caso precedente).
Il suo concorso alle spese pubbliche è pari a 4.164 Euro. Se consideriamo i 20.000 Euro di reddito, si trova con **6.836 Euro** di Risparmio finale (Reddito – (Spese+IVA) – Tasse) pari a $(20.000 - (9.000 + 1.521) - 2.463) = 6.836 \text{ Euro}$
- **Andrea continua, nonostante tutto, ad essere un Evasore Fiscale !** Anche nella nuova situazione, non ha versato neanche un Euro di IVA e si ritrova con un reddito netto pari al reddito lordo di 20.000 Euro, cui corrisponde, con le nuove aliquote basate sulla capacità contributiva una imposta di **5.400 Euro** (contro i 4.800 precedenti).
Il suo concorso alle spese pubbliche è pari a 5.400 Euro. Se consideriamo i 20.000 Euro di reddito, si trova con 5.600 Euro di Risparmio finale (Reddito – (Spese+IVA) – Tasse) pari a $(20.000 - (9.000) - 5.400) = 5.600 \text{ Euro}$ (contro i 6.200 di prima)

La differenza è evidente, ma con segno invertito !

Paolo ha un GIUSTO vantaggio di 1.236 Euro sul disonesto Andrea.

Grazie alle aliquote messe in campo, il vantaggio derivante dalla onestà è del +18%

Notiamo anche che a Paolo restano in tasca, grazie al nuovo sistema , ben 1.617 Euro in più rispetto al caso precedente

La immagine che segue mostra come lo strumento elettronico rappresenta questo caso.

Paolo			
Reddito Lordo	€ 20.000		1,0
%Deduzione	Spese Irate	€ 10.521	
90%	Deduzioni	€ 9.469	
	Capacità Contributiva	€ 10.531	
	Imposta	€ 2.643	
	Importo medio IVA	€ 1.521	€ 1.521
	Imposta + IVA	€ 4.164	€ 4.164 50%
	Risparmio	€ 17.357	€ 1.617
	Al netto delle spese	€ 6.836	€ 1.617

Andrea			
Reddito Lordo	€ 20.000		1
Spese	€ 9.000	0%	
Deduzioni	€ 0		
	Capacità Contributiva	€ 20.000	
	Imposta	€ 5.400	
	Importo medio IVA	€ 0	€ 0
	Imposta + IVA	€ 5.400	€ 5.400 50%
	Risparmio	€ 14.600	
	Al netto delle spese	€ 5.600	

La questione “Sconto Addizionale” ed il Contrasto della “Convergenza di Interessi”

Una delle cose che molti paventano è che compratore e venditore si mettano d'accordo per uno sconto aggiuntivo che il venditore potrebbe riconoscere a fronte della rinuncia al rilascio della ricevuta fiscale (Convergenza di interessi). In genere lo sconto si aggira in livelli che vanno dal 5 al 10%

La convenienza reciproca è ovviamente questione innanzitutto di onestà e di cultura, ma dal punto di vista tecnico è anche funzione dei parametri del sistema e degli elementi di deterrenza.

Nel nostro modello, con le aliquote indicate, il punto di convenienza si posiziona ad uno sconto aggiuntivo del **16%**.

Come si nota nella immagine sotto, se Ugo (il fornitore) proponesse ad Andrea (l'acquirente) un ulteriore sconto del **16%**, tecnicamente vi sarebbe la possibilità del raggiungimento di un accordo per chiudere la transazione “in nero”. Andrea, infatti, oltre a non pagare IVA, verserebbe non già 9.000 Euro, ma solo 7.759 .

	Reddito Lordo	€ 20.000		5
	Spese	€ 7.759	16%	
	Deduzioni	€ 0		
	Capacità Contributiva	€ 20.000	Andrea	
	Imposta	€ 5.400		
	Importo medio IVA	€ 0	€ 0	
	Imposta + IVA	€ 5.400	€ 5.400	50%
	Risparmio	€ 14.600		
	Al netto delle spese	€ 6.841		
	Reddito Lordo	€ 20.000		5,0
%Deduzione	Spese Ivate	€ 10.521		
90%	Deduzioni	€ 9.469		
	Capacità Contributiva	€ 10.531	Paolo	
	Imposta	€ 2.643		
	Importo medio IVA	€ 1.521	€ 1.521	
	Imposta + IVA	€ 4.164	€ 4.164	50%
	Risparmio	€ 17.357		
	Al netto delle spese	€ 6.836		
	Cosa accade alle persone ONESTE ?	0%	-€ 6	

Rinunciare al 16% del guadagno rappresenta certamente una perdita abbastanza sensibile per il venditore, ma non impossibile.

Per capire come affrontare la questione, occorre rifarsi ai principi costituzionali alla base della imposizione e del ruolo attribuito dai Costituenti alle due componenti della imposizione (Diretta ed Indiretta).

Il segreto è, infatti, nel rafforzamento della PROGRESSIVITÀ' della imposta.

Si deve pertanto agire sulle aliquote. Riprendendo la Tabella 2, portiamo al **38%** la aliquota relativa al terzo scaglione e vediamo se questo rende la vita difficile all'evasore.

Valore della Capacità Contributiva Effettiva		Percentuale sulla parte eccedente
Inferiore a 8.000 Euro	Esente	
Oltre 8.000 e fino a 10.000 Euro	€ 0	25%
Oltre 10.000 e fino a 15.000 Euro	€ 2.500	27%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	€ 3.850	38%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	€ 8.790	42%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	€ 20.130	45%
Oltre 75.000 e fino a 100.000 Euro	€ 29.130	47%
Oltre 100.000 e fino a 200.000 Euro	€ 40.755	48%
Oltre 200.000 Euro	€ 88.255	49%

Tabella 2 - Aliquote per la determinazione dell'imposta sul reddito (IRE)

Come dimostra la figura che segue, con questo nuovo gruppo di aliquote, anche uno sconto aggiuntivo del 16% non è più sufficiente in quanto resta un 5% di vantaggio per chi chiede giustificativi fiscali.

Paolo, la persona fiscalmente fedele ha, infatti, ancora un buon margine per non rischiare.

Ugo, il fornitore, difficilmente potrà offrire uno sconto ulteriore del 23-24% per "ingolosire" Andrea.

Se consideriamo che la Evasione Fiscale, come la Illegalità, sono pervasive e pericolosissime, dal momento che, anche se assorbite a dosi minime, provocano rapidamente assuefazione, è anche vero che meccanismi come questi favoriscono, in tempi brevissimi, l'instaurarsi e l'affermarsi di buone pratiche.

La figura che segue illustra graficamente quanto abbiamo appena espresso.

	Reddito Lordo	€ 20.000		0
	Spese	€ 7.759	16%	
	Deduzioni	€ 0		
	Capacità Contributiva	€ 20.000		
	Imposta	€ 5.750		
	Importo medio IVA	€ 0	€ 0	
	Imposta + IVA	€ 5.750	€ 5.750	0%
	Risparmio	€ 14.250		
	Al netto delle spese	€ 6.491		
	Reddito Lordo	€ 20.000		2,0
%Deduzione	Spese Irate	€ 10.521		
90%	Deduzioni	€ 9.469		
	Capacità Contributiva	€ 10.531		
	Imposta	€ 2.643		
	Importo medio IVA	€ 1.521	€ 1.521	
	Imposta + IVA	€ 4.164	€ 4.164	
	Risparmio	€ 17.357	€ 1.617	
	Al netto delle spese	€ 6.836	€ 1.617	
	Cosa accade alle persone ONESTE ?	5%		€ 344

Andrea

Paolo

Ulteriore sconto offerto dal venditore

Soglia di sconto per la Convergenza di interesse : 21%

Vantaggio ulteriore per chi è fiscalmente fedele

In questa situazione occorre che il venditore arrivi addirittura ad un **21% di sconto aggiuntivo** perchè il compratore possa anche solo valutare l'ipotesi di non chiedere la ricevuta.

Ma possiamo spingerci anche oltre ragionando stavolta sulle aliquote dell'IVA.

Ricordiamo due passi dei Costituenti

Atti della Costituente, seduta del 23/05/1947. On. Scoca.

"...La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi."

"... Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica, che sarebbe, almeno per ora, esperimento pericoloso...."

NOTA;

Se operiamo la riduzione dell'aliquota massima dell' IVA dal 22% al 18% , come auspicabile per ottenere una effettiva ripartenza dei consumi, la soglia si alzerebbe addirittura al 24% .

<i>Aliquota IVA</i>	<i>Percentuale, sul totale degli acquisti, di articoli soggetti a questa aliquota</i>
4%	25%
10%	5%
18%	70%

Tabella 3 – Determinazione dell'Aliquota IVA media

<i>Percentuale di IVA media</i>	14%
---------------------------------	-----

Considerazioni

La Progressività, usata correttamente, rappresenta lo strumento più adatto per ottenere un sistema Equo, e Fiscalmente all'avanguardia.

B2 : Più Acquirenti ed un Fornitore

Passiamo ora ad esaminare cosa accade, nel nuovo sistema , quando il nostro fornitore Ugo ha dieci acquirenti.

Sappiamo che, per i singoli personaggi che si comportano come Paolo ed Andrea, le cose vanno come nel caso B1 appena trattato.

Il fornitore, Ugo, invece, può tentare di “convincere” quelli che, come Andrea, possono essere interessati a uno sconto addizionale. Abbiamo visto che può farlo arrivando a sconti pari quasi al 25%. Ovviamente non è da escludere che siano quelli come Andrea che chiedono di poter pagare meno. Per quelli come Paolo, ovviamente, non c'è sconto che tenga, dato che hanno capito perfettamente che il sistema ha tutte le garanzie di EQUITÀ' e PROGRESSIVITÀ' e che consente al contribuente di ottenere giustizia fiscale direttamente in sede di denuncia della Capacità Contributiva.

Quelli come Paolo hanno capito che questo è il modo giusto per sostenere lo stato.

Ovviamente, e non è solo la matematica a dirlo, più persone si allineeranno alle posizioni di Paolo, più il sommerso emergerà.

Con il modello possiamo calcolare cosa accade man mano che la percentuale di persone che si comportano come Paolo aumenta.

Ne viene fuori il grafico che vediamo nella immagine che segue (GRAFICO A) che illustra il confronto, in funzione del numero di contribuenti che, come Paolo, si comportano in modo fedele, fra la situazione analizzata nel caso “A2- Più Acquirenti ed un Fornitore con Studio di Settore” , in grado di generare il gettito fiscale indicato dalla linea “Attuale Sistema”, ed il nuovo sistema che abbiamo descritto²⁶.

Per l'esempio analizzato, il gettito previsto con il nuovo sistema (la curva rossa) è in aumento costante rispetto al gettito, nelle stesse condizioni, dato dal sistema attuale.

Si nota anche come cresce la componente legata al fornitore, man mano che gli acquirenti portano in deduzione le spese (che diventano immediatamente reddito per chi riceve le somme) . Il punto finale è quello in cui ancora un 5% di persone, per vari motivi, continueranno ad usare il

²⁶ Si noti bene che il modello, per essere in grado di tracciare la realtà, deve prevedere che un certo numero di contribuenti continui ad accettare accordi con la controparte (Livello fisiologico di Evasione Fiscale) .

circuito del sommerso (occorre ammettere che esisterà comunque una evasione fisiologica...) mentre il 95% si sarà abituato alle nuove regole

In presenza dei fenomeni redistributivi che abbiamo descritto, l'andamento delle componenti del gettito, sono ben equilibrate fra i contribuenti e, cosa importante, sono in grado di alternarsi nel tempo, secondo il principio della "Alternanza nel concorso alle spese pubbliche"

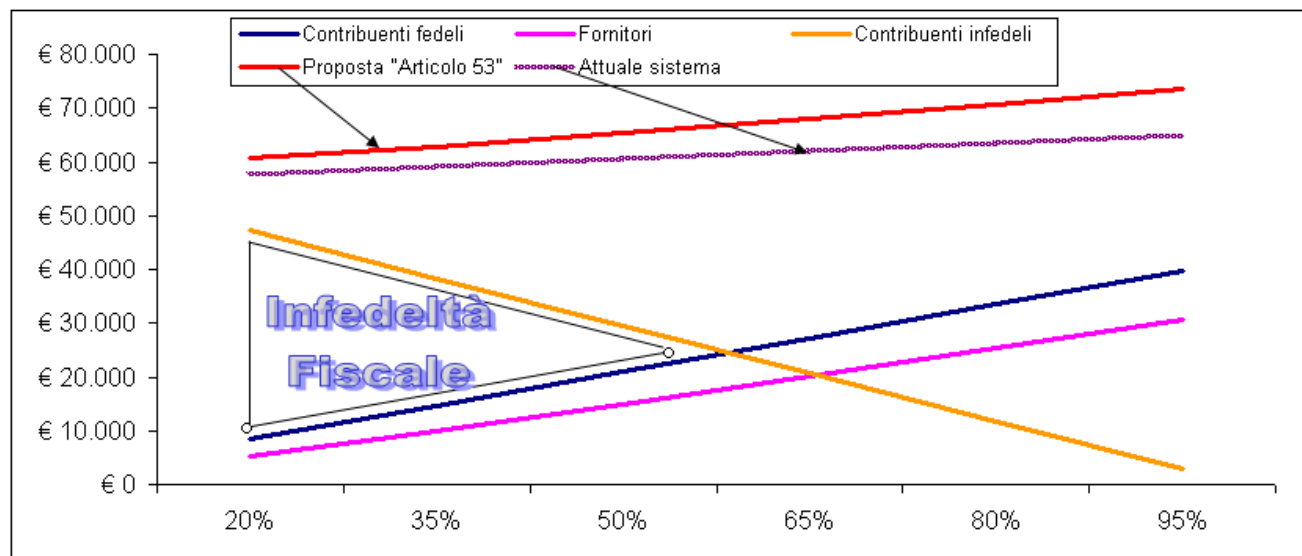


GRAFICO A

E' interessante, a questo proposito, confrontare l'andamento appena documentato con quello osservabile considerando solo l'attuale sistema fiscale con tutti i limiti che comporta. (GRAFICO B)
Si nota come il gettito non risulta assolutamente equilibrato nelle sua componenti e che il reddito misurato non è quello che realmente sta transitando nel sistema.

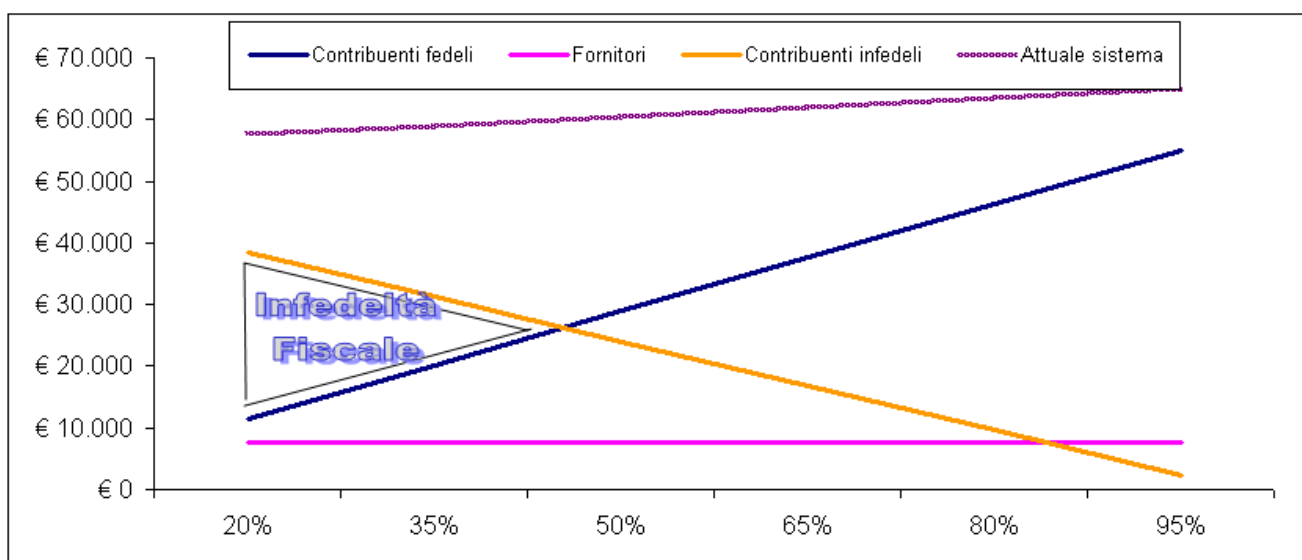


GRAFICO B

La figura che segue illustra, sempre nel caso di 10 persone ed un fornitore, il confronto numerico fra le situazioni applicando il sistema attuale e quello proposto dalla Associazione "Articolo 53".

Siamo nella ipotesi assolutamente analoga fra i due scenari. in cui solo il 30% dei contribuenti decidano di farsi rilasciare i giustificativi fiscali, mentre il 70% continua a pensare che "nero è bello".

Notiamo che , anche in questa situazione, l'introito per l'Erario è più alto adottando il sistema basato sull'Articolo 53

MAGGIORE GETTITO PER L'ERARIO=IRPEF +IVA					
			€ 2.404		4,10%
			€ 58.664		€ 7.000
IVA	€ 4.563	€ 54.101	IRPEF	IVA	€ 4.563
			€ 61.068		€ 56.505
ATTUALE SITEMA + STUDIO SETTORE			NUOVO SISTEMA		

Si noti che il modello fornisce questo risultato nonostante la ipotesi applicata sia la più nefasta, ovvero che il 70% dei contribuenti riesca ancora a effettuare transazioni a nero, trovando accordo con il fornitore.

In questo caso, infatti, nel nuovo sistema, Ugo, il fornitore, sarebbe in grado (ma sappiamo che non ha possibilità di farlo...) di denunciare infatti solo 27.000 Euro, addirittura meno di quanto aveva prima come studio di settore (30.000 Euro).

Eppure, anche in una situazione "LIMITE", grazie alle aliquote che garantiscono una effettiva progressività al nuovo sistema, il gettito risulta addirittura maggiore del 4.1%.

Proponiamo, per le tre tipologie di contribuenti viste (Paolo, Andrea, Ugo), il confronto PRIMA-DOPO, che mette in luce le differenze tra il sistema attuale e quello basato sulla attuazione dell'Articolo 53 della Costituzione.

Notiamo abbastanza facilmente alcuni elementi importanti :

- **le persone Oneste (quelli che si comportano come Paolo) hanno un beneficio netto pari a 1.617 Euro di imposte in meno rispetto al sistema attuale !!!!**
- le persone che fanno acquisti in NERO (quelli che si comportano come Andrea) versano 950 Euro in più di imposte

Nella figura che segue, riportiamo il confronto fra la Situazione del contribuente FEDELE nell'attuale sistema e nel Sistema che applica la Proposta di Riforma del Sistema Tributario su Base Costituzionale. E' facile comprendere quanto il nuovo sistema, basato sulla Costituzione, premi la Fedeltà del Cittadino in ogni aspetto, consentendogli di risparmiare addirittura 1.617 Euro in più, ovvero molto più di qualunque riforma o manovra che la politica possa aver presentato.....

ATTUALE SITEMA + STUDIO SETTORE				NUOVO SISTEMA			
	Reddito Lordo	€ 20.000	3		Reddito Lordo	€ 20.000	3,0
%Deduzione	Spese Iivate	€ 10.521		%Deduzione	Spese Iivate	€ 10.521	
19%	Deduzioni	€ 1.999		90%	Deduzioni	€ 9.469	
	Reddito netto	€ 18.001			Capacità Contributiva	€ 10.531	
	Imposta	€ 4.260			Imposta	€ 2.643	
	Importo medio IVA	€ 1.521	€ 1.521		Importo medio IVA	€ 1.521	€ 1.521
	Imposta + IVA	€ 5.781	€ 5.781 30%		Imposta + IVA	€ 4.164	€ 4.164 30%
Risparmio € 15.740				Risparmio € 17.357 € 1.617			
Al netto delle spese € 5.219				Al netto delle spese € 6.836 € 1.617			

Nella figura che segue, riportiamo il confronto fra la Situazione del contribuente INFEDILE nell'attuale sistema e nel Sistema che applica la Proposta di Riforma del Sistema Tributario su Base Costituzionale.

E' facile comprendere quanto il nuovo sistema, basato sulla Costituzione, penalizzi nei fatti i comportamenti infedeli. E, si badi bene, è direttamente in sede di denuncia che avviene tutto, senza che lo Stato debba effettuare operazioni particolari. **Nella Redistribuzione del Carico Fiscale a forte impronta Progressiva, dunque, vi è il segreto per lo sviluppo di buone pratiche.**

ATTUALE SITEMA + STUDIO SETTORE					NUOVO SISTEMA				
Andrea	Spese	€ 9.000			Spese	€ 9.000	0%		Andrea
	Deduzioni	€ 0			Deduzioni	€ 0			
	Reddito netto	€ 20.000			Capacità Contributiva	€ 20.000			
	Imposta	€ 4.800			Imposta	€ 5.750			
	Importo medio IVA	€ 0	€ 0		Importo medio IVA	€ 0	€ 0		
	Imposta + IVA	€ 4.800	€ 4.800	70%	Imposta + IVA	€ 5.750	€ 5.750	70%	
	Risparmio	€ 15.200			Risparmio	€ 14.250			
	Al netto delle spese	€ 6.200			Al netto delle spese	€ 5.250			

Ecco infine il confronto fra la Situazione del fornitore nell'attuale sistema e nel Sistema che applica la Proposta di Riforma del Sistema Tributario su Base Costituzionale.

Per quanto abbiamo appena indicato, è CORRETTO ipotizzare (e, si badi bene, in via assolutamente cautelativa...) , che **NON MENO del 40% dei contribuenti SEMPLICEMENTE MANTERRA' la strada della Fedeltà Fiscale passando dal vecchio al nuovo sistema.**

Noi supponiamo che, nel corso dei primi anni del nuovo sistema tributario, il dato reale salirà da un iniziale 55-60% attestandosi ad un 70-75% dei primi due anni. La tendenza del dato sarà poi quella di crescita fino al 90%.

NOTA

Benchè i rapporti e le analisi presentate dalla Agenzia delle Entrate, a nostro avviso, hanno sempre sottostimato il fenomeno della Evasione Fiscale auspichiamo che NON MENO DEL 40% dei contribuenti sia oggi fiscalmente FEDELE. Diversamente, in aggiunta alle iniquità, agli aspetti di incostituzionalità ed alle falle del sistema, saremmo già al tracollo contabile.

Sotto questa ipotesi (non meno del 40% di contribuenti fiscalmente fedeli) abbiamo quindi predisposto il confronto per Ugo, il fornitore, su una ipotesi di 50% di contribuenti fedeli

Come si vede dalla immagine sotto, dai 7.720 Euro oggi versati come concorso alle spese pubbliche, Ugo passa a 15.309.

Qualcuno sobbalzerà sulla sedia osservando che il concorso alle spese pubbliche per Ugo sostanzialmente è raddoppiato ma, si badi bene, non di ingiustizia si tratta. Sta solo agendo il principio di REDISTRIBUZIONE del CARICO FISCALE.

I dati mostrano che, a partire dal 1974, ovvero dal momento dell'ingresso del sistema tributario che oggi abbiamo, basato sulla legge 600/73, le tasse per i soli Lavoratori a Reddito Fisso RADDOPPIARONO.

Come abbiamo detto nel paragrafo *"Il principio della "alternanza del sostegno fiscale nel concorso alle spese pubbliche"*, nel nostro paese non si è mai innescato quel sano fenomeno di "alternanza", che invece viene attivato ed alimentato in modo AUTOMATICO come conseguenza immediata della Attuazione dell'Articolo 53 (Democrazia Fiscale).

E, si badi bene, nell'esempio che riportiamo, solo una parte del reddito reale (il 50%) viene ad emergere, dal momento che, nelle nostre ipotesi, Ugo sembra in grado di trovare, nonostante tutto, un 50% di persone cui proporre un accordo fiscale, **rinunciando magari addirittura al 21-25% del guadagno (abbiamo visto che solo con sconti di questa entità si riesce a superare il forte contrasto di interessi imposto dalla Progressività introdotta dal sistema basato sulla attuazione della Costituzione) .**

Le spese messe in denuncia dalle tante persone che, come Paolo, sono fiscalmente fedeli, fanno comunque lievitare in modo automatico (grazie al fatto che sarà introdotto l'obbligo dei controlli on-line con verifica incrociata immediata) il reddito di Ugo dai 30.000 Euro dello studio di settore a 46.064 Euro.

ATTUALE SITEMA + STUDIO SETTORE				NUOVO SISTEMA			
	Reddito Autonomo Effettivo	€ 92.128	€ 46.064	1	Reddito Autonomo Effettivo	€ 92.128	1
	Studio Settore	€ 30.000			Riduzione ammissibile	0%	
	Altri Redditi	€ 0			Altri Redditi	€ 0	
	Reddito Dichiarato	€ 30.000			Reddito Dichiarato	€ 46.064	50,0%
	Spese Irate	€ 0			Spese Irate	€ 0	
	Deduzioni	€ 0	IVA		Deduzioni	€ 0	
	Reddito netto	€ 30.000	€ 6.541		Capacità Contributiva	€ 46.064	50,0%
	Imposta	€ 7.720			Imposta	€ 15.309	
	Importo medio IVA	€ 0	€ 0		Importo medio IVA	€ 0	€ 0
	Imposta + IVA	€ 7.720	€ 7.720		Imposta + IVA	€ 15.309	€ 15.309
Risparmio Sul Reddito Effettivo € 84.408				Risparmio Sul Reddito Effettivo € 76.818			

Quadro d'insieme

Tracciamo, anche in questo caso, il quadro d'insieme sulla base di quello che abbiamo visto in questo paragrafo. Supponiamo di avere un tasso di fedeltà pari al 50%. Per capire cosa accade, basta riproporre le due situazioni PRIMA e DOPO... Le figure si commentano da sole..

Cittadini	ATTUALE SISTEMA + STUDIO SETTORE		Cittadini	NUOVO SISTEMA	
10	SPESE AL NETTO DI IVA	€ 9.000	10	SPESE AL NETTO DI IVA	€ 9.000
	IVA	€ 1.521		IVA	€ 1.521
Fedeltà	IRPEF	€ 4.260	Fedeltà	IRPEF	€ 2.643
Fiscale	Totale	€ 14.781	Fiscale	Totale	€ 13.164
50%	Sull'insieme dei Cittadini Fedeli (5)	€ 73.906	50%	Sull'insieme dei Cittadini Fedeli (5)	€ 65.822
	IRPEF legata ai cittadini non fedeli	€ 4.800		IRPEF legata ai cittadini non fedeli	€ 5.750
	Sull'insieme dei Cittadini (5)	€ 24.000		Sull'insieme dei Cittadini (5)	€ 28.750
	Economia osservata	€ 230.000		Economia osservata	€ 245.000
	Flussi "Sommersi"	€ 9.000		Flussi "Sommersi"	€ 9.000
	Sull'insieme dei Cittadini (5)	€ 45.000		Sull'insieme dei Cittadini (5)	€ 45.000
	Rapporto sommerso su globale	19,57%		Rapporto sommerso su globale	18,37%
	Gettito Fiscale per la presente	Configurazione:[60627] Euro		Gettito Fiscale per la presente	Configurazione:[64481] Euro
				Variazione	6,5%
				Variazione	0,0%
				Variazione	-6,1%

Notiamo come la economia Sommersa sia in decrescita a favore di quella osservata, sottoposta a imposte.

CONCLUSIONE

Al termine di questo documento riteniamo di aver mostrato, con il rigore di un modello matematico, come la Riforma del Sistema Fiscale su Base Costituzionale, attuando l'Articolo 53, sia in grado di rispondere alle esigenze di GIUSTIZIA, EQUITÀ e TRASPARENZA del sistema.

Abbiamo visto che, invece, il Sistema Fiscale attuale, quello che deriva dal patto del 1973, presenta caratteristiche che lo rendono in contrasto con il disegno costituzionale e che rendono inevitabile quanto non rinviabile un cambiamento epocale.

Abbiamo anche mostrato come la determinazione della CAPACITÀ CONTRIBUTIVA EFFETTIVA effettuata mediante la DEDUZIONE delle SPESE dai REDDITI EFFETTIVI GLOBALI e la PROGRESSIVITÀ del sistema sono gli elementi che non solo rendono nuovamente EQUILIBRATO IL SISTEMA ma soprattutto consentono al sistema paese di reagire in modo automatico alle fluttuazioni economiche, consentendo il reperimento delle risorse economiche finanziarie per fare fronte alle spese pubbliche in modo equo e solidale.

Abbiamo visto che, anche con solo il 40% di Contribuenti Fiscalmente Fedeli, il sistema mostra chiari vantaggi per lo Stato, consideriamo chiusa la questione con chi obietta che il passaggio al sistema indicato dall'Articolo 53 porterebbe ad una riduzione del gettito Fiscale.

Invitiamo tutti, cittadini a meditare su quanto emerge da questo studio.

Essere cittadini implica essere fedeli al “*patto di cittadinanza*” costituito dalla Costituzione e, in particolare, il politico ed il legislatore sono soggetti alla Costituzione in quanto hanno l'obbligo giuridico e morale di costruire leggi in linea con il disegno Costituzionale e di mantenerle tali nel tempo, evitando derive di ogni genere.

Bibliografia

Ufficio Studi Articolo 53	Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale
Ufficio Studi Articolo 53	CONSIDERAZIONI PER UNA RIFORMA TRIBUTARIA IN SENSO COSTITUZIONALE
Ufficio Studi Articolo 53-ARDeP	Anna Paschero: Presentazione della Proposta di riforma del sistema tributario su base costituzionale (ARDeP gennaio 2012)
Ufficio Studi Articolo 53-ARDeP	Atti del Convegno “Fisco, evasione, debito pubblico” . Firenze, 26- Febbraio 2011
Atti della Assemblea Costituente	Verbale della Seduta CXXX-23 Maggio 1947
A CURA DELLA FONDAZIONE DON LORENZO MILANI E DEL CIRCOLO ARCI R. ANDREONI	FISCO: La Costituzione Tradita - RENDIAMO LA PAROLA AI NOSTRI PADRI COSTITUENTI
Ufficio Studi Articolo 53	Atti del Convegno “Fisco, evasione, debito pubblico” . Firenze, 26- Febbraio 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ISTAT, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Banca d’Italia	Economia non osservata e flussi finanziari - Rapporto Finale (21.07.2011)
Ufficio Studi Articolo 53	Le Implicazioni del Primo Comma dell’Articolo 53 della Costituzione
Ufficio Studi Articolo 53	La figura dell’ On. Salvatore Scoca attraverso la lettura degli atti della Assemblea Costituente
Ufficio Studi Articolo 53	L’ Articolo 53 nella Storia del Nostro Paese
Michele Di Branco -Luca Piana	Inchiesta: I Dannati dell’IRPEF (L’Espresso – 23 giugno 2011)
Paolo Biondani – Luca Piana	Inchiesta: Chi è più Libero di Evadere (L’Espresso – 22 gennaio 2009)

Appendici

1- Dati ISTAT e Agenzia delle Entrate

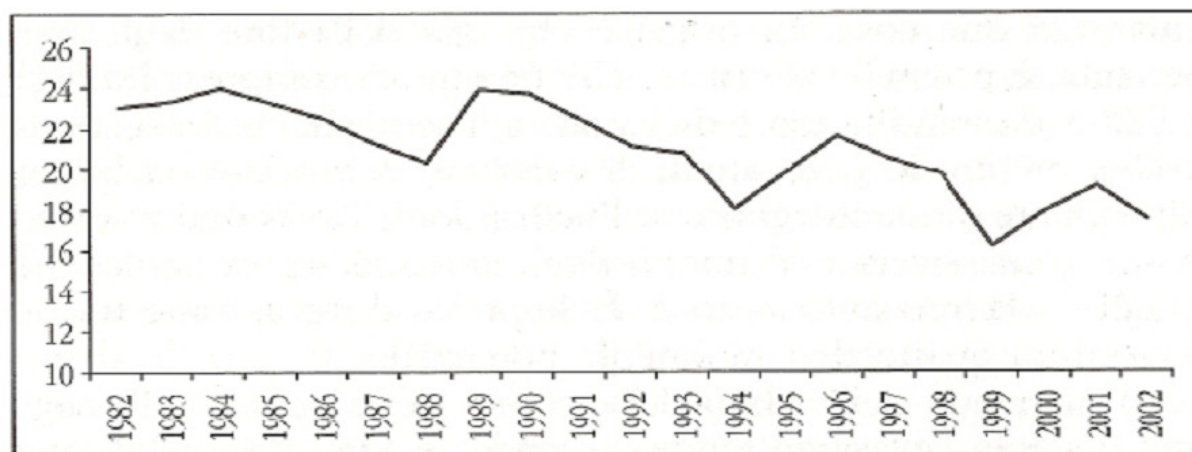


FIG. 1. Evasione della base imponibile dell'Iva in rapporto al Pil (%) tra il 1982 e il 2002.

Fonte: Ufficio studi Agenzia delle Entrate, 2006.

TAB. 3. Intensità dell'evasione dell'Irap per macrosettore (valori percentuali). Media nel periodo 1998-2002

Macrosettore	Intensità dell'evasione Irap (base imponibile evasa/base dichiarata)
Agricoltura	70,57
Commercio	54,58
Servizi alle imprese	46,41
Servizi alle famiglie	41,89
Costruzioni	23,82
Industria	9,24

Fonte: Ufficio studi Agenzia delle Entrate, 2006.

2- Dati ISTAT 2012

- Prodotti ad IVA agevolata od esente : 51,6%
- Prodotti ad IVA ordinaria (21%) : 48,4%

IVA al 4% : generi alimentari di prima necessità; stampa quotidiana, periodica e libri; opere per abbattimento barriere architettoniche.

IVA al 10% : alberghi, bar, ristoranti,; determinati prodotti alimentari (carne, pesce, uova, zucchero, riso, Yogurth); particolari opere di recupero edilizio.

IVA al 22% : Aliquota normale (es.: acqua minerale, vino, succhi, caffè) (Prima era il 21%)

3-Altri DATI STATISTICI

Consumi totali Famiglie italiane anno 2011: 979.885 Milioni di Euro, così suddivisi:

- 165.501 per alimentari e tabacco;
- 814.386 per consumi non alimentari.

Il grado di evasione dell'Iva per il 2009 e' stato calcolato dal Ministero del Tesoro al 36,39%, contro un 10,06% della Francia, un 8,92% della Germania ed un 14,96% del Regno Unito

La Spesa Pubblica Italiana era nel 2000 a 536 Miliardi di Euro ... Nel 2012 era a 805 Miliardi di Euro.....

La spesa media delle Famiglie nel 2012 era di 2.419 Euro mensili, di cui

- 700 Euro per Abitazione,
- 468 per Alimentari e bevande,
- 350 per Trasporti,
- 134 per Combustibili ed energia,
- 88 per Salute, 46 per Comunicazioni,
- 120 per Abbigliamento,
- 100 per tempo libero e cultura,
- 117 per Arredamento,
- 29 per Istruzione,
- 20 per Tabacchi e
- 246 per Altri beni e servizi ...

Totale redditi denunciati nel 2012: 766,5 Miliardi di Euro di cui:

- 419 Miliardi di Euro da Lavoro Dipendente,
- 234 Miliardi di Euro da Pensioni,
- 36 da partecipazioni,
- 35 da fabbricati,
- 30,5 da lavoro autonomo.....

Principali Entrate Amministrazioni Pubbliche 2010:

- Imposte Dirette 225,5 Miliardi di Euro ;
- Imposte Indirette 216,5 Miliardi di Euro ;
- Contributi Sociali 214,5 Miliardi di Euro ;
- Altro 56 Miliardi di Euro

Recupero della Evasione Fiscale: Italia 11% media Eu 75% (anno 2011) ...

4-Dettaglio delle Agevolazioni Fiscali

COSTO DI 250-260 MILIARDI DI EURO ANNUI PER L'ERARIO:

20 mld.	x sgravi su carichi familiari;
10 "	x sgravi sulla casa;
60 "	x sgravi su lavoro e pensioni;
30 "	x sgravi sulle Imprese;
40 "	x legate all'IVA;
60 "	x legate alle rendite catastali;
30 "	x varie altre agevolazioni.

5-Conoscere il sistema fiscale: La questione della Tassa sulla Onesta' (Doppia Imposizione)

23 dicembre 2013 alle ore 0.22

Sorrido quando vedo i politici impegnati a convincere la opinione pubblica che stanno facendo tutto il possibile per fare uscire il paese dalla crisi, che hanno capito esattamente cosa fare e che agli Italiani è chiesto "solo" di dare fiducia alla classe politica. Ma dopo aver sorriso, mi metto a fare due conti con il mio foglio di calcolo e scopro che, con tutta probabilità, le cose non stanno proprio come ce lo raccontano. Vedete un pò cosa sono andato a scovare per voi.... Quello che propongo è un paragrafo di uno studio più ampio al quale sto collaborando con la Associazione Articolo 53 e che a breve vedrà la luce dal titolo **"Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale"**. Leggete, meditate con molta attenzione e.. spaventatevi pure. E' tutto vero, purtroppo. Se, come me, ritenete che questo ed altri scontri incostituzionali debbano essere finalmente cancellati, contattatemi pure.....



La questione della DOPPIA IMPOSIZIONE. Cosa è e quanto pesa.

Applichiamo le tecniche di analisi dei modelli per vedere, a livello macroeconomico, cosa produce quello che abbiamo visto nei paragrafi precedenti.

Per consentire a tutti di seguire la analisi, condurrò il ragionamento passaggio per passaggio.....

A- Per prima cosa occorre identificare quanto spendono in media gli Italiani: **il dato aggregato è 900 Miliardi di Euro.**

B- Per seconda cosa occorre capire in che cosa spendono. Anche qui occorre avere il dato ISTAT, dal quale possiamo ottenere con una semplice somma pesata ²⁷.

IVA Media	Aliquote IVA		
14,20%	4%	10%	22%
Percentuale sugli acquisti			
	40%	5,00%	55%

²⁷ (1) La somma pesata si ottiene, una volta identificati gli elementi singoli $x_1, x_2, \dots, x_N$, ed il peso che ciascuno di essi ha p_1, p_2, p_N , con la seguente formula

$$\sum p_i x_i$$

$$\sum p_i$$

Come notiamo, dalla somma pesata si ottiene una IVA media del 14,20%.

C- Occorre identificare su quali aliquote IRPEF si andranno a scaricare gli effetti fiscali della Doppia imposizione. Possiamo immaginare che saranno le medesime che si applicano agli imponibili

A questo proposito, prendiamo la ripartizione dei redditi fornita dal MEF (Ministero delle Finanze) e riportati nella appendice della [Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale](#) proposta dalla Associazione "Articolo 53".

I DATI FORNITI dal Dipartimento delle Finanze relativi ai redditi IRPEF (dichiarazioni 2010) danno questi numeri

Contribuenti totali 41,523,054 di cui

Dipendenti	20,870,919	50.26%
Pensionati	15,292,361	36.83%
Altri	5,359,774	12.91%

Nota: Dunque i lavoratori Dipendenti e Pensionati, con 36,163,280 contribuenti, rappresentano ben l'87.09% del totale.

Riportiamo anche il GETTITO IRPEF che, per il 2012, è stato di 146,5 Miliardi di Euro ripartiti come nello schema che segue

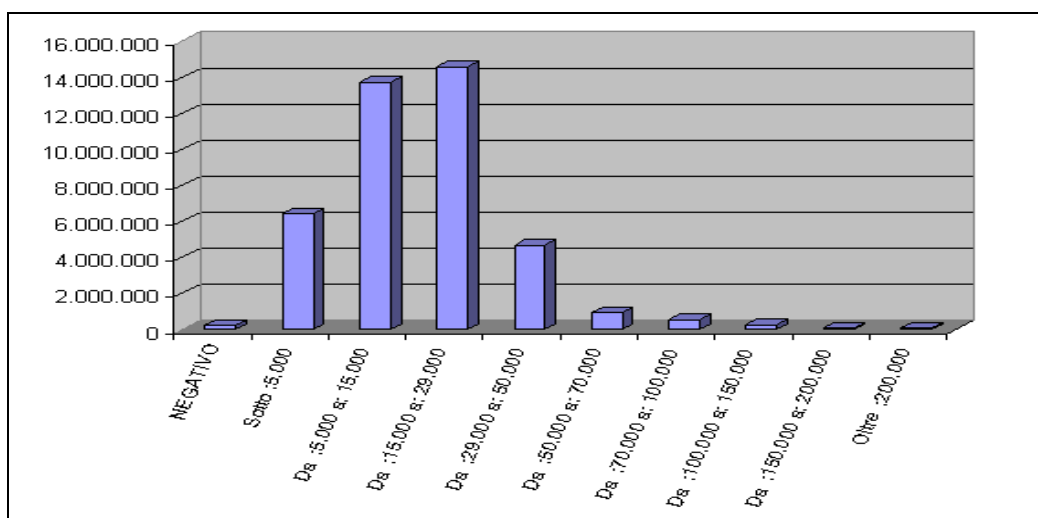
Il gettito IRPEF è stato di 146.5 Miliardi di Euro così ripartiti

Categoria	IRPEF VERSATA	VALORE MEDIO
Dipendenti	€ 89,5 M.di (61.13%)	€ 4,288.26
Pensionati	€ 47,7 M.di (32.58%)	€ 3,119.20
Altri	€ 9,2 M.di (6.28%)	€ 1,716.49

La tabella sotto riporta i dati di reddito aggregati per fascia

	41.523.054	100%
NEGATIVO	213.059	0,51%
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%

La immagine sotto riporta le stesse informazioni in forma grafica



La seguente figura illustra come si forma la “PIRAMIDE DEI REDDITI”. Da notare che, secondo le evidenze del Ministero delle Finanze

- il 50% circa dei contribuenti (49.09%) dichiara redditi inferiori a 15.000 Euro
- il 46,46% dichiara redditi fra 15.000 e 50.000 Euro (arrivando al 95,55%)
- un 3.5% dichiara redditi fra 50.000 e 100.000 Euro (arrivando al 99,05%)
- uno 0.95% dichiara redditi superiori a 100.000 Euro (arrivando al 100%)



Dunque, con i 900 Miliardi di euro indicati ed una IVA media del 14,20%, otteniamo i seguenti valori. (Ovviamente i numeri sono in miliardi di euro).

$$\text{IMPONIBILE} = \text{SPESE} / (100\% + \text{IVA}) = 900 / (100\% + 14,20\%) = 788,09 \text{ Miliardi di Euro}$$

SPESE	IMPONIBILE	IVA
900	788,09	111,91

Ora resta l'ultimo passaggio: "spalmare" questi due valori di imponibile e di IVA sugli scaglioni IRPEF, in modo da poter determinare approssimativamente il gettito che genereranno in termini di imposte (ricordiamo che l'IRPEF calcolata sull'IVA rappresenta la **DOPPIA IMPOSIZIONE**).

Nella immagine sotto abbiamo tracciato lo schema

Per fare questo, occorre raffinare ancora la analisi.

Se guardiamo bene i dati, osserviamo per esempio che 13.736.974 (quasi 14 milioni....) di contribuenti (il 33,08% del totale...) dichiarano un reddito fra 5.000 e 15.000 Euro..

Questi dati, senza aggiungere ulteriori indicazioni, non ci consentono di determinare subito una precisa aliquota da applicare per una fascia così ampia. Se infatti TUTTI i contribuenti in questa fascia fossero nell'ambito dei 5.000 Euro, sarebbero tutti nella NO-TAX-AREA. Se invece fossero tutti nell'intorno dei 15.000, sarebbero tutti al 23%. In assenza di dati disaggregati,

Per una prima approssimazione, possiamo fare le seguenti ipotesi²⁸:

- 1) i contribuenti si concentrino intorno a tre valori della fascia ; il valore Minimo (qui 5.000) , il Massimo (qui 15.000) ed il valore intermedio (qui 10.000) .
- 2) le percentuali con cui si concentrano siano le seguenti (siamo in situazione totalmente pessimistica, dal momento che attribuiamo un 84% al valore minimo e solo un 2% a quello massimo.

Valori di Concentrazione			
	Minimo	Medio	Massimo
NUMERO DI CONTRIBUENTI			
	84%	14%	2%
41.523.054	34.962.411	5.730.181	830.461

- 3) che la stessa situazione si possa applicare a tutte le fasce di reddito

Sulla base di queste ipotesi, la tabella sotto raffigura come i redditi si ripartiscono tra i valori di aggregazione (tre per ciascuna fascia) e come si raggruppano i contribuenti rispetto ai punti di aggregazione.

²⁸ Nella realtà occorrerebbe determinare, per ciascuna fascia, i parametri che descrivono la DISTRIBUZIONE dei Redditi. Ciascuna avrebbe i punti di maggiore aggregazione, non necessariamente corrispondenti a quelli indicati e percentuali di aggregazione non omogenei.

			Valori di Concentrazione			Minimo	Medio	Massimo
			Valori di Concentrazione			NUMERO DI CONTRIBUENTI		
			Minimo	Medio	Massimo	84%	14%	2%
	41.523.054	100%				34.962.411	5.730.181	830.461
NEGATIVO	213.059	0,51%	NEGATIVO			179.396	29.402	4.261
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	Sotto :5.000 Euro			5.416.498	887.740	128.658
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	11.566.532	1.895.702	274.739
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	€ 15.000	€ 22.000	€ 29.000	12.296.858	2.015.399	292.087
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	€ 29.000	€ 39.500	€ 50.000	3.947.981	647.056	93.776
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	€ 50.000	€ 60.000	€ 70.000	774.907	127.004	18.406
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	€ 70.000	€ 85.000	€ 100.000	448.217	73.461	10.646
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	€ 100.000	€ 125.000	€ 150.000	211.307	34.632	5.019
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	€ 150.000	€ 175.000	€ 200.000	60.101	9.850	1.428
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	€ 200.000	€ 350.000	€ 500.000	60.615	9.934	1.440

Ad esempio si vede, nella fascia che va da 5.000 a 15.000 Euro, che è come se , in termini di numero di contribuenti

- 11.566.532 (27,86% sul totale 41.523.024...) abbiano un reddito di 5.000 Euro
- 1.895.702 (4,57% sul totale 41.523.024...) abbiano un reddito di 10.000 Euro
- 274.739 (0,66% sul totale 41.523.024...) abbiano un reddito di 15.000 Euro

			Valori di Concentrazione					
			Minimo	Medio	Massimo			
			NUMERO DI CONTRIBUENTI			Percentuali di Ripartizione dei Contribuenti		
			84%	14%	2%			
	41.523.054	100%	34.962.411	5.730.181	830.461			
NEGATIVO	213.059	0,51%	179.396	29.402	4.261	0,43%	0,07%	0,01%
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	5.416.498	887.740	128.658	13,04%	2,14%	0,31%
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	11.566.532	1.895.702	274.739	27,86%	4,57%	0,66%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	12.296.858	2.015.399	292.087	29,61%	4,85%	0,70%
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	3.947.981	647.056	93.776	9,51%	1,56%	0,23%
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	774.907	127.004	18.406	1,87%	0,31%	0,04%
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	448.217	73.461	10.646	1,08%	0,18%	0,03%
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	211.307	34.632	5.019	0,51%	0,08%	0,01%
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	60.101	9.850	1.428	0,14%	0,02%	0,00%
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	60.615	9.934	1.440	0,15%	0,02%	0,00%

A questo punto basta calcolare quale è la Aliquota Effettiva²⁹ IRPEF che corrisponde a questi TRE valori di reddito

- Per 5.000 Euro siamo in NO-TAX-AREA, per cui la Aliquota è pari a ZERO
- Per 10.000 Euro la Imposta calcolata è 2.300 Euro che corrisponde al 23,00% (Aliquota Effettiva)
- Per 15.000 Euro la Imposta calcolata è 3.450 Euro che corrisponde al 23,00% (Aliquota Effettiva)

Per le ipotesi che abbiamo indicato, le aliquote che considereremo per questa fascia saranno quindi 0%. 23% e 23%

			Aliquote Effettive		
	41.523.054	100%			
NEGATIVO	213.059	0,51%			
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%			
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	0,00%	23,00%	23,00%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	23,00%	23,00%	23,00%

²⁹ Non si confonda la Aliquota Effettiva con le Aliquote usate per i singoli scaglioni : La Aliquota Effettiva è definita come rapporto tra Imposta Calcolata ed Imponibile. Viene espressa come percentuale.

Per completare il quadro delle Aliquote Effettive, non dobbiamo fare altro che ripetere la stessa operazione per tutte le altre Fasce .

Vediamo, come esercizio, la fascia da 29.000 a 50.000 , mentre lasciamo gli altri casi al lettore. Le figure sotto indicano i valori di concentrazione ed il numero di contribuenti

			Valori di Concentrazione		
			Minimo	Medio	Massimo
	41.523.054	100%			
NEGATIVO	213.059	0,51%	NEGATIVO		
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	Sotto :5.000 Euro		
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	€ 15.000	€ 22.000	€ 29.000
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	€ 29.000	€ 39.500	€ 50.000
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	€ 50.000	€ 60.000	€ 70.000
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	€ 70.000	€ 85.000	€ 100.000
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	€ 100.000	€ 125.000	€ 150.000
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	€ 150.000	€ 175.000	€ 200.000
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	€ 200.000	€ 350.000	€ 500.000

			Valori di Concentrazione					
			Minimo	Medio	Massimo			
			NUMERO DI CONTRIBUENTI			Percentuali di Ripartizione dei Contribuenti		
			84%	14%	2%			
	41.523.054	100%	34.962.411	5.730.181	830.461			
NEGATIVO	213.059	0,51%	179.396	29.402	4.261	0,43%	0,07%	0,01%
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	5.416.498	887.740	128.658	13,04%	2,14%	0,31%
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	11.566.532	1.895.702	274.739	27,86%	4,57%	0,66%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	12.296.858	2.015.399	292.087	29,61%	4,85%	0,70%
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	3.947.981	647.056	93.776	9,51%	1,56%	0,23%
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	774.907	127.004	18.406	1,87%	0,31%	0,04%
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	448.217	73.461	10.646	1,08%	0,18%	0,03%
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	211.307	34.632	5.019	0,51%	0,08%	0,01%
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	60.101	9.850	1.428	0,14%	0,02%	0,00%
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	60.615	9.934	1.440	0,15%	0,02%	0,00%

Anche in questo caso andiamo a calcolare quale è la Aliquota Effettiva che corrisponde a questi valori di reddito

- Per 29.000 la Imposta calcolata è 7.340 Euro che corrisponde al 25,31% (Aliquota Effettiva) (si veda la figura sotto per il calcolo completo)
- Per 39.500 la Imposta calcolata è 11.330 Euro che corrisponde al 28,68% (Aliquota Effettiva)
- Per 50.000 la Imposta calcolata è 15.320 Euro che corrisponde al 30,64% (Aliquota Effettiva)

Aliquote attuali							
Reddito netto	29.000	NO TAX AREA	€ 0	€ 15.000	€ 28.000	€ 55.000	€ 75.000
Imposta	7.340		€ 15.000	€ 28.000	€ 55.000	€ 75.000	
Aliquota Effettiva	25,31%		23%	27%	38%	41%	43%
				€ 3.450	€ 6.960	€ 17.220	€ 25.420
						1	
IRPEF Attuale				€ 1.000			
				€ 380			
				€ 6.960			
				€ 7.340			

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA IRPEF CON L'ATTUALE SISTEMA FISCALE

Il quadro completo è presentato, per tutte le fasce, nelle figure seguenti

			Valori di Concentrazione		
			Minimo	Medio	Massimo
	41.523.054	100%			
NEGATIVO	213.059	0,51%	NEGATIVO		
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	Sotto :5.000 Euro		
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	€ 15.000	€ 22.000	€ 29.000
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	€ 29.000	€ 39.500	€ 50.000
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	€ 50.000	€ 60.000	€ 70.000
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	€ 70.000	€ 85.000	€ 100.000
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	€ 100.000	€ 125.000	€ 150.000
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	€ 150.000	€ 175.000	€ 200.000
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	€ 200.000	€ 350.000	€ 500.000

			Valori di Concentrazione					
			Minimo	Medio	Massimo			
			NUMERO DI CONTRIBUENTI			Percentuali di Ripartizione dei Contribuenti		
			84%	14%	2%			
	41.523.054	100%	34.962.411	5.730.181	830.461			
NEGATIVO	213.059	0,51%	179.396	29.402	4.261	0,43%	0,07%	0,01%
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	5.416.498	887.740	128.658	13,04%	2,14%	0,31%
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	11.566.532	1.895.702	274.739	27,86%	4,57%	0,66%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	12.296.858	2.015.399	292.087	29,61%	4,85%	0,70%
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	3.947.981	647.056	93.776	9,51%	1,56%	0,23%
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	774.907	127.004	18.406	1,87%	0,31%	0,04%
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	448.217	73.461	10.646	1,08%	0,18%	0,03%
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	211.307	34.632	5.019	0,51%	0,08%	0,01%
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	60.101	9.850	1.428	0,14%	0,02%	0,00%
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	60.615	9.934	1.440	0,15%	0,02%	0,00%

			Aliquote Effettive		
	41.523.054	100%			
NEGATIVO	213.059	0,51%			
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%			
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	0,00%	23,00%	23,00%
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	23,00%	24,27%	25,31%
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	25,31%	28,68%	30,64%
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	30,64%	32,12%	33,39%
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	33,39%	34,96%	36,17%
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	36,17%	37,54%	38,45%
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	38,45%	39,10%	39,59%
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	39,59%	41,05%	41,63%

Con queste aliquote potremmo simulare, ad esempio, il gettito fiscale (solo come esercizio). Basta usare, per ciascuna fascia, valori di reddito dei punti di aggregazione, calcolare il valore dell'imposta per un singolo contribuente e poi moltiplicare per il numero di contribuenti che condividono quella situazione.

Quello che otteniamo è **146,5 miliardi di Euro, in linea con il dato ufficiale, il che indica un buon livello di simulazione.....**

			IRPEF per i Punti di Aggregazione (in Miliardi di Euro)			IRPEF
	41.523.054	100%	€ 109,66	€ 30,81	€ 6,05	€ 146,51
NEGATIVO	213.059	0,51%				
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%				
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%		€ 4,36	€ 0,95	€ 5,31
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	€ 42,42	€ 10,76	€ 2,14	€ 55,33
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	€ 28,98	€ 7,33	€ 1,44	€ 37,74
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	€ 11,87	€ 2,45	€ 0,43	€ 14,75
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	€ 10,48	€ 2,18	€ 0,39	€ 13,04
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	€ 7,64	€ 1,63	€ 0,29	€ 9,56
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	€ 3,47	€ 0,67	€ 0,11	€ 4,25
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	€ 4,80	€ 1,43	€ 0,30	€ 6,53

A questo punto, riprendendo i nostri valori di SPESE per 900 miliardi ripartite come avevamo detto

SPESE	IMPONIBILE	IVA
900	788,09	111,91

in non resta che moltiplicare ciascuno dei valori calcolati come IMPONIBILE e come IVA in ciascuna fascia per la relativa ALIQUOTA (che è ZERO per la NO TAX AREA) per ottenere i valori finali

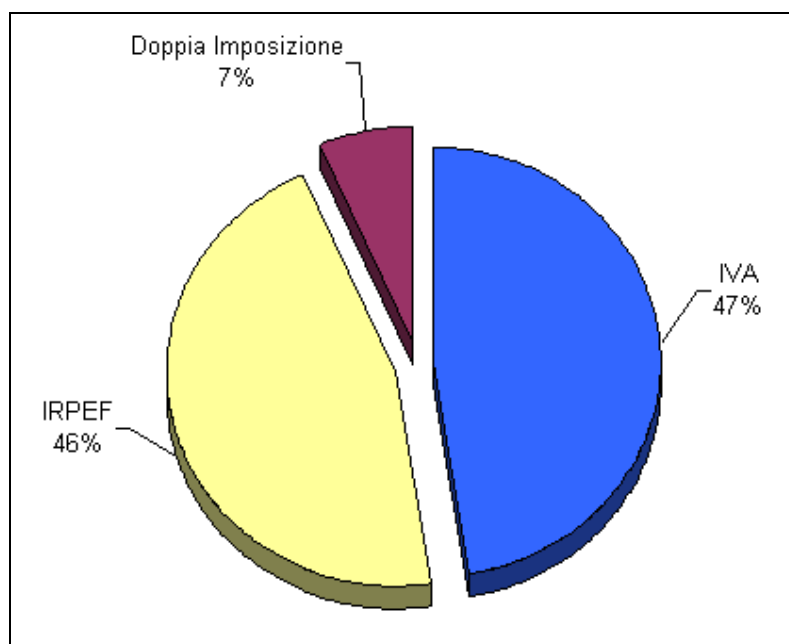
			IMPONIBILE BASE			IRPEF	IVA ASSOGGETTATA A IRPEF			IRPEF
			€ 788,09			€ 108,47	€ 111,91			€ 15,40
	41.523.054	100%	€ 663,57	€ 108,76	€ 15,76		€ 94,23	€ 15,44	€ 2,24	
NEGATIVO	213.059	0,51%	€ 3,40	€ 0,56	€ 0,08		€ 0,48	€ 0,08	€ 0,01	
Sotto :5.000 Euro	6.432.895	15,49%	€ 102,80	€ 16,85	€ 2,44		€ 14,60	€ 2,39	€ 0,35	
Da :5.000 Euro a: 15.000 Euro	13.736.974	33,08%	€ 219,53	€ 36,98	€ 5,21	€ 9,47	€ 31,17	€ 5,11	€ 0,74	€ 1,35
Da :15.000 Euro a: 29.000 Euro	14.604.344	35,17%	€ 233,39	€ 38,25	€ 5,54	€ 64,37	€ 33,14	€ 5,43	€ 0,79	€ 9,14
Da :29.000 Euro a: 50.000 Euro	4.688.814	11,29%	€ 74,93	€ 12,28	€ 1,78	€ 23,03	€ 10,64	€ 1,74	€ 0,25	€ 3,27
Da :50.000 Euro a: 70.000 Euro	920.317	2,22%	€ 14,71	€ 2,41	€ 0,35	€ 5,40	€ 2,09	€ 0,34	€ 0,05	€ 0,77
Da :70.000 Euro a: 100.000 Euro	532.324	1,28%	€ 8,51	€ 1,39	€ 0,20	€ 3,40	€ 1,21	€ 0,20	€ 0,03	€ 0,48
Da :100.000 Euro a: 150.000 Euro	250.959	0,60%	€ 4,01	€ 0,66	€ 0,10	€ 1,73	€ 0,57	€ 0,09	€ 0,01	€ 0,25
Da :150.000 Euro a: 200.000 Euro	71.379	0,17%	€ 1,14	€ 0,19	€ 0,03	€ 0,52	€ 0,16	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,07
Oltre :200.000 Euro	71.989	0,17%	€ 1,15	€ 0,19	€ 0,03	€ 0,54	€ 0,16	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,08

Dunque, in questa situazione, ipotizzando ANCHE SOLO 900 Miliardi di Euro di spese ed una IVA media del 14,20%, siamo arrivati a queste conclusioni

IVA=111,91 Miliardi di Euro

Effetto della DOPPIA IMPOSIZIONE=15,40 Miliardi di Euro

L'effetto della doppia imposizione (che nel nostro modello vale il 7% del totale) , secondo questa semplice analisi, è qualcosa che vale non meno di 15-20 Miliardi di Euro l'anno, mentre la sola IVA dovrebbe aggirarsi su 162 Miliardi di Euro per quanto concerne gli acquisti



Quindi, mentre i nostri politici stanno "fingendo" di ridurre le tasse, scopriamo che solo di doppia imposizione, illegale ma anche e soprattutto incostituzionale, stiamo versando ogni anno 15-20 Miliardi (una finanziaria...) che, a norma di legge, non dovremmo versare e che, giova dirlo, va a colpire solo i cittadini fiscalmente fedeli nell'esatto momento in cui si fanno rilasciare i giustificativi fiscali.



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

***“Il sistema fiscale italiano
di fronte
ad una mamma
ed al suo bambino...”***

...Salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività...

On. Scoca - Ass. Cost 23 Maggio 1947)

Introduzione.....	3
L'articolo meno Attuato.....	3
La vita è cara. Molto cara, ma alle spese comuni non ci pensa nessuno.....	5
Che dice l'Articolo 53 della Costituzione ?	9
Conclusione.....	10
Bibliografia.....	12

Introduzione



Le cose stanno prendendo una butta piega. Come per la "tassa sui balconi", le accise sui carburanti, le mille tasse e balzelli che ancora costellano la galassia di un Sistema Fiscale che somiglia sempre più ad un acquedotto talmente pieno di falle da perdere il 25-30% della portata, arriva la Bit Tax. La "Tassa sulle trasmissioni digitali (Bit Tax)" si affaccia tra le pieghe della Delega fiscale. È la proposta avanzata da Franco Gallo, ex presidente della Consulta e attuale capo della Commissione che sta elaborando i decreti attuativi della Delega Fiscale, durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla fiscalità digitale. In realtà si tratta di una proposta avanzata nel 1995 da un professore americano e mai realizzata...". Pensateci un pò.. Dal 1948 abbiamo una Costituzione MAI REALIZZATA che ha, al suo interno, l'Articolo 53, in grado di dare equità e progressività al sistema fiscale, consentendo in modo naturale ed equilibrato la Redistribuzione del Carico Fiscale e quindi del Reddito e

della Ricchezza nazionale e questi cosa ti vanno a raccattare ? Una proposta di un professore americano del 1995 e mai presa in considerazione !

L'articolo meno Attuato

Rimandiamo ai testi citati in bibliografia per l'approfondimento tecnico-giuridico dell' *Articolo 53*.

Questo articolo rappresenta la chiave per attuare la Costituzione, dal momento che definisce COME, QUANDO e PERCHE' si devono pagare le Tasse allo Stato. Questo articolo della Costituzione, mai attuato nella realtà, rappresenta uno degli atti più coraggiosi da parte della Assemblea Costituente. In esso, infatti, si vincola il PERCHE' al CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE. In esso si stabilisce, unendo in una espressione i due commi, che **il carico fiscale gravante sul cittadino deve essere progressivo rispetto alla effettiva capacità contributiva e deve essere tale da assorbire gli effetti iniqui delle imposte sui consumi..**

Questo hanno detto i Costituenti **ma questo NON lo hanno fatto i politici.** Chi aveva ragione ? Secondo noi, i Costituenti.

Secondo voi ? Ci hanno messo 50 e più anni a smontare questi principi limpidi come acqua di sorgente: **il criterio della Capacità Contributiva, il criterio della Progressività ed il criterio di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi tributarie.** Sono i pilastri dell'Articolo 53 , quello che attende ancora di essere attuato. E che nessuno creda che il Sistema che vediamo è colpa della Costituzione, in quanto è tutta opera del politico e del suo connubio con il popolo italiano... **Nel tempo siamo andati regredendo ed anche pericolosamente.** Sapete perchè ? **Perchè stiamo vivendo da decenni un incubo in cui sembra prevalere il "mordi e fuggi", in cui si coglie l'attimo, in cui l'istinto di sopravvivenza tipico della natura si mescola con l'istinto di sopraffazione tipico dell'uomo.** Cosa nasce da questo ? **L'ISTINTO DELL' "IMBECILLE".** E chi lo cavalca miete consenso di basso valore ma a bassissimo costo.

Il Pensiero dei Costituenti è ben altro: è quello di tutti gli onesti cittadini, ma non quello dei Politici.

Una prova ? **Eccola.**

Affermazione 1 ¹ "...Ho sempre pensato che chi ha 10.000 euro di reddito annuo e ne paga 1.500 euro allo Stato, con l'aliquota del 15 per cento, si troverà con 8.500 euro da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha 100.000, dopo aver pagato l'imposta sempre del 15 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 85.000 euro.....

Affermazione 2 "...È ovvio che, per pagare l'imposta, il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio.....".

Quello che è descritto nella **Affermazione 1** si chiama "**FLAT TAX**"; detta anche "**Tassazione dello Statuto Albertino, articolo 25**" quindi roba che risale, pensate, a oltre 160 anni fa. !

Quello che è descritto nella **Affermazione 2** si chiama "**Redistribuzione del Carico Fiscale**" ed è il cuore dell'Articolo 53 e della Costituzione. Ve lo hanno mai detto ? Avete sentito mai qualcuno chiedere in Parlamento questa cosa che si chiama "**Progressività**" ?

Sbagliano tutti, dagli Economisti ai Giornalisti, dai Politici ai blasonati Professoroni passando per i Sindacalisti. **Persino qualche Presidente del Senato, sbagliò nel corso di una trasmissione televisiva.** In tanti la chiamano "**Proporzionalità**".

Questo lapsus dovrebbe instillare il ragionevole dubbio che, sotto sotto, la pensino come indicato in **Affermazione 1**, in cui pagano allo stesso modo ricco e povero, così che il ricco resta tale ed il povero lo diventa ancor di più. La **Affermazione 1** riprende quello che stabiliva, oltre 160 anni fa, il Regio Statuto Albertino all'articolo 25. **E' quello che vorrebbero oggi coloro che, chiamandola "Flat Tax", pensano di proporre chissà quale novità.**

Per loro devono pagare tutti allo stesso modo : Il Ricco come la Mamma con un Bambino....

E' giusto? Secondo il Costituente è incivile! Ma vediamo nei fatti e nei numeri come vanno le cose. Mettete in carica la calcolatrice e partiamo Chi vuole confrontarsi con i numeri ha nella Bibliografia materiale da leggere in abbondanza.

Vediamo la realtà viva di una madre con il suo neonato.

La protagonista di questa storia è titolare unicamente di un reddito lordo da lavoro dipendente di 1.500 Euro al mese su 14 mensilità. Ecco come la vede il Sistema Fiscale attuale . La persona usufruisce del Bonus da 80 Euro mensili.

¹ Le Affermazioni 1 e 2 riferite, rappresentano, al netto del cambio in Euro, quelle usate dall'Onorevole Salvatore Scoca, relatore per l'Articolo 53 in Assemblea Costituente, durante la Seduta di Venerdì 23 maggio 1947.

A	IL CITTADINO E LO STATO		
	Reddito Mensile	€ 1.500,00	
	Reddito (Comprensivo di 14-a mensilità)	€ 21.000,00	
	Imposta Lorda	€ 5.070,00	Tassazione=24,14% (*)
	Detrazioni di imposta	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Netta	€ 3.710,00	
	Reddito disponibile per bisogni elementari e (se possibile) risparmio	€ 17.290,00	1441 Euro per mese
* L'importo è calcolato come Euro più il 27% della eccedenza di 6000 Euro			

Indipendentemente da quanto il bambino piange, mangia o si ammala, 5.070 Euro della mamma sono la prima tranche di quello che viene defalcato per **"Concorrere alle Spese Pubbliche"**.

E come vedremo, la mamma dovrà concorrere con ulteriori 910 Euro

In totale la mamma dovrà versare (5.070 + 910)=5.980 Euro a titolo di concorso alle spese pubbliche, ovvero il 28,38% e non il 24,14% apparente

E questo ha una ragione molto chiara.

Lo Stato, al posto della Deduzione dal reddito globale delle spese primarie, prevede le cosiddette "agevolazioni fiscali", viste come elargizioni, o meglio **"elemosina non gratuita"**. Questo produce uno scompenso qualitativo e numerico.

Ogni finanziaria sta fra l'altro agendo su queste riducendole selvaggiamente invece di agevolare la deduzione che, se allargata a tutte le spese primarie, consentirebbe un tenore di vita dignitoso a tutti e, soprattutto, di fare girare il denaro, creando valore aggiunto e vita, prima ancora che PIL.

Tornando alla nostra mamma alla fine, tra agevolazioni e bonus, restano 1.441 Euro al mese usando l'attuale sistema fiscale.

Vediamo ora quanto le costa la elemosina dello Stato.

La vita è cara. Molto cara, ma alle spese comuni non ci pensa nessuno

A causa dei governi che, alla introduzione dell'Euro, non hanno saputo (o voluto) controllare in modo efficace e permanente l'equilibrio prezzi-salari, quello che si comprava sino al giorno prima con 1.000 Lire, si potette comprare con l'equivalente di 2.000 Lire.

Questo è accaduto, ahimè, e non solo in Italia.

Non è un segreto che un mare di ricchezza è passata di mano in quel periodo in cui i prezzi raddoppiarono (**Periodo del "1.000 Lire= un Euro"**) mentre i salari si riducevano a causa del cambio. Nulla si crea, nulla si distrugge. Cambia solo di stato.

Il denaro è passato da alcune categorie alle altre ma, si badi bene, NON IL REDDITO EQUIVALENTE...

In questo caso, anzichè comportarsi come un sistema rigido in cui, istantaneamente, tutto si allineava al medesimo cambio, in modo da mantenere il rispettivo valore con una unità di misura diversa, le due grandezze si sono allineate in modo sproporzionato, provocando, da allora in poi, un sostanziale dimezzamento del potere d'acquisto.

Nulla è stato fatto dal legislatore per correggere questo fatto e non solo in Italia, ma anche in altri Stati. Questa “*inflazione coatta*” ha avuto effetti devastanti per le famiglie, acuendo in modo drammatico le differenze sociali trasformate nell’arco del tempo in veri e propri abissi.

La mancanza di meccanismi di compensazione (la “*scala mobile*” è oramai un ricordo lontanissimo..) e UDITE UDITE, la struttura attuale del sistema fiscale, hanno fatto il resto.

Il denaro è fluito via da chi era costretto a spenderlo per le spese primarie di vita (**dovendoci pure pagare sopra imposte dirette ed indirette**). Ahimè, come mostrano le analisi relative alla “infedeltà fiscale”, questo non ha assolutamente lasciato il dovuto Concorso alle Spese pubbliche da parte di chi lo riceveva . Il sistema economico interno è stato scompensato e lasciato in questo stato sino a che la Crisi Economica non è intervenuta con la sua terrificante serie di effetti.

Guardando la storia del Sistema Fiscale nel nostro paese, non è mai stato attivato **quel sano fenomeno di Redistribuzione del Carico Fiscale**, detto anche **"Alternanza nel Concorso alle Spese Pubbliche"**² tale per cui chi più ha ricevuto nell'anno può certamente godere liberamente del migliorato tenore, ma può anche concorrere con qualcosa di più rispetto a chi invece ha avuto una annata negativa.

Anche questo è un immane errore dovuto all'attuale sistema fiscale che non determina per tutti in modo analitico la Effettiva Capacità Contributiva.

B1	UNA MADRE CON UN NEONATO, ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
	Affitto in Equo Canone	€ 9.000,00	750 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 120,00	20 Euro a bimestre
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 180,00	30 Euro a bimestre
	Carburante	€ 960,00	80 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto	€ 900,00	900 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura	€ 100,00	100 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 180,00	15 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 2.400,00	46 Euro a settimana
	Pannolini	€ 600,00	50 Euro al mese
	Asilo nido	€ 2.400,00	200 Euro al mese
	Vestiti	€ 360,00	30 Euro al mese
	Condominio	€ 720,00	60 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 600,00	50 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 20.013,50	1668 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	-€ 2.723,50	-227 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

² Si legga in proposito il contributo “*Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale*” citato in Bibliografia

In queste spese, come si nota, non c'è nulla di lussuoso, nulla di trascendentale. Anzi, a vederle bene, sono spese da miseria.

In questa situazione abbiamo un esempio vivo, per quanto doloroso, di cosa siano le spese effettuate dal cittadino per

soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

NB Solo l' allattamento naturale evita a questa madre un ulteriore esborso per il latte in polvere.

E' importante considerare anche il commento che viene posto sotto la tabella :

Mancano:

- **Educazione,**
- **Cultura**
- **Studio,**
- **Sport,**
- **Prevenzione Sanitaria,**
- **etc...**

Significa che a questo nucleo viene negata qualunque possibilità di crescita economica e sociale, viene negata la possibilità di sviluppare competenze, di avere aspirazioni, di nutrire speranze. Non sopravvivono se pagano allo stato quanto, secondo le indicazioni dei Costituenti, non è dovuto, dal momento che QUALCUN ALTRO in possesso con maggiore capacità contributiva, per il principio mai attuato di REDISTRIBUZIONE del CARICO FISCALE, dovrebbe sopperire a quanto loro non possono SOPPORTARE come carico tributario. Si tratta di una famiglia destinata a terminare al margine della società, tra i nuovo poveri.

La situazione del bilancio familiare è negativa e, nel seguito, vedremo anche il “perchè”. Nel caso che proponiamo sono i genitori della mamma a bilanciare per quel che possono il disavanzo. (250 Euro al mese circa)

******* Ma non è finita qui. ! *******

Se la mamma è onesta e compra tutto dove le fanno lo scontrino e si fa rilasciare regolare fattura, le viene chiesto di concorrere ulteriormente alle spese pubbliche tramite IVA, Accise, Bolli etc....

Sono altri soldi che lo Stato chiede IN AGGIUNTA, dal momento che, contrariamente a quanto prescritto dai Costituenti, in denuncia l'IVA e le Accise non compaiono mai. Eppure, per chi le versa, si tratta sempre di **"Concorso alle spese pubbliche"** e dovrebbero quindi essere conguagliate in sede di denuncia. Sapete che cosa significa, cari lettori ? Che la tassazione sui consumi è considerata AGGIUNTIVA e questo è gravissimo perchè va contro la indicazione della Assemblea Costituente che fu precisa al riguardo

"..l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.. "

Onorevole Scoca, Ass. Cost. Seduta 23-maggio-1947

Ma quale correzione ! Forse correzione al rialzo. Infatti, anche se la mamma si mantenesse fin dove può nelle spese, anche se evadesse il Canone RAI, dovrebbe spendere non meno di 910 Euro di tasse in più per vivere stavolta indirette e regressive, ma sempre a titolo di concorso alle spese pubbliche ³

C1		IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 5.070,00	Tributi diretti
	Detrazioni	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Diretta netta	€ 3.710	
	Iva (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 411,43	Tributi indiretti
	Iva (4%) su Alimentari	€ 115,38	
	Iva (20,8%) su Altre Spese	€ 48,21	
	Iva (22%) su Utenze	€ 335,41	
Imposte Indirette totali		€ 910	
Concorso alle spese pubbliche		€ 4.285	
Carico Fiscale		20,40%	

Probabilmente in pochi sanno (probabilmente non i politici, ma i tributaristi e l'Agenzia delle Entrate lo sanno perfettamente....)

1. Nell'anno occorrerebbe sommare quello che si versa in IRPEF a quello che si spende in IVA ed Accise per avere l'importo del proprio concorso alle spese pubbliche
2. Secondo i Costituenti dovrebbe essere previsto il modo per correggere gli effetti regressivi delle tasse indirette (come l'IVA , le Accise, etc.) in sede di denuncia dei redditi in modo che ciascuno possa "Sopportare" il carico fiscale ⁴

***** **Ma non è finita qui. !** *****

Abbiamo detto che questa mamma (*che la Corte dei Conti definirebbe "autolesionista" incaponendosi a pagare regolarmente le tasse...*) si deve fare dare dei soldi dalla famiglia per poter pagare le imposte e l'IVA!!! Non avendo casa di proprietà non deve versare tasse sugli immobili... Se queste avessero carattere di Concorso alle spese pubbliche, sarebbe una terza imposta aggiuntiva senza nessuna correzione in sede di rendicontazione ai fini fiscali.

Ma cosa accade nel frattempo dell'IVA che la mamma ha pagato ? Sono tasse, ma questo Stato e questo Sistema Fiscale "non se ne accorgono" ... **Tanto è vero che la mamma è chiamata a versare l'IRPEF su IVA ed Accise. !!!**

In questo caso sono ulteriori **246 Euro** che vengono pagati come "imposta sulla onestà". ⁵

³ In questo caso siamo interessati a capire cosa accade ad un cittadino onesto, e quali effetti distorsivi ed ingiusti produce il sistema fiscale su questo tipo di soggetto. Abbiamo infatti attribuito solo 600 Euro di spese "a nero" ma, per essere realisti, avremmo potuto ridurre drasticamente quelle effettuate con rilascio di ricevuta o scontrini, ben sapendo che questa pratica è ormai assurda a "strumento di auto-difesa".

⁴ Ass Cost., Seduta 23 maggio 1947: . L'onorevole Scoca ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo, che è del seguente tenore: «Salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Le disposizioni che costituiscono comunque eccezione al principio dell'uguaglianza tributaria possono essere stabilite solo per la attuazione di scopi d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere ».

⁵ Per calcolarli, basta defalcare il valore delle imposte indirette (910 Euro) dal reddito di 21.000 Euro, ottenendo un importo di 20.090 Euro. L'imposta sarebbe in questo caso di 4.824 Euro. La differenza con quanto pagato come IRPEF è 256 Euro

Perchè la chiamiamo "imposta sulla onestà" ? Perchè la paga solo chi è onesto..

Quindi , udite udite, non solo chi è onesto è bastonato, ma paga anche una imposta in piu'..... Si tratta di una parte dell'IRPEF che non sarebbe dovuta se la mamma avesse comprato **"Tutto A NERO"**

Dunque, per questo Sistema Fiscale, un cittadino onesto che non può dedurre quello su cui ha pagato IVA o Accise, è visto dallo Stato esattamente come uno che ha comprato tutto a nero.

******* Ma non è finita qui. ! *******

Sostanzialmente abbiamo dimostrato che, dal momento che ogni cittadino assolutamente onesto ma che non ha modo di presentare e dedurre le sue spese è visto dallo Stato allo stesso modo di un evasore totale o parziale, ne risulta che, **nel solo caso del cittadino "onesto"**

1. dovrà versare le tasse anche per chi evade,
2. sarà chiamato (e solo lui..) a versare l' IVA, le Accise senza alcuna compensazione in sede di denuncia e la "imposta sull'onestà" che, si badi bene, a seconda della quantità di acquisti, può arrivare al 5-10% della IRPEF versata.

PERCHE' ?

La ragione è semplice. Contrariamente a quanto indicato dal Costituente, in Italia, attualmente, si viene tassati continuamente e senza possibilità di compensare il tutto in sede di denuncia dei redditi

1. **sul reddito totale e non sulla Effettiva Capacità Contributiva,**
2. **ogni volta che si mostra della "capacità di spesa"..**

La chiamano **"Manifestazione di capacità contributiva"** e questa, secondo l'attuale sistema fiscale deve essere immediatamente tassata senza compensazione in sede di denuncia dei redditi .

Facciamo un esempio:

*Se comprate una penna, significa semplicemente che state mostrando il bisogno di scrivere **Ma, attenzione, se vi fate fare lo scontrino, lo Stato presuppone che, se potete comprare la penna, state dimostrando una capacità contributiva per lo meno superiore al valore della penna: su questa capacità appena mostrata, dovete pagare anche una imposta. Una imposta regressiva, ovviamente, che penalizza i redditi bassi diventando sempre meno sensibile al crescere del reddito. Se pensate che queste tasse regressive nessun cittadino può vederselo riconosciute in denuncia.....***

Indipendentemente da quello per cui spendete, la vostra capacità contributiva si espande dunque sempre piu' per lo Stato. Ma, attenzione: per questo sistema fiscale il tutto accade SOLO SE SIETE ONESTI !

Che dice l'Articolo 53 della Costituzione ?

Se dai redditi di questa mamma (21.000 Euro) DEDUCIAMO le spese per i bisogni elementari (vita, manutenzione ed efficienze della casa, studio, scuola, educazione, spostamenti per lavoro) e con essa l'IVA e le Accise versate, otteniamo il seguente valore di Effettiva Capacità Contributiva.

D	EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA	
	Redditi Globali	€ 21.000,00
	Spese per i bisogni elementari	€ 20.014
	Effettiva Capacità Contributiva	€ 987

Questa donna, quindi, non solo non dovrebbe pagare NULLA di TASSE (recuperando 5.070 Euro sull'anno) ma dovrebbe vedersi restituire l'IVA e le Accise versate dal momento che NON HA CAPACITA' CONTRIBUTIVA..

Invece lo Stato ha trasformato il concetto di Capacità Contributiva in quella di *qualsiasi manifestazione di ricchezza*.

L'aspetto più deludente del sistema fiscale attuale, quello più avvilente per la dignità umana, è il seguente: *indipendentemente dai bisogni della vita reale e dignitosa, **prima si devono pagare le tasse** (anche per quelli che evadono o che possono pagare meno, come nel caso degli studi di settore e dei tanti regimi forfetari) e poi, con quello che avanza, si può tentare di sopravvivere!!*.

Il valore che l'Articolo 53 porta con sé è scolpito nelle seguenti parole del Costituente ed è di senso diametralmente opposto. Onorevole Scoca, Ass. Cost. Seduta 23-maggio-1947

“..Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.

Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente.

Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione dell'articolo concordato pone a base dell'imposizione.”

Onorevole Scoca, Ass. Cost. Seduta 23-maggio-1947

E ancora

“..l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.. ”

Onorevole Scoca, Ass. Cost. Seduta 23-maggio-1947

Conclusione

Se tutte le mamme d'Italia, e con esse 38 milioni di cittadini , potessero mettere in deduzione tutte le spese necessarie e potessero dedurre al contempo l'IVA e le Accise versate, mediante strumenti

elettronici o mediante presentazione di scontrini e fatture, **grazie ad un semplice incrocio dare-avere si avrebbe una immane emersione del sommerso.**

Basterebbe infatti eliminare gli studi di settore per riportare tutti i cittadini ad essere UGUALI di fronte alla legge tributaria .

La applicazione di aliquote molto progressive, applicate stavolta alla effettiva capacità contributiva porterebbe un gettito fiscale molto più elevato e comunque assolutamente redistribuito in modo equo.

Basti pensare a quanto pagherebbe di imposte una persona con la Capacità Contributiva dei percettori di Pensioni d'oro o al fatto che verrebbero fuori un numero consistente di evasori parziali o totali in grado di concorrere finalmente alle spese pubbliche al posto dei super-tartassati di oggi.

La Costituzione è veramente un tesoro per i cittadini. Tocca a noi, quindi, attuarla
Ma questa, signori è una vera e propria **RIVOLUZIONE CIVICA** che spetta solo a gruppi e movimenti realmente animati dal desiderio di cambiare in senso costituzionale il paese

Bibliografia

Associazione Articolo 53

Libro: Fisco. La costituzione tradita	Pagnini editore 2008
Valutazione preliminare degli aspetti di illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria alla luce degli Atti della Assemblea Costituente	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/valutazione-preliminare-degli-aspetti-di-illegittimita-della-attuale-legislazione-in-materia-tributaria-alla-luce-degli-atti-della-assemblea-costituente
MANIFESTO per la ATTUAZIONE della COSTITUZIONE	https://sites.google.com/site/articolo53/proposte/attuazione-della-costituzione
Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale	https://sites.google.com/site/articolo53/proposte/proposta-di-riforma-del-sistema-tributario-su-base-costituzionale
Verbale Assemblea Costituente del 23 Maggio 1947.	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/analisi-degli-atti-della-costituente/articolo53lasuanascitanellaassembleacostituente
Circolo di studio sulla Costituzione	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/circolo-di-studio-sulla-costituzione
CONSIDERAZIONI PER UNA RIFORMA TRIBUTARIA IN SENSO COSTITUZIONALE	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/considerazioniRiforma
L'Articolo 53 nella Storia del Nostro Paese	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/l-articolo-53-nella-storia-del-nostro-paese
La figura dell'Onorevole Scoca attraverso gli Atti della Costituente	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/la-figura-dell-onorevole-scoa
Le Implicazioni del Primo Comma dell' Articolo 53 della Costituzione	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/analisi-dell-articolo-53-parte
Il disegno costituzionale e la genesi di un sistema tributario” al capolinea”	https://sites.google.com/site/articolo53/editoriali/prolusione-convegno
23 Maggio 1947:La migliore lezione in campo fiscale che il paese abbia mai avuto (On. Salvatore Scoca)	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/23-maggio-1947-la-migliore-lezione-in-campo-fiscale-che-il-paese-abbia-mai-avuto-on-salvatore-scoa
Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale.	https://sites.google.com/site/articolo53/proposte/proposta-di-riforma-del-sistema-tributario-su-base-costituzionale

Altri Testi

N.	Autore	Titolo	Casa Editrice	Anno
1	Carlassare, Lorenza	Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro	Feltrinelli	2012
2	Tinti, Bruno	La Rivoluzione delle Tasse	Chiarelettere	2012
3	Volpi, Alessandro	Sommersi dal debito. Come salvare i conti pubblici con un fisco più equo e una nuova cultura finanziaria e politica	Altreconomia	2011



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

***“Valutazione preliminare
degli aspetti di illegittimità
della attuale legislazione
in materia tributaria alla luce
degli Atti della
Assemblea Costituente”***

*...Salve le esclusioni e le riduzioni
d'imposta intese ad assicurare la
disponibilità del minimo necessario al
soddisfacimento dei bisogni essenziali
della vita, tutti debbono concorrere
alle spese pubbliche in modo che
l'onere tributario complessivo
gravante su ciascuno risulti informato
al criterio della progressività...*

On. Scoca - Ass. Cost 23 Maggio 1947)

Ringraziamenti.....	3
Premessa.....	4
Il sistema fiscale attraverso gli atti della Assemblea Costituente.....	5
Lo sviluppo dell' Articolo 53 in Assemblea Costituente	14
Il valore etico dell' adempimento fiscale ed il concetto di "sacrificio" proporzionato alla capacità di sopportazione	19
Aspetti di Illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria	19
La Questione della determinazione della Capacità Contributiva.....	19
La Ripartizione delle Imposte fra dirette ed indirette	24
La Questione dell' IVA e delle Accise.	24
La Questione della "Tassa sulle Tasse" detta anche "Tassa sull' Onestà"	27
L' effetto benefico di una normativa fiscale che attui finalmente l' articolo 53 della Costituzione.....	28
La realtà di una madre con neonato	30
Ma come vanno a finire le storie nell' attuale sistema fiscale?.....	32
La questione dei redditi forfetari.....	34
Conclusioni.....	39
Appendici	40
A-Le violazioni dello Statuto del Contribuente	41
B-Sanatorie e condoni.....	42
C- Un Testo Unico delle norme fiscali.	42
D- Esempio di applicazione corretta dell' articolo 53 della Costituzione per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva per tutti.	43
E- 150 anni d' Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni	45
F-Premessa dal documento "Economia Sommersa e Flussi Finanziari"	47

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento non possiamo non riservarlo a loro, ai Padri ed alle Madri Costituenti. Solo grazie al loro impegno, alla loro dedizione, al loro fortissimo senso etico ed alla loro intelligenza di statisti oggi possiamo disporre di una delle migliori Costituzioni, informata a criteri democratici, aderenti alla coscienza della solidarietà sociale.

E la solidarietà sociale rappresenta un aspetto che permea tutta la nostra Costituzione. Negletto dal Legislatore, ma sempre vivo e vivifico. Come cittadini non possiamo non considerarci destinatari, testimoni e primi difensori della Costituzione. Proprio perchè essa rappresenta il patto sociale principale, quello che regola tutti gli aspetti di cittadinanza, ciò che ci unisce e ci fa italiani. In essa troviamo “una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti” (Dossetti).

Il Costituente Piero Calamandrei, partecipando ad un ciclo di conferenze sulla Costituzione rivolte agli studenti universitari e medi, così si esprimeva il 26 gennaio 1955

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica. È un po’ una malattia dei giovani l’indifferentismo.”

Questa volontà di mantenere le promesse è la responsabilità di chi si impegna per la attuazione della Costituzione

Desideriamo ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile, con validissimi contributi, la stesura di questo documento:

Il Dott. Giangiulio Ambrosini

Il Dott. Bruno Tinti

La Fondazione Commercialistitaliani

Associazione Articolo 53

Per attuare la Costituzione

Salvatore Scoca – Meuccio Ruini

Centro Ricerche e Studi Atti della Costituente- Firenze

Artifoni Rocco

Leccese Andrea

Mazzoccoli Claudio

Molino Nicola

Moliterni Pasquale

Paschero Anna

Sbrana Maurizio

Torelli Roberto

Premessa

Il giorno 15 Ottobre 2014 si è tenuta una audizione della Associazione “Articolo 53” di fronte alla Prima Commissione Affari Istituzionali della Regione Toscana.

Al termine della audizione, il Presidente ci ha chiesto, come Associazione “Articolo 53”, di raccogliere, in una memoria sintetica da allegare agli atti già presentati, la indicazione degli aspetti della attuale legislazione tributaria che, secondo la nostra opinione e secondo la nostra conoscenza, possono configurare ipotesi di illegittimità per violazione di uno o più articoli della Costituzione.

Rimandando alle opportune sedi la trattazione strettamente tecnico-giuridica, la questione che intendiamo qui approfondire è quella del rapporto tra la normativa in ambito tributario¹ ed il disegno costituzionale che emerge dai verbali della Assemblea Costituente. Nella prima parte ci soffermeremo, su quanto concerne la natura della Capacità Contributiva e le modalità della sua determinazione nella effettiva consistenza. Trattare il tema della della base imponibile è, a tutti gli effetti, il modo più concreto e corretto per introdurre poi la questione della progressività.

Quanto alle modalità con cui si può porre la questione della legittimità, ci limitiamo ad osservare che la Suprema Corte, si pronuncia dietro sollecitazione di soggetti richiedenti che ne abbiano facoltà².

L’auspicio che formuliamo è che questa sollecitazione arrivi - anche attraverso lo stimolo di documenti che, come questa memoria, nascono dall’impegno dei cittadini - a tutte le istituzioni ed al Legislatore o, attraverso le modalità indicate dalla Legge, alla Corte Costituzionale . A decenni di distanza dalla entrata in vigore della Costituzione le istituzioni, a tutti i livelli, ma in particolare quelle più prossime al cittadino (Regioni e Comuni), devono interrogarsi seriamente sui temi strutturali del Sistema Tributario.

E’ nostra opinione, e cercheremo di documentarlo attraverso questa memoria, che siamo oramai in presenza di una divaricazione difficilmente recuperabile tra le norme in ambito tributario e le prescrizioni che la Assemblea Costituente ha dato in sede di discussione e che sono, a nostro modo di vedere, imprescindibili se si desidera una tassazione equa, solidale ed effettivamente basata sull’articolo 53 della Costituzione. La prescrizione fondamentale è rappresentata dall’imposta personale e progressiva da basarsi esclusivamente sulla effettiva capacità contributiva (e non solo quindi sui redditi....) delle persone fisiche, dal momento che essa viene versata da non meno di 48 milioni di contribuenti nel nostro paese.

La forma che abbiamo deciso di fornire al presente documento è quella di una esposizione che consenta al lettore, indipendentemente che si tratti di cittadini, di rappresentanti di essi nei Regioni o nei Comuni, di associazioni e movimenti, di ripercorrere ed approfondire questi argomenti che, a nostro parere, sono critici per gli aspetti sociali economici e politici della fase che il nostro paese sta attraversando

Consideriamo questo un onore ma, al contempo, avvertiamo la responsabilità del compito. Confidiamo che quanto andremo ad esporre risulterà utile per coloro che decideranno di appoggiare queste considerazioni che, si badi bene, muovono dalle prescrizioni dei Costituenti.

¹ Si veda in “Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali” per la sintesi della Legislazione esistente.

² Il giudizio sulle leggi- Sono previste solo alcune vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via incidentale (indiretta o di eccezione) ex l’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e col procedimento in via di azione (diretta o principale) che può essere attivato dallo Stato e dalle Regioni. La Corte Costituzionale ha riconosciuto anche alla Corte dei Conti, in sede di controllo, la legittimazione a promuovere in via incidentale questioni di legittimità costituzionali ravvisando in essa i caratteri dell’autorità giurisdizionali (sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, 226 del 1976).

Il sistema fiscale attraverso gli atti della Assemblea Costituente

Iniziamo presentando una analisi generale sul tema. Chiamiamo ad esprimersi il Dott. GIANGIULIO AMBROSINI, Magistrato in Cassazione, nella prefazione al libro “FISCO: LA COSTITUZIONE TRADITA”³.

“L’art. 53 della Costituzione, composto da due commi, sintetizza perfettamente nell’ambito della contribuzione fiscale l’ideologia egualitaria che ispira la nostra carta Costituzionale e si inserisce nel filone solidaristico di cui rappresenta una delle espressioni più significative. Proclamando che TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA’ CONTRIBUTIVA e che IL SISTEMA TRIBUTARIO E’ INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITA’, l’art. 53 traduce in pratica il principio di eguaglianza sostanziale dettato dal comma 2 dell’art. 3, secondo cui è compito della Repubblica (ossia di tutti gli organi pubblici dal Parlamento, al Governo, agli Enti locali, alla Magistratura) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Lo Stato in primo luogo e gli Enti pubblici territoriali – cui è stato delegato nel tempo un sempre maggior numero di compiti in settori primari di vita civile – hanno, come è ovvio, la necessità di essere dotati di mezzi finanziari per provvedere alle esigenze collettive, dalla giustizia alla sicurezza, dalla difesa alla tutela della salute, dalla istruzione ai trasporti, dalle opere di interesse generale alla garanzia del lavoro, e via discorrendo. Le risorse economiche non possono che essere fornite dagli stessi soggetti fruitori dei “servizi” nel cui interesse di carattere generale vengono forniti e gestiti. Detto per inciso, la norma Costituzionale, a differenza di molte altre in cui vi è espresso riferimento ai “cittadini”, significativamente riguarda “tutti”, quindi cittadini e non cittadini, cittadini che risiedono in Italia e cittadini che non hanno perduto questa loro qualità pur risiedendo o lavorando all’estero.

Il punto è come ottenere questi mezzi, ossia attraverso quali criteri basare l’imposizione fiscale. Vi sono due estremi opposti:

- 1) far pagare a ciascuno l’intero costo del servizio di cui fruisce;*
- 2) far pagare a ciascuno una quota dei servizi, a prescindere dalla effettiva fruizione, secondo le sue condizioni economiche.*

La Costituzione ha optato in maniera inequivoca per questa seconda via, privilegiando l’imposizione diretta relativa ai redditi di lavoro, di capitale, di impresa.

Il riferimento diventa necessariamente il reddito effettivo da accertare in modo analitico/deduttivo/sistematico, che determina la capacità contributiva; ove non vi sia reddito effettivo, o questo sia al di sotto della soglia minima di vitale, non è ravvisabile la capacità contributiva.

Il passo successivo è costituito dalla previsione che, una volta accertata la capacità contributiva effettiva, il carico fiscale non possa essere uguale per tutti, onde è necessario modulare diversamente la percentuale di reddito da destinare alla contribuzione fiscale adottando il metodo della progressività. Chi più guadagna, più deve contribuire, perciò i redditi più alti devono destinare una percentuale maggiore al fisco, mentre quelli inferiori devono essere scalati percentualmente in modo da ottenere il più possibile una perequazione fra i redditi stessi.

Il fine ultimo è quello di evitare al massimo l’imposizione indiretta, che è il modo più semplice di “fare cassa” colpendo non il reddito, ma il bene o il servizio di cui si fruisce, ponendo così nel nulla il principio di progressività.

Il che appare giustificabile ove si tratti di beni di lusso (ad esempio pellicce, gioielli, barche da diporto, autovetture di alta cilindrata ecc.ecc.) o di beni voluttuari (alcoolici, sigarette), ma appare ingiustificabile quando sono toccati beni di prima necessità e di consumo diffuso (benzina, energia elettrica e in generale la fabbricazione di un bene o della spesa quotidiana) o finalizzati alla cultura (libri, spettacoli), perché vengono colpiti tutti indiscriminatamente a prescindere dal reddito effettivo.

La linea dettata dalla Costituzione è di alleggerire nei limiti del possibile le imposte indirette, ovvero di consentire la detrazione di esse dal reddito per evitare la doppia imposizione. Infatti, se un soggetto

³ Il Libro, edito nel 2008 da PAGNINI EDITORE –FIRENZE, è stato pubblicato a cura della FONDAZIONE DON LORENZO MILANI e del CIRCOLO ARCI R. ANDREONI

in ipotesi percepisce un reddito eguale a 100 e viene tassato per 33, sui restanti 67 egli paga per imposte indirette su beni necessari o di largo consumo una percentuale notevole, così che il suo reddito effettivo si riduce a 45- 50. Sotto questo profilo il nostro paese appare notevolmente arretrato e vittima di propagande demagogiche, quando si promette di abbassare le aliquote sui redditi, ma al tempo stesso si aumentano o si moltiplicano le imposte indirette o si consente agli Enti locali di alzare le addizionali di imposta sui redditi (senza adeguati criteri di progressività, mancando il reddito effettivo), così che quel che apparentemente viene tolto dal centro, viene aggiunto in periferia a tutto vantaggio dei redditi più alti, o viene fatto ricadere in maniera falsamente egualitaria su ciascuno. La Costituzione fornisce rimedi soltanto parziali in favore dei titolari di redditi particolarmente bassi o nulli attraverso misure di natura assistenziale.

Vanno ricordati a titolo di esempio alcuni articoli, quali il 24 (garanzia della difesa gratuita in sede giudiziaria, sia penale che civile, per i non abbienti): il 30 (agevolazione con misure economiche per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose): il 32 (cure gratuite agli indigenti): il 34 (gratuità della scuola dell'obbligo e borse di studio, assegni e altre provvidenze per l'accesso ai gradi più alti di istruzione per i meno abbienti): il 39 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, nonché garanzia di mezzi adeguati per le esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria). Si tratta di interventi che sopperiscono alla insufficienza del reddito e, in omaggio all'art. 3 sull'eguaglianza sostanziale, tendono a superare alcune condizioni di inferiorità economica e sociale che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. In pratica è l'inversione della pretesa fiscale, poiché lo Stato in luogo di richiedere fornisce mezzi. Altra cosa è l'assistenzialismo, altra cosa è l'imposizione fiscale. La necessità di assistenzialismo può essere ridotta in quanto venga realizzata la maggiore perequazione fiscale.

D'altro lato la spesa pubblica ben può essere ridotta, così diminuendo la pretesa fiscale, attraverso una serie di "risparmi" a cominciare da ingiustificate esenzioni o riduzioni di imposta (l'esempio più clamoroso riguarda i parlamentari) o da assurdi benefici (auto blu, scorte a soggetti che non ne hanno necessità, esenzioni tariffarie o prestazioni di servizi gratuite a soggetti investiti di funzioni pubbliche), per non dire di retribuzioni del tutto ingiustificabili o di mantenimento di "enti inutili" come le comunità montane al livello del mare al solo fine di consensi elettorali – tanto per fare alcuni esempi.

In conclusione l'impianto Costituzionale in materia fiscale è solido. Non altrettanto si può dire per quanto riguarda la legislazione, farraginosa, contraddittoria, discriminatoria non sorretta da linee guida precise, sostanzialmente iniqua; e a maggiore ragione per quanto riguarda la volontà politica, subordinata agli interessi di grandi gruppi industriali, restia a sopprimere privilegi, ancorata a pratiche di sottogoverno difficili da estirpare, incapace di affrontare in una visione complessiva i problemi, deviata dalla demagogica sirena di "non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti".

Giangiulio Ambrosini

La imposta personale e progressiva sui redditi delle persone fisiche, destinata dai Costituenti a “..diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario..”, consente dunque di assicurare l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini perché tutti devono versare le imposte al fine di concorrere alle spese pubbliche (salvo le esenzioni stabilite dalla legge) ed a prescindere dalla provenienza del loro reddito. Si tratta inoltre di un dovere inderogabile ai sensi dell'art.2 Cost.⁴.

La Repubblica, ha sancito la Assemblea Costituente, ne richiede l'adempimento nella misura stabilita dalla legge ma, si badi bene, attraverso un sistema tributario la cui forma è indicata dall'art.53 Cost.⁵.

⁴ **Art. 2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

⁵ **Art. 53.** Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Da ciò discende che le uniche forme legittime di concorso alle spese pubbliche sono quelle che rispettano la forma indicata dai due commi dell'art. 53 Cost. Da ciò discende pure che non sono legittime quelle leggi che, in forma o in sostanza, non rispettano il dettato costituzionale, prescrivendo norme pregiudizievoli o lesive dei diritti del cittadino.

Non deve peraltro sembrare banale la seguente affermazione *“Il Legislatore ha ricevuto dall'Assemblea Costituente l'obbligo, giuridico e morale, di emettere normative in linea con i principi costituzionali”*.

Ai sensi dell'art.2 Cost., la Repubblica non solo *riconosce* ma *garantisce* i diritti inviolabili dell'uomo. Questo è un principio cogente per il legislatore, dal momento che la Costituzione obbliga non solo alla aderenza ai principi in essa contenuti, ma alla verifica che non solo gli effetti derivanti dalla applicazione della norma vadano a realizzare quanto formalmente enunciato, ma che questi effetti non risultino lesivi dei diritti dei cittadini.

L'impianto costituzionale è basato, dal punto di vista economico, sul concorso di tutti alle spese pubbliche.

Questo rappresenta il sistema che consente allo stato di reperire le risorse finanziarie necessarie per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Questo, ai sensi dell'art.3 Cost.⁶, è il compito di uno stato che pone a fondamento della sua Costituzione il principio della *«anteriorità della persona di fronte allo Stato»*.

La Assemblea Costituente ha dunque fornito al Legislatore un progetto di Stato estremamente equilibrato fra diritti e doveri, attribuendo a questo equilibrio il compito fondamentale di assicurare la libertà per i cittadini.

(Ass. Cost 10 Settembre 1946 pag 24).

DE VITA. osserva che si parla troppo di diritti e poco di doveri. A suo avviso, occorre equilibrare diritti e doveri. È stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l'uomo veramente libero. In questo equilibrio è tutto un mondo nuovo, e raggiungerlo è la grande missione di questo secolo.

Venendo all'ambito tributario, questi principi, come ha osservato Ambrosini, si possono concretizzare solo attraverso la determinazione della EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA PER TUTTI secondo il metodo analitico/deduttivo/sistematico, cosa che NON RAPPRESENTA AFFATTO una caratteristica della Legislazione Tributaria Attuale.

Questa prima osservazione pone immediatamente un serio dubbio sulla legittimità *(ai sensi dell'articolo 53, comma 1, Cost.)* di un sistema che pone differenze sostanziali e sempre più profonde fra categorie di cittadini, a causa della discrepanza congenita nelle forme in cui si giunge alla determinazione dell'oggetto della imposizione.

Quello cui assistiamo, dal 1974, è di seguito indicato:

- Da un lato esistono forme di determinazione basate sul reddito globale da lavoro dipendente o da pensione tassato poi *“in toto”* senza che vengano prima tenuti nel debito conto, e nella consistenza effettiva, tutti i carichi personali del contribuente e suo del nucleo familiare che è formato dalle

⁶ **Art. 3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

persone cui, per obbligo giuridico o morale il contribuente deve provvedere.

- Dall'altro vi sono, per altre categorie, meccanismi sintetici/induttivi che consentono ai contribuenti di denunciare solo in parte del reddito effettivo conseguito (per citare solo un esempio: Studi di Settore) .
- Vi sono poi altre forme di tassazione basate su cedolari, come nel caso delle Rendite da Capitale o da Affitto di Immobili.

Dunque ciò che per il Costituente è sempre stato indicato come univoco, nel sistema tributario attuale diventa estremamente diversificato, e diversificato a tal punto da diventare persino "altro" nel momento in cui i tributi indiretti (l'IVA, le Accise e, in genere, i tributi che gravano sui consumi, regressivi per definizione) insieme a canoni, bolli, tasse di proprietà, fino ad arrivare ai proventi dei monopoli (tabacchi e lotterie) o addirittura alle slot-machines, tendono a diventare sempre più rilevanti nella contribuzione al finanziamento delle spese pubbliche.

Oltre all'eguaglianza formale l'imposta, secondo quanto indicato all'art. 53 Cost., è strumento che deve raggiungere l'eguaglianza sostanziale e redistributiva.

E questo può essere ottenuto solo se, alla determinazione della effettiva capacità contributiva secondo il metodo analitico/deduttivo/sistematico, si associa la complessiva progressività, cosa che rappresenta la vera carta democratica e vincente dell'imposizione personale.

La Assemblea Costituente su questi principi ha discusso approfonditamente nella seduta del 23 maggio 1947 ⁷, quella che approvò il testo definitivo dell'articolo 53. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208).
Presidente: On. Umberto Terracini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione dell'articolo nel testo dell'emendamento firmato dagli onorevoli Meda Luigi, Scoca ed altri, accettato dalla Commissione. Il primo comma dice: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

(È approvato).

Il secondo comma dice: «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

(È approvato).

L'articolo, nel suo complesso, risulta così approvato:

« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

« Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

I Costituenti non lasciano dubbi in proposito, e le loro indicazioni devono trovare ascolto presso chi deve valutare la rispondenza delle leggi al disegno costituzionale.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208).

SCOCA Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte reali e personali. Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l'imposta complementare, che è l'unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente una ben minima cosa.

Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione.

Possiamo mantenere le imposte dirette reali (e si debbono mantenere, - almeno come necessaria base di accertamento dell'imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino)- purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva.

Se ciò faremo, potremo potenziare l'imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario.

Il passo appena citato del Costituente consente al lettore di intuire la distanza che separa il disegno

⁷ Si faccia riferimento alle pagine da 4202 a 4208 del Verbale.

costituzionale dalla struttura del Sistema Tributario attuale. Come argomenteremo in questo documento, è il Costituente stesso ad illustrare nei dettagli i principi cui dovrebbe essere informato il Sistema Fiscale e quindi, a maggior ragione, il corpus legislativo che tratta della questione tributaria.

La Assemblea Costituente ha ritenuto di non doversi applicare la imposta unica, ma di mantenere entrambe le forme - diretta ed indiretta- di imposta. Ha però attribuito a ciascuna di esse ruoli ed ambiti ben precisi, con l'obbligo per il Legislatore di rafforzare notevolmente l'imposta progressiva sul reddito e di ridurre contemporaneamente la tassazione indiretta.

Cosa questa che non è accaduta assolutamente. Il Legislatore, invece, nel tempo ha elevato le aliquote IVA (oggi la aliquota massima è al 22% , ma si ipotizza una crescita di uno o due punti percentuali ulteriori) riducendo in numero le aliquote IRPEF e riducendo addirittura la aliquota più alta, elevando quella minima. Sostanzialmente, è stato generato, in tema di tassazione, l'esatto opposto di quanto i Costituenti hanno con precisione indicato.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4208).

SCOCA".Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica ..che sarebbe, almeno per ora, l'esperimento pericoloso".

Lasciando da parte l'approfondimento strettamente tecnico-giuridico, è lo stesso senso comune ad indicare che si possono identificare aspetti di illegittimità nei seguenti casi :

A- Quando il Legislatore legifera in contrasto con il dettato costituzionale.

B- Quando, nel tempo, le leggi si complichino a tal punto che le norme o i decreti attuativi emanati producono effetti in violazione dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, o quando viene leso il principio di uguaglianza sostanziale tra cittadini.

Nel caso del Sistema Tributario, come abbiamo accennato e come vedremo, siamo in presenza di entrambi questi fenomeni.

Per quanto concerne il caso **A**, le norme di accertamento contenute nella Legislazione Tributaria attuale⁸ (ed in specie le norme che disciplinano la determinazione del Reddito Imponibile) contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 "*disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*", nella Legge numero 917 dell'anno 1986 "*Testo Unico delle imposte dirette*" e poi nel Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331⁹ non risulta, a nostro parere, in linea con quanto indicato dalla Assemblea Costituente (in particolare nella Seduta del 23 maggio 1947) e non sono conformi nè a quanto si deduce dagli atti parlamentari che seguirono la entrata in vigore della Costituzione (ad esempio La proposta di legge del Vanoni del 1951, detta anche di

⁸ Si veda la "Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali" per la sintesi della Legislazione esistente.

⁹ Si legga quanto contenuto ai seguenti link

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Gli%20studi%20di%20settore/4_4_Part_e_2.pdf

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+leggi+provvi+Studi+Settore/Anni+precedenti+1999+-+1973/STUDI+DI+SETTORE+-+PRIME+NORME>

“perequazione tributaria” ed ispirata a principi di equità fiscale¹⁰) nè ai principi indicati nella Legge Delega n. 825 del 9-ottobre-1971 “*Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*”¹¹.

Fermo restando che gli argomenti sono molteplici, elenchiamo di seguito gli aspetti che consideriamo più urgenti in base alla condizione del paese

1. *riconoscere natura e ruolo della Effettiva Capacità Contributiva in sede di determinazione degli imponibili da sottoporre a tassazione*
2. *adottare, per tutti indistintamente, il medesimo metodo analitico/deduttivo/sistematico (ai sensi dell’art. 53, primo comma, Cost) allo scopo di determinarne la effettiva consistenza ai fini della tassazione così come del calcolo di indici sintetici¹² che consentono poi l’accesso ai servizi o alle prestazioni sociali.*
3. *determinare le modalità secondo le quali il Prelievo Fiscale che grava sul cittadino risulti nel suo complesso progressivo (ai sensi dell’art. 53, secondo comma, Cost)*

Su queste tre direttrici si può (e a nostro avviso si deve) costruire, a partire dalla Costituzione, il nuovo sistema fiscale. Un nuovo sistema che appartenga ai cittadini e che, quindi, possa diventare parte della agenda dei lavori delle istituzioni a qualunque livello ed in particolare per quelle più prossime al cittadino come Comuni e Regioni. Pertanto, sino a quando Comuni e Regioni non inizieranno un percorso sia conoscitivo (attraverso dibattiti, conferenze e anche documenti come la presente memoria) che ufficiale (tramite mozioni, ordini del giorno ed altri atti ufficiali da parte dei Consigli), non si potrà costringere il Parlamento a mettere mano alla “questione fiscale” ed a trattare finalmente la questione fiscale secondo i principi che andremo ad esporre e che sono evidentemente violati dall’attuale legislazione.

Chi infatti ha il mandato da parte dello Stato di esercitare la potestà impositiva, quale che ne sia la forma o la misura, è tenuto, per obbligo morale ancorché giuridico, a porsi prima, ed a porre alla Suprema Corte poi, tutte i dubbi e le eccezioni di legittimità relative alla struttura del sistema tributario.

Le questioni da tempo aperte non riguardano certo solo la “Tax Compliance” (e, con essa, i fenomeni della Economia Sommersa e della Evasione Fiscale) dato che questi fenomeni afferiscono a fattispecie di reato e quindi devono e dovranno essere comunque indirizzati da normative adatte.

Esse riguardano, invece, la **INTERA STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO** in quanto è essa stessa a produrre, secondo il nostro parere, la violazione dei due commi dell’art. 53 Cost. dell’art.2 Cost. e dell’art. 3 Cost. E, come abbiamo precedentemente indicato, la violazione è avvenuta sia nell’atto legislativo iniziale (D.P.R. n. 600 del 1973) che nei principali atti legislativi che si sono succeduti (Legge numero 917 dell’anno 1986 e Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331), dal momento che non solo non hanno corretto le anomalie iniziali, ma le hanno allargate, arrivando ad un sistema profondamente ingiusto e con vari aspetti di illegittimità.

¹⁰ Si veda la *Appendice-E- 150 anni d’Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni*

¹¹ In relazione alla Legge 825/71, “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”, osserviamo quanto segue: trattandosi del primo esempio di atto legislativo della storia repubblicana con il quale il Parlamento ha inteso dare attuazione alla Costituzione, essa riveste una importanza notevolissima non solo in ambito legislativo, ma anche negli ambiti storico e politico. Se come legge delega è stata, nella sostanza, disattesa (in quanto il Legislatore poco o nulla ha tratto da essa negli atti legislativi successivi), in campo politico e storico il suo testo è ancora oggi attualissimo e, a nostro avviso, le sue linee guida dovrebbero formare la base per una nuova legislazione, in particolare per quella concernente la natura e la determinazione della **EFETTIVA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA**.

¹² Oggi si utilizzano indici sintetici come l’ISEE “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”

In appendice trattiamo anche delle violazioni della Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”. Entrata in vigore il 1° Agosto 2000, votata all'unanimità è giunta ormai al suo quattordicesimo anno di vita. Pur trattandosi di una legge emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente, la sua sistematica mancata applicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l'evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi sino oggi, hanno sempre avuto per questi temi.

Sul tema della struttura del Sistema Fiscale non possiamo non citare, per la sua competenza e per la sua chiarezza, il Dott. Bruno Tinti, che ha trattato la materia fiscale come Magistrato, avendo ricoperto per circa venti anni il ruolo di Presidente di Commissione Tributaria: uno dei massimi esperti in questo campo, quindi, Nel suo Libro “La Rivoluzione delle Tasse” edito da Chiarelettere nel 2012, analizziamo quanto indica Tinti al capitolo “La Capacità Contributiva” (pagg. 12-16).

“Un sistema contributivo iniquo

Senza casa né cibo non si vive. E non si vive senza medicine, scuole, vestiti, riscaldamento: sono i cosiddetti bisogni primari. Costano, e la maggior parte dei nostri soldi finisce lì. Per qualcuno tutti i soldi finiscono lì; altri non riescono ad averne abbastanza e devono rinunciare a molte cose di cui hanno estremo bisogno; addirittura fanno debiti perché di certe cose non si riesce a fare a meno; oppure ci si riesce ma con molta difficoltà. Eppure tutti - quelli che hanno più di quanto gli serva per soddisfare i bisogni primari, quelli che hanno quanto basta e quelli che ne hanno meno - tutti pagano le imposte nello stesso modo: su quello che incassano. Ed è una vera ingiustizia. Immaginiamo una famiglia composta da marito e moglie con un entrata di 3000 euro al mese e che spende per i bisogni primari 2000 euro; ogni mese gliene restano 1000 da risparmiare o da spendere per il superfluo. E adesso immaginiamone altre due, una con due figli e un'altra con due figli e anziani genitori a carico; anche queste incassano ogni mese 3000 euro. La prima spenderà tutto per i bisogni primari e la seconda nemmeno ce la farà a soddisfarli. Eppure tutte e tre le famiglie pagheranno la stessa quantità di imposte (salvo insignificanti detrazioni e deduzioni) diciamo 500 euro al mese. Perché? Perché il nostro sistema tributario è profondamente incostituzionale: identifica la «capacità contributiva», quella sulla quale, secondo l'articolo 53 della Costituzione, va calcolato il contributo che ognuno deve pagare al fisco, con il reddito. Da ciò deriva che l'erario calcola le imposte su quello che si incassa, nel nostro esempio sui 3000 euro che entrano ogni mese in tutte e tre le famiglie. Vi pare giusto? Certo che no.

La «capacità contributiva» è quello che si guadagna, non quello che si incassa. L'utile, non il ricavo. Nessuno penserebbe di tassare i ricavi di un'impresa senza permetterle di detrarre i costi: vendo patate, alla fine dell'anno ho un ricavo di 1000; quanto ho speso per comprare le patate? Cinquecento. Bene, pagherò le imposte su 500. Ma le persone non hanno diritto a detrarre quanto spendono per il costo della vita: pagano su quello che incassano, non su quello che guadagnano. E questo è ingiusto perché, come si è visto «parità di reddito» non significa affatto parità di «capacità contributiva».

La Costituzione tradita

Violazione costituzionale, dunque. Particolarmente grave perché perpetrata attraverso la legge. In questo caso l'iniquità fiscale non è attribuibile al cittadino che si sottrae ai suoi doveri (come succede in molti altri casi) ma alla classe dirigente del paese, incapace e disonesta.

L'articolo 53 della Costituzione è tradito anche in un altro modo, dove tutti capiscono benissimo, la parità di capacità contributiva può essere solo apparente. L'evasore di imposta rappresenta al fisco una situazione falsa cui conseguono risultati perversi: la progressività dell'imposizione fiscale, che è il parametro di valutazione della capacità contributiva, è anch'essa influenzata dalla falsità. Se si dichiara un reddito inferiore a quello reale, quale che sia il criterio con cui si quantificano le imposte, quello del reddito o quello della capacità contributiva, l'evasione che ne deriva aumenta in maniera progressiva, proprio come dovrebbe aumentare l'imposta dovuta. Chi evade, insomma, evade somme proporzionalmente maggiori quanto maggiore è il reddito non dichiarato: più si guadagna, più cresce la percentuale del proprio reddito che si deve consegnare al fisco. È per questo che la misura proporzionale del prelievo fiscale non è uguale per tutti: se su un reddito modesto (15.000 euro all'anno) si paga il 23 per cento (3450 euro), su uno elevato (150.000 euro all'anno) si paga 16 volte

tanto, il 38 per cento (57.670 euro). Non che sia un sistema sbagliato, solo che può funzionare solo in un mondo ideale; il che significa dove non ci siano persone disoneste. Perché è ovvio che, se uno dichiara meno di quello che guadagna, paga meno imposte sfruttando, in senso inverso, il criterio della progressività: meno dichiara, più bassa è l'aliquota di imposta che gli viene applicata. Il risultato di tutto ciò è un conflitto generalizzato tra i cittadini; tutti contro tutti e tutti contro lo Stato: i lavoratori dipendenti contro i lavoratori autonomi e gli imprenditori; gli imprenditori (soprattutto i piccoli e medi) e i lavoratori autonomi contro lo Stato, cui sottraggono gettito fiscale nella più completa impunità; i dipendenti e i pensionati, a loro volta, contro lo Stato, colpevole di inerzia e complicità con i lavoratori autonomi e dunque di vessazione fiscale nei loro confronti. Naturalmente questa è una situazione di fatto, non di diritto. La classe dirigente del paese potrebbe dichiararsene estranea, trattandosi in buona sostanza di violazione di legge. «Che ne posso io sei cittadini non rispettano le leggi che ho emanato? Al più, posso punirli.» Ecco, il punto è proprio questo: la sanzione è pura teoria, in concreto a nessuno capita nulla perché le leggi tributarie (e quelle penali tributarie) sono progettate per essere violate impunemente. Si tratta di pura e semplice complicità tra Stato ed evasore fiscale. Dunque la violazione costituzionale, in questo caso, deriva, sì, da comportamenti ascrivibili ai cittadini e non alla classe dirigente, ma si tratta di comportamenti previsti e accettati. E siccome è politicamente e costituzionalmente irrazionale accettare comportamenti illeciti, il mantenimento e l'evoluzione di un sistema tributario come quello che abbiamo si spiega solo con il fatto che tali comportamenti illeciti in realtà sono voluti. I risultati di questa situazione sono micidiali.

Bruno Tinti

Come si evince dal testo, occorre che le Istituzioni, a tutti i livelli, rivolgano la loro attenzione sui punti da noi sollevati ¹³ perchè ne hanno obbligo e facoltà. Nella audizione del 15 Ottobre (presso la Prima Commissione - Affari Istituzionali della Regione Toscana) abbiamo indicato che le istituzioni locali (Regioni, Comuni e/o Città Metropolitane laddove queste prendano vita) sono oggetto della sentenza numero 2 del del 2006 della Corte Costituzionale.

In essa la Suprema Corte ha negato “che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi dell’articolo 53, secondo comma, Cost.,” ed ha invece sancito che “ la progressività è principio che deve informare l’intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le regioni, nell’esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite”.

Il passo relativo alla sentenza della Corte Costituzionale è tratto dal libro “L’Economia Sommersa e lo Scandalo dell’Evasione Fiscale” edito da Ediesse nel 2011 e scritto dal Dott. Giancarlo Ferrero, Avvocato Generale dello Stato onorario, già Presidente del Secondo Collegio della Commissione Tributaria Centrale, e dalla Dott.ssa Daniela Bauduin, avvocato amministrativista. Rimandiamo al testo indicato per la nutrita indicazione di Decreti Legge che, sulla base del Federalismo Fiscale, hanno indicato forme e strumenti con i quali è possibile localmente disciplinare il prelievo fiscale.

E’ importante, a questo punto della trattazione, introdurre il tema del valore non solo etico, ma anche

¹³ Ricordiamo qui i punti per comodità del lettore

1. riconoscere natura e ruolo della Effettiva Capacità Contributiva in sede di determinazione degli imponibili da sottoporre a tassazione

2. adottare, per tutti indistintamente, il medesimo metodo analitico/deduttivo/sistematico (ai sensi dell’art. 53, primo comma, Cost) allo scopo di determinarne la effettiva consistenza ai fini della tassazione così come del calcolo di indici sintetici che consentono poi l’accesso ai servizi o alle prestazioni sociali.

3. determinare le modalità secondo le quali il Prelievo Fiscale che grava sul cittadino risulti nel suo complesso progressivo (ai sensi dell’art. 53, secondo comma, Cost)

tecnico-giuridico, del lavoro svolto dai Costituenti e delle discussioni che si sono svolte in Assemblea Costituente. Esse sono riportate nei Verbali delle Sedute disponibili sul sito web della Camera dei Deputati e possiamo definirle come Volontà e/o Disposizioni e/o Precetti ma, in ogni caso, esse non possono non rappresentare la Interpretazione Originale di quanto il testo costituzionale esprime. La obiezione che le volontà espresse dalla Assemblea Costituente non abbiano valore se non storico-letterario da alcuni mosso è da ritenersi pertanto del tutto priva di fondamento.

A tal proposito prendiamo spunto dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2014¹⁴ relativa alla legge elettorale. Sappiamo che questa sentenza ha di fatto rilevato diversi aspetti di Illegittimità. Notiamo, al capo “3.1.– *La questione è fondata*”, le motivazioni di fondatezza delle istanze del richiedente ed, in esse, il richiamo esplicito alle volontà espresse dalla Assemblea Costituente¹⁵. Dunque è la stessa Corte Costituzionale ad utilizzare il riferimento agli atti della Assemblea Costituente, a riprova di quale sia la rilevanza del loro contenuto e la importanza per chiunque di prenderne visione.

Nel caso dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui la Repubblica chiede l’adempimento ai cittadini, vi è una incredibile ricchezza di argomenti forniti nelle sedute. Uno di questi doveri, probabilmente uno dei più importanti, è il dovere tributario, quello che riguarda il concorso alle spese pubbliche.

Come vedremo, nelle pagine da 4202 a 4208 del Verbale della Seduta CXXX di Venerdì 23 maggio 1947, sono gli stessi Costituenti a farsi carico di delineare ampiamente le caratteristiche del futuro Sistema Tributario. Essi vanno anche molto più in là, andando ad indicare anche quali elementi evitare.

Il Costituente ha sempre fornito una indicazione non equivocabile dei pilastri sui quali poggiare la struttura del Sistema Tributario. E su questi, sulla base delle discussioni in Assemblea, appare indiscutibile anche la concordanza esistente fra i proponenti. Da ciò discende che le formulazioni, i principi espressi e le prescrizioni, fluiscono da un intervento all’altro sino a concretizzarsi nel testo dell’articolo 53. **Da ciò discende pure che questo articolo racchiude in sé tutta la ricchezza della discussione avvenuta il 23 maggio 1947 in Assemblea Costituente in modo tale da non essere scindibile da essa.**

Già Luigi Einaudi nel 1946 così si esprimeva:

“...Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino di essere un inganno, anzi una farsa. Affinchè i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo stato... Oggi, la frode è provocata dalla legge...”.

Dobbiamo riconoscere, purtroppo, che le considerazioni espresse da Einaudi hanno nel nostro tempo il medesimo valore. La espressione del 1946 “*Oggi, la frode è provocata dalla legge*”, risuona, nel 2013, nelle parole della Prof.ssa Lorenza Carlassare, di Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky che con Don Luigi Ciotti, Maurizio Landini hanno dato vita al manifesto dell’Assemblea per la Costituzione “*La Via Maestra*”

“..Oggi, il dovere tributario e l’equità fiscale, secondo il criterio della progressività alla partecipazione alle spese pubbliche, proclamato dall’art. 53 della Costituzione, si dimostra essere un caposaldo essenziale d’ogni possibile legame di cittadinanza, dopo tanti anni di tolleranza, se non addirittura di giustificazione ed elogio, dell’evasione fiscale....”

¹⁴ Sentenza numero 1 del 2014 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1>

¹⁵ “..Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo...”

Con l'eccezione di qualche provvedimento, dopo la promulgazione della Costituzione la situazione non solo non è migliorata, ma è diventata ancora più complessa oggi.

Lo sviluppo dell'Articolo 53 in Assemblea Costituente

L'articolo 53 della Costituzione si sviluppa a partire da quattro articoli aggiuntivi relativi alla materia tributaria di cui è interessante leggere il testo in quanto è in essi che compaiono i primi principi disattesi dall'attuale sistema fiscale, ovvero

1. la necessità di determinare gli imponibili nella loro consistenza effettiva (*“Effettiva Capacità Contributiva”*),
2. la necessità che *“l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”*,
3. l'obbligo del rispetto dell' *“uguaglianza tributaria”* cui si può derogare *“solo per la attuazione di scopi d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere”*

Vediamo questo sviluppo attraverso il seguente passo della Assemblea Costituente. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4202).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Restano da esaminare i quattro articoli relativi alla materia tributaria. Fu stabilito, accogliendo una proposta dei presentatori, che ne avremmo trattato alla fine del Titolo quarto della Parte prima. La Commissione non ha nessuna difficoltà che se ne parli, perché ha già esaminato la questione.

PRESIDENTE. Se nessuno ha obiezioni da fare, si può passare all'esame di questi articoli aggiuntivi riguardanti la materia tributaria, che erano stati rinviati per l'esame alla fine della votazione sulla prima parte del progetto di Costituzione. Le proposte sono state presentate dagli onorevoli (....), hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo: «I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività» L'onorevole Meda ha facoltà di svolgerlo.

MEDA LUIGI. Mi sembra che la Commissione sia d'accordo nel formulare un articolo comprensivo dei concetti esposti nel mio emendamento e in quello dell'onorevole Castelli. Quindi ritengo inutile svolgere il mio emendamento. Desidererei, invece, conoscere il pensiero della Commissione in ordine a questo nuovo articolo che risulta già formulato. Sarebbe opportuno che il Presidente lo comunicasse all'Assemblea.

*PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:
« Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento ».*

Essendo l'onorevole Persico assente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo. L'onorevole Schiavetti ha presentato il seguente emendamento che ha già svolto: «La Repubblica assicura ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità dell'espressione organica della loro volontà e della rappresentanza dei loro interessi».

*Gli onorevoli Castelli Edgardo, **Vanoni**, Marazza, Vicentini, Martinelli, Arcaini, Cavalli, Mannironi, Avanzini, Pirrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola, hanno presentato il seguente emendamento: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro **effettiva capacità contributiva**, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».*

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgerlo.

***** CASTELLI EDGARDO.** *Onorevoli colleghi, le tre formule dell'articolo aggiuntivo così come sono state presentate possono essere trasformate in una sola che viene a contemplare tutto l'insieme. La nuova formulazione che ho concordato anche con raccordo degli onorevoli Scoca, Meda Luigi, Grieco e Laconi, è la seguente: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».*

PRESIDENTE. *L'onorevole Scoca ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo, che è del seguente tenore:*

«Salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Le disposizioni che costituiscono comunque eccezione al principio dell'uguaglianza tributaria possono essere stabilite solo per la attuazione di scopi d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere».

E' importante notare l'intervento dell'On. Castelli che dimostra come il testo dell'Articolo 53, per la indicazione stessa della Assemblea Costituente, racchiude e contempla tutte le altre formulazioni, fra cui quella che vede la firma dell'On. Vanoni che è la seguente: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».

La dizione “effettiva capacità contributiva” si trasmette quindi all'Articolo 53 Comma 1.

Pertanto, il Legislatore avrebbe dovuto procedere in tal senso al momento della stesura delle norme relative al Sistema Fiscale. La realtà quotidiana ed i dati che emergono dai bollettini ufficiali descrivono una realtà totalmente differente, a riprova che questo principio fondamentale non ha poi trovato posto nella normativa.

Non vanno tralasciate le ulteriori questioni legate al caso **B** della lista presentate e relative alle differenze di trattamento tra classi di cittadini ed al livello di complessità raggiunto dal corpus legislativo, questioni che i Costituenti hanno ampiamente trattato in Assemblea, chiedendo la uguaglianza sostanziale, la semplificazione, la chiarezza e la trasparenza, in materia tributaria.

Anche questi sono inviti che il Legislatore non sembra aver raccolto.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4204).

SCOCA Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia. Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l'avvenire.”

Vediamo come viene indicato quello che occorre evitare per l'avvenire, quindi nel Sistema Tributario che verrà. (Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203-4204).

SCOCA Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dal l'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite.

Il sistema Tributario attuale, contravvenendo alle indicazioni dei Costituenti,

- ❖ da un lato ha normato in modo assolutamente differente i sistemi per la determinazione della Capacità Contributiva tra classi di cittadini
- ❖ dall'altro ha complicato nel tempo la materia fiscale fino all'inverosimile: le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione.
Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.
Le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione.
Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge:

un ginepraio nel quale il cittadino si ritrova assolutamente confuso e privo di punti di riferimento.

In presenza di uno o più aspetti che prefigurano caratteri di illegittimità, fatte le considerazioni di rito, non resta che metter mano - come i Costituenti auspicano più volte nella seduta del 23 maggio - ad *“una meditata e seria riforma tributaria”*, in modo da condurre finalmente la normativa nel solco indicato dalla Costituzione e, quindi, in linea con quanto emerge anche e soprattutto dal contenuto dei verbali delle sessioni della Assemblea Costituente che contengono, come abbiamo indicato, la interpretazione diretta fornita dagli stessi Costituenti degli Articoli della Costituzione.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

<i>SCOCA Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.</i>

Per quanto concerne la natura e le modalità del prelievo fiscale, non possiamo non considerare che esso deve ricondursi ai principi che trovano fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana e cioè:

- Il principio di solidarietà economica e sociale (art .2 Cost.).
- Il principio di appartenenza alla comunità statale che impone a ciascun consociato *"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"* (ibidem) ;
- Il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla legge (art.3 Cost.), che impone la rimozione delle cause anche di natura economica e sociale che ne determinano la mancanza;
- Il principio della effettiva capacità contributiva (art.53 Cost.), per il quale *“Tutti [ivi compresi gli stranieri...] sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*;
- Il principio di progressività al quale il Sistema Tributario deve informarsi nel suo complesso (ibidem), *"Il Sistema Tributario è informato a criteri di progressività."*

Non può non risultare evidente la discrepanza fra la realtà e quanto emerge dalle parole dei Costituenti. Sono loro che, attraverso i verbali delle sedute, forniscono gli elementi fondamentali per valutare la legittimità costituzionale della attuale legislazione tributaria.

Per entrare nel merito delle cose, prima di tutto occorre conoscere l'accordo di altissimo profilo etico che ha

costituito la base sulla quale vennero scritti i diritti e doveri sociali. Accordo evidente nelle sedute tra il 9 ed il 10 settembre del 1946 su un Ordine del Giorno presentato dall'On.le Giuseppe Dossetti, votato alla unanimità, dai Liberali ai Democristiani, dai Socialisti ai Comunisti. Contrari Monarchici ed il Partito dell'Uomo Qualunque.

(Ass. Cost 9 Sett 1946- pag 20)

DOSSETTI ...Venendo alla sostanza, cioè, all'ideologia comune che dovrebbe essere affermata come base dell'orientamento sistematico della dichiarazione dei diritti, egli pone questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi «l'anteriorità della persona di fronte allo Stato». Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti...

Anche nel disegno del nuovo sistema tributario i Costituenti mettono la persona umana al centro con la sua vita economica fatta di ricavi e di spese. Il compito di sostenere questo impianto in Assemblea Costituente tocca principalmente all'On.le Salvatore Scoca¹⁶. Già sottosegretario alle Finanze del secondo governo De Gasperi, è stato relatore per l'articolo 53 della Costituzione a nome di tutti i partiti presenti all'Assemblea Costituente.

Inizia la sua relazione con questa premessa (Ass. Cost 23 Maggio 1947 -pag 4203).

SCOCA. Onorevoli colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno finanziario, il quale è un fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole. Già lo Statuto albertino conteneva delle disposizioni in proposito.

Ricordo particolarmente quelle dell'articolo 25 e dell'articolo 30. L'articolo 30 diceva: «Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re ». Questo concetto è riprodotto nell'articolo 18 che l'Assemblea ha approvato. Vi era poi l'articolo 25, il quale diceva: «Essi (cioè i cittadini) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato ». Questa norma enunciava il principio della generalità e dell'uniformità dell'imposta, e lo collegava con la regola della proporzionalità dell'imposta stessa. Trattasi di una regola conforme alle idee dominanti nel periodo in cui lo Statuto albertino fu emanato. Essa non ha impedito che la nostra legislazione si evolvesse in qualche misura nel senso della progressività; e, così, progressive sono le imposte sulle successioni e sulle donazioni e particolarmente l'imposta complementare sul reddito.

Ma il nostro sistema tributario, nelle sue linee fondamentali, è ancora informato al concetto di proporzionalità, e di una proporzionalità zoppicante. Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso è il gettito della complementare sul reddito globale, che è a base personale e ad aliquota progressiva, abbiamo la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla proporzionalità.

Quello che Scoca descrive è non solo il Sistema Fiscale ai tempi dello Statuto Albertino, ma anche l'attuale, imperniato anch'esso su una progressività sempre più zoppicante a fronte dei tanti tributi che, come l'IVA e le Accise sui carburanti, bolli, ed altri balzelli che vanno a colpire in modo assolutamente regressivo i contribuenti, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale espresso dall'art. 3 Cost.

Come vedremo, i tributi indiretti, in particolare l'IVA, tendono pericolosamente a diventare la leva

¹⁶ Si legga "La figura dell' On. Salvatore Scoca attraverso la lettura degli atti della Assemblea Costituente" Associazione Articolo 53 <https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/la-figura-dell-onorevole-scoca>

impositiva principale, usati come strumenti di pianificazione e di controllo, ma anche come elementi duttili per coprire fabbisogni inaspettati quando non vere e proprie falle di bilancio.

Le norme, che proseguono, da decenni, su questo tenore, sono dunque in nettissimo contrasto con il dettato costituzionale e rappresentano una violazione dell'art.53 comma secondo Cost.

Dall'altra parte nulla è stato fatto dal Legislatore per rimuovere le iniquità derivanti dal mancato riconoscimento della Effettiva Capacità Contributiva *-da determinarsi per tutti indistintamente attraverso il sistema analitico/deduttivo/sistematico-* come elemento di base per la tassazione.

E questo, come vedremo, ha prodotto e produce ancora un danno sociale sempre più grave.

In questo rapido excursus abbiamo trattato di molti punti di contrasto con il disegno costituzionale.

La trattazione prosegue con la illustrazione di alcuni aspetti nei quali è evidente il contrasto fra le prescrizioni dei Costituenti e quello che accade a fronte della applicazione della normativa tributaria attuale

¹⁷

¹⁷ Come abbiamo più volte indicato, un aspetto di violazione costituzionale può risultare

A- laddove il Legislatore legifera in contrasto con il dettato costituzionale.

B- laddove, nel tempo, le leggi si complicano a tal punto che le norme o i decreti attuativi emanati producono effetti che presentano aspetti di violazione del disegno costituzionale

Il valore etico dell'adempimento fiscale ed il concetto di "sacrificio" proporzionato alla capacità di sopportazione

Vanoni¹⁸, che aveva contribuito alla redazione della Costituzione, considerava essenziale formare i cittadini alla consapevolezza del valore morale e sociale dell'obbligo tributario. Una riforma etica e culturale per sviluppare reciproca fiducia fra Fisco e cittadini.

“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni ed anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni questa ed altre simili situazioni [...]. Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione.”

Con queste parole si chiuse, in Senato, anche la vita di Ezio Vanoni. Era il 16 febbraio 1956.

Aspetti di Illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria

Entriamo ora nel vivo della analisi, nel corso della quale ci avvarremo di esempi numerici completamente spiegati. Per una trattazione dettagliata rimandiamo al saggio “Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale” scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53. Quello che descriviamo è l'effetto della attuale normativa in campo tributario¹⁹.

La Questione della determinazione della Capacità Contributiva

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

SCOCA “

→non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

→Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse **a tenere** sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.

→Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente.

→Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva²⁰, che la formulazione dell'articolo concordato pone a base dell'imposizione.”

Il fatto che quanto il Costituente prescrive è ampiamente disatteso è dimostrato dai dati che MEF e la Agenzia delle Entrate pubblicano e che puntualmente descrivono una situazione caratterizzata da alti o altissimi livelli di Economia Sommersa, di Evasione Fiscale, di Illegalità Diffusa e di Corruzione.

¹⁸ Si veda la Appendice-E per maggiori dettagli

¹⁹ Si veda la “Appendice C- Un Testo Unico delle norme fiscali” per la sintesi della Legislazione esistente.

²⁰ Ricordiamo Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4202 per il precetto di effettiva capacità contributiva.

*Gli onorevoli (.....), hanno presentato il seguente emendamento: «Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro **effettiva capacità contributiva**, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi».*

Su questi argomenti si sono espressi più e più volte la Presidenza della Repubblica²¹ e la Corte dei Conti. Non possiamo che rimandare ai siti di queste istituzioni, oltre che ai Bollettini periodicamente emessi da ISTAT, dalla Banca d'Italia e da altri centri studi.

Gli esempi che mostreremo sono tratti da esempi presi dalla realtà di tutti i giorni e che illustrano come le normative vigenti producono effetti regressivi, non compensativi e, al contempo, consentono a chi NON APPLICA le leggi di lucrare vantaggi enormi rispetto a quanti sono invece ligi alle leggi.

Quello che segue è il quadro che si delinea, nell'attuale sistema, per un cittadino con un reddito di 1,200 Euro mensili, nel corso di una annualità fiscale.²² Consideriamo un nucleo familiare mono-reddito, con detrazioni di imposta pari a 700 Euro. Si tratta di un caso emblematico ma argomentazioni analoghe possono essere condotte per cittadini con condizioni economiche diverse.

Prendiamo in considerazione le diverse situazioni in cui si viene a trovare questo nucleo familiare.

A- il rapporto con lo Stato (il Fisco) nel sistema attuale

A	IL CITTADINO E LO STATO		
	Reddito Mensile	€ 1.200,00	
	Reddito Annuale (Comprensivo di 13-a)	€ 15.600,00	
	Imposta Lorda	€ 3.612,00	Tassazione=23,15% (*)
	Detrazioni di imposta	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Netta	€ 2.252,00	
	Reddito disponibile per bisogni elementari e (se possibile) risparmio	€ 13.348,00	1113 Euro per mese
* L'importo è calcolato come 3450 Euro più il 27% della eccedenza di 600 Euro			

Nota: abbiamo considerato anche gli effetti del Bonus di 80 Euro introdotto ultimamente.

Da questo primo schema emerge che, dopo il pagamento delle imposte, il reddito disponibile per *“soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”* è sceso a 1.113 Euro al mese.

B- il rapporto del cittadino con la vita reale (Sezione B), ricordando che egli *“deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”*

Se pensiamo solo ai beni/servizi dei quali non si può realmente fare a meno (Acqua/Luce/Gas ad esempio) o a quello che è dovuto per legge (Assicurazione Auto, Bollo, Canone TV) e costringiamo il cittadino ed il

²¹ Citiamo alcuni passi dei discorsi di fine d'anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano *“..Parto dalla realtà delle famiglie che hanno avuto maggiori problemi: le coppie con più figli minori, le famiglie con anziani, le famiglie in cui solo una persona è occupata ed è un operaio. Le indagini condotte anche in Parlamento ci dicono che nel confronto internazionale, elevato è in Italia il livello della disuguaglianza e della povertà. Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti hanno continuato ad essere penalizzate da un'alta pressione fiscale e contributiva; più basso è il reddito delle famiglie in cui ci sono occupati in impieghi "atipici", comunque temporanei...”*

E ancora, sempre per bocca del Presidente, *“..La riforma annunciata per il fisco, è poi assolutamente cruciale; in quel campo, è vero, non si può più procedere con "rattoppi", vanno presentate e dibattute un'analisi e una proposta d'insieme. E in quel dibattito si misurerà anche una rinnovata presa di coscienza del problema durissimo del debito dello Stato...”*

²² Per una analisi dettagliata rimandiamo al saggio *“Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale”* scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53.

suo nucleo familiare a fare a meno di TUTTO (e dicasi realmente TUTTO..) quello che non è compreso in una lista ristrettissima formata da sole cinque o sei voci, come quella che andiamo a presentare a titolo puramente esemplificativo , troveremo milioni di situazioni come quella che andiamo a presentare.

B1	IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante	€ 1.200,00	100 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto	€ 900,00	900 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura	€ 200,00	200 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 240,00	20 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 15.913,50	1327 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	-€ 2.565,50	-214 Euro al mese
	* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...		

Ovviamente potremmo sbizzarrirci a sostituire altre voci a quelle che abbiamo indicato, ma si arriverebbe a risultati analoghi se non peggiori. Per soddisfare i “..bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere “ servirebbero, al cittadino del nostro esempio, non meno di 1.327 Euro al mese. Somma che, evidentemente, il cittadino avrebbe SE E SOLO SE LO STATO NON LO AVESSE PRIVATO di 2.252 Euro A PRESCINDERE dai bisogni suoi e del suo nucleo familiare.

Si noti infatti che il saldo del bilancio familiare è negativo per 2.5685,50 Euro, pari ad un ammanco mensile di 214 Euro. Dunque siamo in una situazione in cui lo Stato, che a parole tutela la famiglia, la spoglia nei fatti di quello che essa necessita per vivere!!!!

E' importante considerare anche il commento che viene posto sotto la tabella :

Mancano:

- **Educazione,**
- **Cultura**
- **Studio,**
- **Sport,**
- **Prevenzione Sanitaria,**
- **etc...**

Significa che a questo nucleo -figli compresi- viene negata qualunque possibilità di crescita economica e sociale, e viene negata la possibilità di sviluppare competenze, di avere aspirazioni, di nutrire speranze. Non sopravvivono se pagano allo stato quanto , secondo le indicazioni dei Costituenti, non è dovuto, dal momento che QUALCUN ALTRO con maggiore capacità contributiva dovrebbe sopperire a quanto loro non possono SOPPORTARE come carico tributario. Si tratta di una famiglia destinata a terminare al margine della società, tra i nuovo poveri.

NOTA:

Anticipando qui qualcosa che formalizzeremo nel corso delle analisi che andremo a svolgere,²³ diciamo che, applicando i criteri espressi dalla Assemblea Costituente ma disattesi sempre più dal Legislatore, a questo cittadino ed al suo nucleo familiare non solo non dovrebbe essere chiesto alcun euro come concorso alle spese pubbliche ma, addirittura, previa presentazione della documentazione fiscale, il cittadino dovrebbe ricevere dallo Stato il completo rimborso dell'IVA versata nell'ambito delle spese sostenute per soddisfare i *"..bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere"*

Torniamo alla analisi degli effetti indotti dalla normativa fiscale attuale. Nella situazione del nostro esempio, il cittadino è stato lasciato totalmente senza ricchezza proprio da quella Repubblica che, ai sensi dell'art.2 Cost. *"..riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.."*

Quello che il cittadino può fare, se vuole restare all'interno dei canoni della legge (se è ligio fino alla fine al principio *"lex dura, sed lex"*) è adottare innanzitutto ulteriori politiche di RINUNCIA e di PRIVAZIONE, operando TAGLI LINEARI. Ad esempio privando la famiglia della autovettura (alienando totalmente l'automezzo...). Magari utilizza il mezzo per gli spostamenti di lavoro e/o per portare contemporaneamente i figli a scuola, in modo da ottimizzare anche il tempo trascorso dalla famiglia insieme. Tutti i membri della famiglia dovranno, ad esempio, usare esclusivamente mezzi pubblici (con gli eventuali aggravii in termini anche di qualità della vita a fronte di lunghe tratte e/o frequenti cambi di mezzo ..). Non dimentichiamo poi che, in questo caso, deve aumentare l'importo del trasporto pubblico in modo consistente, per consentire a tutta la famiglia gli spostamenti necessari. Abbiamo ipotizzato che da 20 Euro al mese le spese per trasporto possano crescere anche a 50-60 Euro al mese. Ovviamente il vero aumento potrebbe essere molto più consistente.

B1 IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)			
Rinuncia Rinuncia Rinuncia	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 720,00	60 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
Alimentari		€ 1.560,00	30 Euro a settimana
Vestiti per tutta la famiglia		€ 240,00	20 Euro al mese
Condominio		€ 480,00	40 Euro al mese
Spese per la casa		€ 180,00	15 Euro al mese
Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"		€ 480,00	40 Euro al mese
Reddito necessario per i bisogni elementari		€ 14.093,50	1175 Euro al mese
Avanzo primario familiare		-€ 745,50	-63 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

Nonostante le rinunce, ancora questo nucleo non riesce a far quadrare i conti. Registriamo infatti un ammanco di almeno 63 Euro al mese.²⁴ **E questo, si pensi, anche in presenza della elargizione di 80**

²³ Si veda il paragrafo *"Quello che deriverebbe dalla Attuazione dell'articolo 53 della Costituzione in relazione alla determinazione della Capacità Contributiva"*

²⁴ Vedremo poi che in questa situazione, con tutta probabilità il cittadino opterà per NON VERSARE il Canone TV e

Euro al mese piovuta dal cielo !

Si badi bene che una parte consistente di acquisti vine acquistata trovando l'accordo con il venditore, senza pagare IVA. In questo modo, per sopravvivere, la famiglia va ad alimentare il circuito della evasione fiscale, così peggiorando anche la situazione, dal momento che meno entrate ci saranno a disposizione per il supporto al sociale.....

Confidiamo che risulti evidente anche al lettore meno attento lo scollamento fra la Costituzione ed il sistema fiscale attuale. Lo Stato ha lasciato a questo nucleo familiare solo 1.175 Euro mensili in quanto, alla luce di quanto stiamo mostrando, ha effettuato **un prelievo addirittura superiore a quello che sarebbe stato giusto operare** e, soprattutto, senza tenere “.. in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente..”, come chiesto dai Costituenti.

In effetti, come sarà evidente successivamente, non è stata data al cittadino la possibilità di documentare la propria Effettiva Capacità Contributiva. **Lo Stato considera il Reddito e non la Effettiva Capacità Contributiva come base della imposizione. Nel tempo questo ha prodotto effetti devastanti e comporta tuttora un immane danno sociale oltre che economico.**

Tassare il cittadino indipendentemente da come egli potrà provvedere a sè stesso ed al suo nucleo familiare è semplicemente folle oltre che iniquo.

Siamo dunque di fronte ad una situazione non sostenibile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione laddove è esplicitamente indicato che

“...È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese...”

Nell'esempio che stiamo trattando la quota di ricchezza necessaria per i bisogni elementari è inferiore a quanto lo Stato lascia disponibile. Quella che stiamo vedendo, al netto del fatto che si tratta di un esempio, rappresenta una situazione di evidente violazione dei diritti della persona.

Riprenderemo la situazione nei prossimi paragrafi, in quanto essa richiede certamente ulteriori commenti per i quali è però necessario aggiungere ulteriori elementi alla analisi. Teniamo qui a sottolineare che abbiamo trattato sin qui solo il tema delle imposte dirette. Dobbiamo aprire, quindi, il tema delle imposte indirette, dal momento che rappresentano anch'esse un concorso alle spese pubbliche

Prendendo in esame tutte le imposte effettivamente versate (fino ad ora abbiamo considerato solo le imposte dirette) ed andando ad analizzare il rapporto tra imposte dirette ed indirette che, sappiamo, essere i due elementi che formano il concorso alle spese pubbliche, sarà ancora più evidente che il progetto che i Costituenti hanno preparato per il nostro paese è ben lungi dall'essere messo a fuoco da parte del Legislatore.

La Ripartizione delle Imposte fra dirette ed indirette

La Questione dell'IVA e delle Accise.

Sulla questione delle imposte sul Carburante va detto che si tratta di una illegittima, quanto esosa, forma di patrimoniale. Si calcola che, con oscillazioni di 1-3 punti percentuali, lo Stato incamera qualcosa come il 75-80% del prezzo di un litro di carburante ²⁵.

Una analisi da noi condotta e basata su dati empirici, stima approssimativamente in almeno 40-50 Miliardi di Euro per anno l'introito per queste voci. (Si vedano le tabelle sotto)

Incremento Prezzo (Centesimi di Euro)	Benzina Verde	Gasolio	Introito da Accise e IVA			Introito dalla sola IVA			Benzina Verde	Gasolio
			Incremento	Incr. %	Totale Anno	Incremento	Incr. %	Totale Anno		
2	0.69%	0.73%	€ 432,557,685	1.08%	€ 40,712,728,992	€ 133,094,672	1.08%	€ 12,526,993,536	€ 1.4785	€ 1.3944
4	1.38%	1.46%	€ 865,115,369	2.16%	€ 41,286,851,009	€ 266,189,344	2.16%	€ 12,703,646,464	€ 1.4985	€ 1.4144
6	2.07%	2.19%	€ 1,297,673,054	3.23%	€ 41,860,973,027	€ 399,284,016	3.23%	€ 12,880,299,393	€ 1.5185	€ 1.4344
8	2.76%	2.93%	€ 1,730,230,738	4.31%	€ 42,435,095,045	€ 532,378,689	4.31%	€ 13,056,952,321	€ 1.5385	€ 1.4544
10	3.45%	3.66%	€ 2,162,788,423	5.39%	€ 43,009,217,062	€ 665,473,361	5.39%	€ 13,233,605,250	€ 1.5585	€ 1.4744
12	4.13%	4.39%	€ 2,595,346,107	6.47%	€ 43,583,339,080	€ 798,568,033	6.47%	€ 13,410,258,178	€ 1.5785	€ 1.4944

Incremento Prezzo (Centesimi di Euro)	Benzina Verde	Gasolio	Introito da Accise e IVA			Introito dalla sola IVA			Benzina Verde	Gasolio
			Incremento	Incr. %	Totale Anno	Incremento	Incr. %	Totale Anno		
14	4.82%	5.12%	€ 3,027,903,792	7.54%	€ 44,157,461,098	€ 931,662,705	7.54%	€ 13,586,911,107	€ 1.5985	€ 1.5144
16	5.51%	5.85%	€ 3,460,461,476	8.62%	€ 44,731,583,115	€ 1,064,757,377	8.62%	€ 13,763,564,035	€ 1.6185	€ 1.5344
18	6.20%	6.58%	€ 3,893,019,161	9.70%	€ 45,305,705,133	€ 1,197,852,049	9.70%	€ 13,940,216,964	€ 1.6385	€ 1.5544
20	6.89%	7.31%	€ 4,325,576,845	10.78%	€ 45,879,827,151	€ 1,330,946,722	10.78%	€ 14,116,869,893	€ 1.6585	€ 1.5744
22	7.58%	8.04%	€ 4,758,134,530	11.85%	€ 46,453,949,168	€ 1,464,041,394	11.85%	€ 14,293,522,821	€ 1.6785	€ 1.5944
24	8.27%	8.78%	€ 5,190,692,214	12.93%	€ 47,028,071,186	€ 1,597,136,066	12.93%	€ 14,470,175,750	€ 1.6985	€ 1.6144
26	8.96%	9.51%	€ 5,623,249,899	14.01%	€ 47,602,193,204	€ 1,730,230,738	14.01%	€ 14,646,828,678	€ 1.7185	€ 1.6344
28	9.65%	10.24%	€ 6,055,807,584	15.09%	€ 48,176,315,221	€ 1,863,325,410	15.09%	€ 14,823,481,607	€ 1.7385	€ 1.6544
30	10.34%	10.97%	€ 6,488,365,268	16.16%	€ 48,750,437,239	€ 1,996,420,082	16.16%	€ 15,000,134,535	€ 1.7585	€ 1.6744

Come si vede, ad aumenti di pochi centesimi, corrispondono introiti consistenti per lo Stato. Gli importi sono pari ad almeno due finanziarie.

Se valutiamo il complessivo ammontare dei tributi indiretti non possiamo non ammettere che siamo in netto contrasto con quanto la Assemblea Costituente ha osservato nei suoi lavori a proposito di progressività del coincorso alle spese pubbliche.

(Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

SCOCA Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui

²⁵ Si veda lo studio "Le imposte sui Consumi: Un caso da.. 2 centesimi" pubblicato dal Centro Studi Articolo 53 disponibile al link <https://sites.google.com/site/articolo53/editoriali/rappotobenzina>

consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.

A nostro modo di vedere, questo modo di applicare tasse ricorrendo alla leva delle Accise, vista la importanza delle somme che si producono, dovrebbe essere analizzato per verificare se non sussistano aspetti di illegittimità.

E lo stesso può dirsi dei proventi dei tabacchi, delle lotterie e delle slot-machines.

In questi casi lo Stato introita ingenti somme sfruttando in qualche modo delle pratiche (fumo e gioco) che possono condurre a patologie molto gravi e che hanno risvolti sociali ed etici oltre a costi sociali che intervengono quanto le patologie diventano invalidanti.

Fatta questa debita premessa, andiamo ad analizzare lo schema che segue (C1) e che illustra come la ripartizione delle imposte tra dirette ed indirette nel nostro esempio, riprendendo la situazione indicata nello schema B1, e considerando le aliquote IVA attualmente in vigore per le diverse categorie merceologiche.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IVA (22%) su Utenze	€ 389,51
	Imposte Indirette totali	€ 1.029
	Concorso alle spese pubbliche	€ 3.281
	Carico Fiscale	21,03%

Come si può notare, tra IVA ed Accise, il cittadino, nonostante la situazione che abbiamo descritto precedentemente, è chiamato a contribuire ulteriormente alle spese pubbliche con 1.029 Euro che vanno ad aggiungersi ai 2.252 Euro di Imposte dirette arrivando, dopo le privazioni che abbiamo indicato , ad un concorso alle spese pubbliche pari a ben 3.281 Euro.

Questi 1.039 Euro addizionali sono “nascosti” negli acquisti di ogni giorno e producono, sul complesso dei contribuenti italiani, introiti per lo stato per DECINE E DECINE DI miliardi l’anno.

Per questo vengono chiamate “tasse indolori”: il cittadino non si accorge di essere tassato e, soprattutto, non sa che queste somme sono comunque concorso alle spese pubbliche nè sa che, come tali, dovrebbero andare a diminuire la capacità contributiva che egli porta al momento della denuncia dei redditi e, con essa, anche le imposte dirette. Inoltre il cittadino, impegnato nelle attività di ogni giorno, non sa che la Assemblea Costituente ha raccomandato al Legislatore di disporre in modo che

“..l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.. “ (On SCOCA Ass. Cost 23 Maggio 1947 pag 4203).

Ovviamente ad un aumento dell'IVA, diciamo dal 22% al 23%, corrisponderebbe un aumento della componente indiretta e quindi, del concorso alle spese pubbliche da parte del cittadino.

C1 IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...			
	Imposte Dirette	€ 3.612,00	Tributi diretti
	Detrazioni	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Diretta netta	€ 2.252	
	IVA (23%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 518,18	Tributi indiretti
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00	
	IVA (21,7%) su Altre Spese	€ 67,76	
	IVA (23%) su Utenze	€ 403,90	
	Imposte Indirette totali	€ 1.050	
Concorso alle spese pubbliche		€ 3.302	
Carico Fiscale		21,17%	

La considerazione che nasce spontaneamente a questo punto della trattazione è che siamo di fronte ad una situazione altamente lesiva dei più elementari diritti del cittadino.

E' difficile ipotizzare che si possa coniugare questo ricorso alla “**.tassazione indolore** --- come la definiva Don Lorenzo Milani --- perchè è così che i ricchi riescono a fare pagare le tasse ai poveri senza che essi se ne avvedono...” con l’obbligo, da parte del Legislatore, di assicurare una tassazione equa, giusta, progressiva ed adeguata alla effettiva capacità contributiva del singolo cittadino

Nel caso delle accise sui carburanti la questione, come abbiamo indicato, è estremamente grave: sostanzialmente assistiamo da sempre ad una patrimoniale regressiva che massakra le “classi meno abbienti” . Si tratta di quella stabilita sui carburanti: su 100 euro di carburante, ben 75 se ne vanno per le spese pubbliche e, si badi bene, sono pagate da tutti allo stesso modo.

Questo meccanismo, in assenza di qualsiasi forma di recupero dell’effetto regressivo appena descritto in sede di denuncia, produce una chiara violazione dell’art. 53 comma secondo, Cost.

A coloro che potrebbero obiettare che vi sono detrazioni di imposta, non possiamo che rispondere che queste dovrebbero corrispondere a ben altra cosa ai sensi dell’art.53 primo comma, Cost., in quanto devono essere non già elargizioni del Legislatore ma diritto costituzionalmente riconosciuto ed in più devono corrispondere a TUTTE le spese effettuate dal cittadino per “*..soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere..*”.

La Questione della “Tassa sulle Tasse” detta anche “Tassa sull’Onestà”

Riprendiamo il nostro schema

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IIVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IIVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IIVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IIVA (22%) su Utenze	€ 389,51
	Imposte Indirette totali	€ 1.029
	Concorso alle spese pubbliche	€ 3.281
	Carico Fiscale	21,03%

Andiamo ad analizzare come sono composti realmente questi 3.281 Euro di concorso alle spese pubbliche.

Le imposte indirette -che abbiamo visto corrispondere a 1.029 Euro- sono versate “*per cassa*”, ovvero contestualmente con l’acquisto di beni/servizi.

Pertanto sin dal momento dell’acquisto, quelle somme non si trovano più nella disponibilità di chi compra. Può sembrare incredibile, ma queste somme vengono ulteriormente tassate dallo Stato e vanno a costituire quota parte delle imposte dirette versate.

Dunque il Sistema Fiscale, non tenendo conto della natura nè dell’importo di queste somme versate come imposte indirette, continua a considerarle nella disponibilità del cittadino, come se fosse reddito tassabile, costringendolo quindi a calcolare su queste somme le imposte dirette.

Si tratta, in sostanza, della applicazione di una “Tassa sulle Tasse”. Anche questo è un effetto illegittimo indotto dall’attuale normativa fiscale che considera il Reddito e non la Effettiva Capacità Contributiva come la base su cui calcolare le imposte.

Nel nostro esempio l’ammontare di questa “Tassa sulle Tasse” è pari 261 Euro che, a tutti gli effetti, vengono richiesti in modo totalmente indebito, aggiungendo la beffa al danno (come se ce ne fosse bisogno...) . Quindi, dei 3.612 Euro di Imposte dirette, il 7,23% è NON DOVUTO !

Per calcolare questo valore, possiamo considerare quale imposta sarebbe dovuta sull’importo ottenuto defalcando dal reddito globale la somma di 657 Euro. Il nuovo importo per il reddito è pari a 15.600 - 1029= 14.571 Euro, cui corrisponde una imposta di 3.351 Euro.

La differenza fra le due imposte (3.612- 3.351) fornisce qualitativamente l’importo della Tassa sulle Tasse, che corrisponde appunto a 261 Euro.

Non deve sfuggire a nessuno che questa parte delle imposte dirette detta “Tassa sulle Tasse” è a carico solo dei cittadini fedeli al loro dovere fiscale e che quindi versano regolarmente l’IVA su tutti gli acquisti che effettuano. Per questo l’abbiamo soprannominata “Tassa sulla Onestà”: per indicare che è chiamato a versarla solo chi sceglie di compiere il proprio dovere fiscale.

Come corollario, osserviamo che chi non compie il proprio dovere fiscale, oltre a non versare alcunchè come IVA, si vede esentato da questo ulteriore balzello.

A livello italiano, abbiamo provato a stimare empiricamente²⁶ la entità del fenomeno. Abbiamo calcolato un valore che va da 15 a 19 miliardi di euro l'anno. Quindi qualcosa come un 8-9% dell'intero gettito attuale di imposte dirette ha natura di "Tassa sulle Tasse".

L'effetto benefico di una normativa fiscale che attui finalmente l'articolo 53 della Costituzione.

Abbiamo analizzato quello che accade in presenza dell'attuale sistema fiscale ed abbiamo individuato, come avevamo indicato, dei gravissimi aspetti di violazione delle volontà della Assemblea Costituente e dello stesso articolo 53.

Riportiamo per comodità il quadro della ripartizione delle imposte dirette ed indirette.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 3.612,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 2.252
	IVA (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 514,29
	IVA (4%) su Alimentari	€ 60,00
	IVA (20,8%) su Altre Spese	€ 65,43
	IVA (22%) su Utenze	€ 389,51
Imposte Indirette totali		€ 1.029
Concorso alle spese pubbliche		€ 3.281
Carico Fiscale		21,03%

Abbiamo osservato anche che le imposte Dirette contengono un 7,23% (261 Euro) di "Tassa sulle Tasse". Il tutto, ovviamente, effetto del trattamento, da noi considerato illegittimo, della questione della individuazione della Effettiva Capacità Contributiva.

Prima di proseguire, ci sono alcune domande alle quali il lettore ma in particolare il Legislatore è tenuto a rispondere di fronte ai Costituenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Assemblea Costituente e dalla già citata Legge Delega 825/71,

- A quanto ammonta la Effettiva Capacità Contributiva per un nucleo come quello indicato nel nostro esempio ?
- A quanto dovrebbero ammontare le Imposte dirette versate da questo nucleo ?

Le risposte, se consideriamo l'esempio appena proposto, sono immediate.

²⁶ Per una analisi dettagliata rimandiamo al saggio "Analisi qualitativa di alcune componenti del gettito fiscale a fronte della Riforma Tributaria su Base Costituzionale" scritto dal Centro Studi della Associazione Articolo 53.

D	EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA	
	Redditi Globali	€ 15.600,00
	Spese per i bisogni elementari	€ 15.914
	Effettiva Capacità Contributiva	-€ 314

- La Effettiva Capacità Contributiva ammonta a **-314** Euro!! Le spese che abbiamo considerato, essendo relative a bisogni elementari del cittadino. DEVONO ESSERE direttamente deducibili dal reddito. Questo discende dalle indicazioni fornite dalla Assemblea Costituente, dall'art. 53 primo comma. Cost ed è presente dalla Legge Delega 825/71. per quanto disatteso dal Legislatore.
- Le imposte dirette corrispondono a ZERO, se ipotizziamo un livello di soglia (ad esempio 8.000 Euro) di Effettiva Capacità Contributiva sotto la quale si ha esenzione²⁷ dal dovere di concorrere alle spese pubbliche.
- In questo caso, il cittadino ha diritto alla restituzione delle imposte indirette versate, quindi 749 Euro che vanno portate restituiti al cittadino a fronte della dimostrazione della propria effettiva capacità contributiva

²⁷ In linea con quanto espresso dalla Assemblea Costituente in relazione alla “....necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva...”

La realtà di una madre con neonato

Di fronte ai numeri che abbiamo indicato, è ipotizzabile una sorpresa nel lettore e anche la eventuale obiezione che si tratti di un esempio fatto ad arte..

Ecco allora un altro caso, tratto dalla realtà viva di una madre con il suo neonato. La persona ha un reddito lordo di 1500 Euro al mese su 14 mensilità. Anche questa persona usufruisce del Bonus da 80 Euro.

A	IL CITTADINO E LO STATO		
	Reddito Mensile	€ 1.500,00	
	Reddito (Comprensivo di 14-a mensilità)	€ 21.000,00	
	Imposta Lorda	€ 5.070,00	Tassazione=24,14% (*)
	Detrazioni di imposta	€ 400,00	
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00	
	Imposta Netta	€ 3.710,00	
	Reddito disponibile per bisogni elementari e (se possibile) risparmio	€ 17.290,00	1441 Euro per mese
* L'importo è calcolato come Euro più il 27% della eccedenza di 6000 Euro			

In questa situazione abbiamo un esempio vivo, per quanto doloroso, di cosa siano le spese effettuate dal cittadino per *“soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere”*.

Solo l'allattamento naturale evita a questa madre un ulteriore esborso per il latte in polvere.

B1	UNA MADRE CON UN NEONATO, ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
	Affitto in Equo Canone	€ 9.000,00	750 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 120,00	20 Euro a bimestre
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 180,00	30 Euro a bimestre
	Carburante	€ 960,00	80 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto	€ 900,00	900 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura	€ 100,00	100 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 180,00	15 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 2.400,00	46 Euro a settimana
	Pannolini	€ 600,00	50 Euro al mese
	Asilo nido	€ 2.400,00	200 Euro al mese
	Vestiti	€ 360,00	30 Euro al mese
	Condominio	€ 720,00	60 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 600,00	50 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 20.013,50	1668 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	-€ 2.723,50	-227 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

Anche in questo caso troviamo una situazione di bilancio familiare negativo. Nel caso che proponiamo

sono i genitori della mamma a bilanciare per quel che possono il disavanzo (con circa 250 Euro al mese)

Anche in questo caso, come vedremo. applicando i principi costituzionali, non dovrebbe essere chiesto nulla .

Eppure, questa mamma, **PRIMA di poter provvedere a sè stessa ed al suo neonato**, deve dare allo Stato la bellezza di almeno 3.710 Euro solo come concorso alle spese pubbliche (sarebbero invero 5.070 Euro a titolo di imposte se non avesse 400 Euro di detrazioni e la regalia del Bonus da 80 Euro) e, come vedremo, non meno di 910 Euro a titolo di imposte indirette.

Siamo a 4.285 Euro con cui una donna si vede costretta a concorrere alle spese pubbliche riducendosi a non poter fare nulla.

C1	IL CONCORSO ALLE SPESE PUBBLICHE...	
	Imposte Dirette	€ 5.070,00
	Detrazioni	€ 400,00
	Bonus "80 Euro"	€ 960,00
	Imposta Diretta netta	€ 3.710
	Iva (22%) ed Accise (53%) sul Carburante	€ 411,43
	Iva (4%) su Alimentari	€ 115,38
	Iva (20,8%) su Altre Spese	€ 48,21
	Iva (22%) su Utenze	€ 335,41
	Imposte Indirette totali	€ 910
	Concorso alle spese pubbliche	€ 4.285
	Carico Fiscale	20,40%

Il tutto, ripetiamo, PRIMA di poter dimostrare la sua Effettiva Capacità Contributiva.

Chi se la sente di spiegare a questa mamma che le sue imposte stanno andando a coprire anche le spese di qualche milione di evasori fiscali, gente che nasconde milioni di euro di guadagni, approfittando della presenza degli studi di settore o del capitalista che versa una aliquota fissa sulle cedole o del proprietario di appartamenti che paga solo una cedolare secca sugli affitti ?

In termini di "Tassa sulle Tasse", nelle imposte dirette abbiamo un un importo pari a 246 Euro, pari al 4,85% dell'imposta diretta richiesta

Quale è la effettiva capacità contributiva di questa Mamma ?

Dalla immagine che segue, è immediato capire che, con un valore come questo (meno di 1.000 Euro) non solo non si deve pagare imposta, ma lo stato deve restituire IVA ed Accise comunque versate (910 Euro).

D	EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA	
	Redditi Globali	€ 21.000,00
	Spese per i bisogni elementari	€ 20.014
	Effettiva Capacità Contributiva	€ 987

In entrambi i casi vediamo che il mancato riconoscimento, da parte dello Stato, della effettiva capacità contributiva, comporta una tassazione non solo iniqua, ma anche assurda, dal momento che queste persone non hanno alcuna capacità di sviluppo della persona umana.

Questo implica che, per come è congegnato, il sistema viola i precetti dell' Articolo 2 e 3 della Costituzione

Medesimo ragionamento si potrebbe applicare ad ogni situazione riscontrando anomalie nella imposizione.

Ma come vanno a finire le storie nell'attuale sistema fiscale?

Vediamo, prima di proseguire, quello che, con tutta probabilità, accade al cittadino del nostro esempio. Lo abbiamo lasciato nella seguente condizione, alle prese con la sopravvivenza dopo che lo Stato, senza minimamente preoccuparsi della sua Effettiva Capacità Contributiva, gli ha preso 3.612 Euro, non riconoscendo nulla di quello che egli deve fare, ma dandogli un contentino una tantum pari a 400 Euro di detrazioni (33 Euro mal contati al mese....) ed il Bonus da 80 Euro.

Abbiamo visto che, nonostante queste che il legislatore chiama "Agevolazioni Fiscali", non ce la fa ancora in quanto si ha un disavanzo di 63 euro al mese ! (c'era un negativo di 214 Euro prima della iniziale "cura dimagrante a TAGLI LINEARI")

B1	IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)		
Rinuncia Rinuncia Rinuncia	Affitto in Equo Canone	€ 8.400,00	700 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 720,00	60 Euro al mese
	Canone TV	€ 113,50	113 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
Reddito necessario per i bisogni elementari		€ 14.093,50	1175 Euro al mese
Avanzo primario familiare		-€ 745,50	-63 Euro al mese
* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...			

E' quasi immediato ipotizzare che, per riuscire a quadrare i conti, potrebbero essere messe in atto le seguenti azioni:

- La prima è il ricorso alle famiglie di origine: genitori e nonni costituiscono oggi l'ancora di salvezza di milioni di coppie. Questo non fa che intaccare sempre più i risparmi delle famiglie attraverso un indebito prelievo.

Ma...e se non ci sono altri proventi ? Facciamo qualche ipotesi...

- Il primo obbligo di legge ad essere disatteso sarà -con tutta probabilità- il Canone TV (la tassa

forse più evasa nel paese).

- Il secondo obbligo di legge ad essere disatteso sarà l'IVA ovunque possibile (anch'essa in vetta alle classifiche delle tasse più evase...)
- Le spese dovranno essere ulteriormente ridotte .
 - Per fare questo si cercherà di acquistare alimentari solo a discount rinunciando così alla qualità e, a volte, alle tutele legate ai controlli sulla filiera produttiva. In alternativa, non resterà che fare ricorso a mense come quelle della Caritas.
 - Si adotterà la politica di acquistare il meno possibile, ricorrendo magari all'usato o al prestito
 - La casa deve essere abbandonata per trovare una collocazione con canone inferiore (diciamo 600 Eur/mese) . Ma, in questo caso, sia per l'abbandono della autovettura che per il trasloco in zone più lontane sia dal lavoro che dalle scuole, le spese per il trasferimento aumentano ancora

Ecco, alla fine, la situazione in cui si potrebbe trovare a vivere questo nucleo

B1 IL CITTADINO ed IL SUO NUCLEO FAMILIARE ALLE PRESE CON.... LE SPESE MINIME DI UN ANNO(*)			
Rinuncia Rinuncia Rinuncia Evade	Affitto in Equo Canone	€ 7.200,00	600 Euro al mese
	Luce	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Acqua	€ 240,00	20 Euro al mese
	Gas e Riscaldamento	€ 600,00	100 Euro a bimestre
	Telefono	€ 480,00	40 Euro al mese
	Carburante		0 Euro al mese
	Bollo e Assicurazione Auto		0 Euro all'anno
	Manutenzione autovettura		0 Euro all'anno
	Spostamenti con mezzi pubblici	€ 960,00	80 Euro al mese
	Canone TV		0 Euro all'anno
	Alimentari	€ 1.560,00	30 Euro a settimana
	Vestiti per tutta la famiglia	€ 240,00	20 Euro al mese
	Condominio	€ 480,00	40 Euro al mese
	Spese per la casa	€ 180,00	15 Euro al mese
	Altri acquisti effettuati "senza pagare IVA"	€ 480,00	40 Euro al mese
	Reddito necessario per i bisogni elementari	€ 13.020,00	1085 Euro al mese
	Avanzo primario familiare	€ 328,00	28 Euro al mese
	* Mancano: Educazione, Cultura e Studio, Sport, Prevenzione Sanitaria, etc...		

Non riteniamo che la situazione necessiti di ulteriori commenti nè di ulteriori analisi da parte nostra. Dolorosamente, prendiamo atto che solo con ulteriori PRIVAZIONI, in questo caso, i conti DOVRANNO tornare necessariamente.

Mancano, come al solito :

- **Educazione,**
- **Cultura**
- **Studio,**
- **Sport,**
- **Prevenzione Sanitaria,**
- **etc...**

Come abbiamo già detto, significa che a questo nucleo -figli compresi- viene negata qualunque possibilità di crescita economica e sociale, e viene negata la possibilità di sviluppare competenze, di avere aspirazioni, di nutrire speranze. Non sopravvivono se pagano allo stato quanto , secondo le indicazioni dei Costituenti, non è dovuto, dal momento che QUALCUN ALTRO con maggiore capacità contributiva dovrebbe sopperire a quanto loro non possono SOPPORTARE come carico tributario. Si tratta di una

famiglia destinata a terminare al margine della società, tra i nuovo poveri.

La questione dei redditi forfetari

Abbiamo ricordato più volte, in questo documento, che l'Assemblea Costituente ha optato - con la approvazione di uno specifico articolo della Costituzione- in favore dell'utilizzo, come base imponibile, della Effettiva Capacità Contributiva. La Assemblea Costituente ha prescritto durante la fase di preparazione dell'art. 53, i seguenti aspetti come caratteristici di un sistema equo, solidale e nel suo complesso progressivo.

1. Si mantengano le imposte indirette, purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva.
2. Siano esclusi dalla imposizione i redditi minimi; minimi che lo Stato ha interesse **a tenere** sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento morale e fisico delle classi più deboli ed in definitiva anche l'aumento della loro capacità produttiva.
3. Siano tenuti in opportuna considerazione i carichi familiari ,
4. Il cittadino sia chiamato a concorrere alle spese pubbliche DOPO che ha provveduto a soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere
5. L'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività.
6. La progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio sia tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.
7. Fatte salve le esclusioni e le riduzioni d'imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività
8. Si eviti di creare troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia.

Se consideriamo la normativa tributaria attuale, è francamente cosa ben ardua tentare di identificare anche un solo punto, fra quelli indicati, che sia stato garantito. **Nell'esempio che abbiamo doviziosamente descritto, è evidente che sono invece stati negati i punti 1,2,3,4,5 e 6**

Ma le sorprese dell'attuale sistema tributario non finiscono qui. Il sistema tributario nella legislazione attuale ha infatti previsto:

- Per coloro che percepiscono redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati): il reddito viene considerato come base della imposizione. Esso viene comunicato dal datore di lavoro allo Stato e sempre il datore di lavoro opera le trattenute direttamente in busta paga in qualità di sostituto d'imposta.
- Per tutti gli altri: il reddito dichiarato viene determinato o per via presuntiva sulla base degli studi di settore o sulla base di altri sistemi di tipo forfetario per i redditi medio-bassi o ancora, nel caso delle rendite da capitale , in base alle cedole, Vi sono infine gli affitti degli immobili, anch'essi sottoposti ad una cedolare secca.

Gli studi di settore, introdotti con il Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, giungono dopo una lunga e travagliata serie di meccanismi che hanno tentato di spingere i percettori di redditi da lavoro autonomo a dichiarare, in sede di denuncia dei redditi, qualcosa che andasse al di là di valori che un tempo erano addirittura concordati direttamente con l'Ufficio Imposte Dirette del territorio (regime concordatario).

Eppure non è di oggi questa scoperta nè di oggi è la denuncia del fatto che i sistemi sintetici/induttivi o comunque forfetari, rappresentano la sorgente principale di Evasione Fiscale e Contributiva.

Quasi un secolo fa, a pronunciare le parole che seguono fu l'Onorevole Filippo Meda, Ministro delle Finanze nei governi Boselli e Orlando durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. La espressione fu riportata in uno scritto del 1920

"...i contribuenti titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo..... con aliquote non indifferenti; mentre, invece, il reddito dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario."

In preparazione della futura legge delega 825 per la riforma tributaria, Gaetano Stammati, nel 1968, sosteneva²⁸. Anche questo precetto è stato disatteso dalla attuale normativa fiscale.

"la scelta del reddito effettivo come oggetto dell'imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione". questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all'identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (adottato con larghezza, per il passato, dall'amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico deduttivo sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) "quel largo empirismo dominante" allora (ed oggi) nella nostra prassi fiscale

Una interessante analisi riguardante la economia sommersa e la evasione fiscale è stata fornita nel documento "Economia non osservata e flussi finanziari- RAPPORTO FINALE SULL'ATTIVITÀ"²⁹ presentato il 14 luglio 2011 dall'allora Presidente de ll'Istituto nazionale di statistica e Presidente del Gruppo di lavoro, il Prof. Enrico Giovannini.

La stesura materiale del Rapporto, coordinata dall'Istat, è stata possibile grazie ai contributi di esperti delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, del Dipartimento delle Finanze, dell'Inps, dell'Inail, dell'Istat, e alla collaborazione preziosa della Banca d'Italia, della SOSE, del Ministero del Lavoro.

Proponiamo alcune tabelle da questo studio, rimandando il lettore al documento per una analisi completa.

I numeri e le considerazioni che andiamo a presentare di seguito consentono a chiunque di capire dove si annida la evasione fiscale.

Riteniamo che, a fronte della mole di dati che le strutture hanno reso disponibile, ben poco il Legislatore abbia fatto, in particolare in tema di uniformità dei sistemi di determinazione.

²⁸ Dal volume "RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI" in "Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente"- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

²⁹ Si veda la Appendice F-Premessa dal documento "Economia Sommersa e Flussi Finanziari- RAPPORTO FINALE SULL'ATTIVITÀ". Il documento è scaricabile dal sito del MEF al link [http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2012/economia non osservata e flussi finanziari rapporto finale.pdf](http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2012/economia%20non%20osservata%20e%20flussi%20finanziari%20rapporto%20finale.pdf)

Prospetto 3.4 - Stime dell'evasione dell'Ire in Italia: approcci macroeconomici

Fonte	Anno di riferimento	Risultati
Bernardi e Bernasconi, 1996	1991	26,0% della base imponibile evasa; 8,5% per lavoro dipendente, 62,8% per reddito da lavoro indipendente. L'imposta evasa ammonta al 12,9% per i dipendenti e al 68,5% per gli indipendenti
Bernardi, 1996	1994	22,9% della base imponibile evasa; 8,5% per lavoro dipendente e pensioni, 59,5% per reddito da lavoro indipendente
SOGEI, 1999	1994	68% della base imponibile dei lavoratori indipendenti evasa

Fonte: Marino-Zizza (2010)

Prospetto 3.5 - Stime dell'evasione dell'Ire in Italia: approcci microeconomici

Fonte	Anno di riferimento	Metodo	Risultati
Bernasconi e Marenzi, 1997	1991	Confronto con indagini sulle famiglie	Per i lavoratori dipendenti la base imponibile evasa è pari al 4%, per i pensionati all'11%, per gli imprenditori al 53% e per i professionisti al 30%
Cannari et al., 1997	1989	Confronto con indagini sulle famiglie	I redditi medi complessivi risultano in IBFI sostanzialmente analoghi a quelli di fonte fiscale per i lavoratori dipendenti, molto più elevati per liberi professionisti (del 15% circa) e imprenditori (di oltre il 40%)
Fiorio e D'Amuri, 2005	2000	Confronto con indagini sulle famiglie	I redditi da lavoro autonomo presentano tassi di evasione molto elevati in corrispondenza di tutti i decili di reddito sebbene decrescenti al crescere del reddito (tra il 71% e l'8%; 28% alla mediana). I redditi da lavoro dipendente presentano tassi di evasione elevati solo nei decili di reddito inferiori (tra il 63% e il 2% tra il primo quartile e la mediana; successivamente l'evasione diventa "negativa")
Bordignon e Zanardi, 1997	1987 e 1989	Auditing fiscale	L'84,3% dei lavoratori indipendenti dichiara un reddito inferiore a quello effettivo. L'ammontare medio di reddito evaso è pari al 55,3%; l'importo medio di imposte evase è del 66%

Fonte: Marino-Zizza (2010)

Figura 1.1 - Quota del valore aggiunto prodotto dall'area del sommerso economico sul Pil. Anni 2000-2008

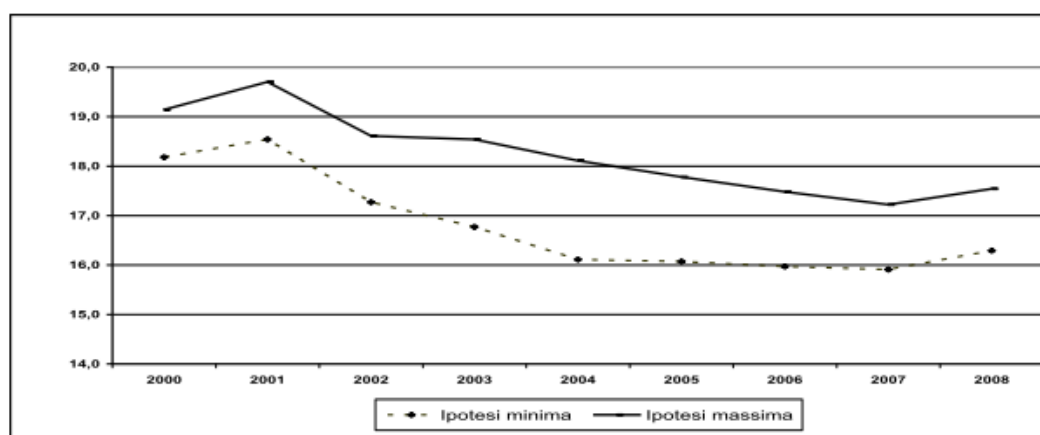


Figura 3.6 - Entità media dell'evasione per settore di attività economica - Anni 1998-2002

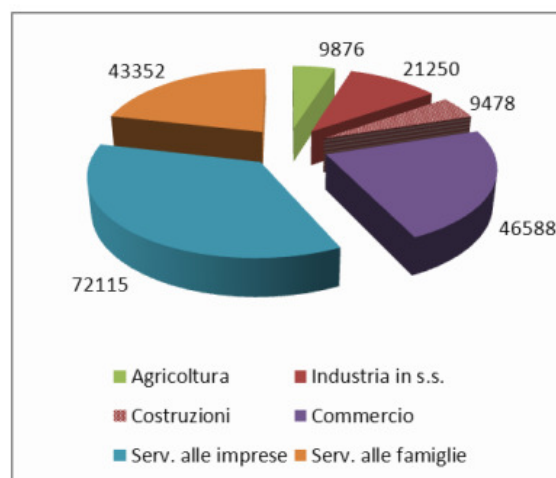


Figura 3.7 - Intensità media dell'evasione per settore di attività economica - Anni 1998-2002

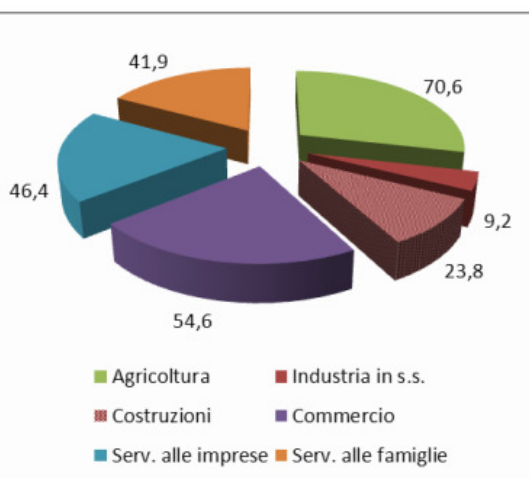


Tavola 1.4 - Valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico per 16 settori di attività economica - Anno 2005

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA		% sul valore aggiunto ai prezzi al produttore Ipotesi max
Agricoltura, silvicoltura e pesca		31,1
	<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	31,1
Industria		11,7
	<i>Alimentari, bevande e tabacco</i>	10,7
	<i>Tessili, abbigliamento, pelli e calzature</i>	13,7
	<i>Coke, petrolio e prodotti chimici</i>	6,0
	<i>Prodotti metalmeccanici</i>	5,0
	<i>Altri prodotti industriali</i>	11,0
	<i>Elettrica, gas e acqua</i>	1,8
	<i>Costruzioni</i>	28,4
Servizi		21,7
	<i>Commercio</i>	32,1
	<i>Alberghi e pubblici esercizi</i>	56,8
	<i>Trasporti e comunicazioni</i>	33,9
	<i>Credito e assicurazione</i>	6,4
	<i>Servizi alle imprese</i>	21,5
	<i>Pubblica amministrazione</i>	0,0
	<i>Istruzione, Sanità e altri servizi sociali</i>	36,8
	<i>Servizi domestici</i>	52,9
Totale economia (percentuale sul Pil)		ip. Min= 16,1 ip. Max=17,8

Tavola 3.7 - Tassi di evasione per genere, classe di età, area geografica e tipologia di contribuente

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE	IBFI		SOGEI		Differenza redditi pro capite (a)	Tasso di evasione
	Contribuenti	Reddito netto pro capite (a)	Contribuenti	Reddito netto pro capite (a)		
SESSO						
Uomo	20.699.048	18.932	21.612.453	15.653	3.278	17,3
Donna	20.335.554	11.904	18.879.643	10.725	1.178	9,9
	41.034.602		40.492.096			
CLASSI DI ETÀ						
età ≤ 44	17.432.387	15.428	17.192.526	12.363	3.065	19,9
44 < età ≤ 64	13.096.415	18.386	12.186.526	16.441	1.945	10,6
età > 64	10.505.801	11.822	11.113.044	11.508	314	2,7
	41.034.603		40.492.096			
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE						
Nord	19.763.271	17.063	20.033.653	14.530	2.532	14,8
Centro	8.469.568	16.850	8.120.830	13.914	2.936	17,4
Mezzogiorno	12.801.763	12.030	12.337.613	11.080	950	7,9
	41.034.602		40.492.096			
TIPOLOGIA CONTRIBUENTE (a)						
1	16.513.566	14.690	17.675.343	14.931	-240	-1,6
2	12.223.823	10.940	13.582.001	11.023	-83	-0,8
3	4.645.534	27.020	4.318.697	11.798	15.222	56,3
4	1.122.165	21.286	1.122.929	3.462	17.824	83,7
5	1.063.240	21.065	675.158	22.694	-1.629	-7,7
6	910.369	36.745	1.222.658	20.372	16.373	44,6
7	4.555.905	11.494	1.895.310	16.942	-5.447	-47,4
	41.034.602		40.492.096			
Intera popolazione	41.034.602	15.449	40.492.096	13.356	2.093	13,5

(a) Importi in euro.

(b) Legenda: 1= lavoratore dipendente; 2= pensionato; 3= lavoratore autonomo / imprenditore; 4= rentiers (contribuenti che possiedono solo redditi da fabbricati non adibiti ad abitazione principale); 5= pensionato e lavoro dipendente; 6= lavoratore autonomo con lavoro dipendente o con pensione; 7= categoria residuale che include, tra gli altri, i contribuenti con posizione lavorativa tripla. Fonte Marino-Zizza (2010).

Le statistiche presentate nel documento coprono molte altre aree e non lasciano adito a dubbi.

La Legge numero 917 dell'anno 1986 "Testo Unico delle imposte dirette"

- Da un lato consentendo la indicazione di redditi tassabili forfetari per alcune categorie di contribuenti
- Dall'altro impedendo di fatto al cittadino la deduzione nell'effettivo importo di tutte le spese necessarie per la soddisfazione dei bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico deve provvedere

->contravviene, nella sostanza:

- ❖ al precetto di progressività del sistema tributario nel suo complesso (tributi diretti e indiretti), configurando una potenziale violazione dell'art.2 Cost. per la solidarietà sociale,
- ❖ al precetto di uguaglianza sostanziale dell'art.3 Cost.e dell'art.53 Cost. nei suoi due commi di capacità contributiva e di progressività

-> e produce i seguenti effetti:

- ❖ Le categorie dei lavoratori dipendenti e pensionati sono tassati sulla base dei redditi veri e certi certificati da buste paga e pensioni con ritenuta alla fonte e con una detrazione fortemente ridotta e forgetaria dall'imposta lorda per la progressività dell'imposizione.

- ❖ Le categorie di tutti i tipi di imprenditori godono di redditi tassabili forfetari, concordati con il governo di turno con le varie associazioni di categoria.
 - Questi contribuenti sono autorizzati, dal loro regime fiscale (che li differenzia da quello dei lavoratori dipendenti e pensionati) a denunciare il loro reddito sottoposto a Irpef all'interno di una forbice definita dai due valori di reddito “congruo” se pari al minimo concordato e “congruo e coerente” se pari al massimo concordato con gli studi di settore.
 - I contribuenti definiti “minimi” sotto un reddito da loro dichiarato non maggiore ai 30.000 euro, hanno una cedolare secca che va dal 5% al 20% .

L'ultimo accordo tra governo e associazioni di categoria risale al 14 dicembre 2006. Con questo annuncio vennero presentati ai loro associati i risultati dell'incontro

“ abbiamo preteso e ottenuto che gli accertamenti da parte dell'ufficio impositore siano rivolti solamente ai contribuenti che hanno dichiarato sotto il minimo concordato con gli studi di settore”

E' ampiamente documentato il percorso nel tempo dei sistemi induttivi/sintetici di determinazione del reddito, accompagnati dalla costante denuncia del fatto che, ad esempio, i redditi denunciati dagli imprenditori erano persino al di sotto dei valori dei dipendenti della medesima azienda.

Una valutazione degli Studi potrebbe essere la seguente

“..Gli studi di settore sono da considerare una ‘mera’ elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che può solo costituire una approssimazione semplice..”.

A proporre questa valutazione non siamo noi, ma la Corte di Cassazione che, con la sentenza 26635 del 18.12.2009³⁰ ha fornito, nella sostanza, una delle principali bocciature degli Studi di Settore, pur trovandosi nella condizione di dover prendere atto del fatto che, a causa della legislazione vigente

“ ..il mancato rispetto degli studi di settore, cioè il meccanismo di determinazione dei redditi in base ai quali gli autonomi pagano le tasse, non è sufficiente a far scattare un automatico accertamento fiscale da parte dell'agenzia delle entrate” .

Siamo nuovamente nel campo del “lex dura, sed lex”.

Stavolta, però, tocca allo Stato subire, dal momento che i ruoli sono invertiti, e chi decide quanto indicare al fisco come reddito è il professionista, il titolare di partita IVA o l'imprenditore.

Gli studi di settore, come in genere i sistemi sintetici/induttivi, violano i punti 2, 5, 8 della lista che abbiamo osservato. Il sostanziale mantenimento delle normative tributarie preesistenti rispetto ai Lavori della Assemblea Costituente ha di fatto consentito a molte classi di cittadini (imprenditori e professionisti in particolare) di conservare agevolazioni e relativi benefici anche dopo la promulgazione della Costituzione Repubblicana.

La presenza di questi meccanismi che consentono, con una probabilità pari al 90%, di non subire alcun accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, unita alla possibilità molto reale che il cittadino accetti di evitare modalità di acquisto nelle quali si trovi costretto a versare IVA, sono alla base di pratiche elusive diffusissime, ad una evasione IVA impressionante e ad una evasione fiscale che, globalmente, sottrae allo stato qualcosa come 180 miliardi di euro l'anno. Su questo dato convergono la maggior parte di coloro che si occupano di materia tributaria.

Conclusioni

Abbiamo individuato, attraverso gli esempi e successive considerazioni, alcuni elementi sui quali occorre interrogarsi e che riteniamo utile ribadire:

³⁰ La sentenza è disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate al link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+Giurisprudenza+Studi+Settore/Anno+2009/Sentenza+26635+2009/Sentenza+26635_2009.pdf

- **Al cittadino non è consentita in alcuna sede la dimostrazione della Effettiva Capacità Contributiva come risultante dalla deduzione, dai redditi globali comunque conseguiti, degli importi di tutte le spese sostenute per “soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere..”**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.”.
- **La componente indiretta (regressiva) costituisce, nonostante il ridotto potere di acquisto del cittadino del nostro esempio, non meno del 20% del concorso alle spese pubbliche, rendendo evidente a chiunque che il carico tributario complessivo gravante sul cittadino non può in alcun modo risultare progressivo. Questo rappresenta una violazione dell’art. 53, comma 2 Cost.**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività..”.
- **Non vi è alcuna norma che consenta al cittadino di fare valere, in sede di denuncia dei redditi e di calcolo delle imposte dirette, gli importi versati a titolo di imposta indirette.**
→ Il Legislatore non ha tenuto in considerazione quello che la Assemblea Costituente ha dato come precetto, ovvero che “..la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi...”
- **Una componente delle Imposte dirette è data dalla cosiddetta “Tassa sulla Onestà”. Questa componente è presente se e solo se il cittadino è onesto ed è funzione delle aliquote IVA e delle accise oltre che del volume di acquisti effettuati dal cittadino.**
- **Il sistema fiscale attuale non è in grado di distinguere la differenza tra cittadino operoso, che non può dedurre spese, dal cittadino che, al contrario, contravvenendo al suo dovere fiscale, non versa alcunchè di IVA, effettua acquisti per la massima parte in nero e/o operando nei circuiti di economia sommersa. Per la normativa fiscale attualmente in vigore, i due sono perfettamente equivalenti, e non vi è modo, per il cittadino, operoso di rendere noto il proprio concorso complessivo alle spese pubbliche. Questo aspetto di disuguaglianza, legato al mancato riconoscimento della Effettiva Capacità Contributiva come base per la imposizione fiscale, ha aperto ed apre tuttora la strada all’indebito vantaggio, in termini di disponibilità di ricchezza e, con essa, di prospettive, tra chi non compie il proprio dovere fiscale e chi, invece, a questo dovere non si sottrae.**
- **Gli Studi di Settore, e con essi tutti i sistemi che fanno uso di meccanismi induttivi/sintetici, violano il principio di determinazione per tutti della Effettiva Capacità Contributiva.**

Perseverare in questa situazione, negando al cittadino di vedere riconosciuto il valore del concorso alle spese pubbliche, sta producendo, a livello sociale, delle lacerazioni che il, mondo politico non può non tenere in considerazione.

Appendici

Da: Fondazione Commercialistitaliani: AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA su Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco - 6 Febbraio 2014

A-Le violazioni dello Statuto del Contribuente

La Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”, entrata in vigore il 1° Agosto 2000 e votata all’unanimità, è giunta ormai al suo quattordicesimo anno di vita; una Legge equa, colma di validi principi, emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente.

In ogni Decreto Legge o Legge Finanziaria si deroga solo e soltanto per garantire gettito immediato nelle casse dell’Erario, senza pensare alla tutela del contribuente.

Le deroghe allo Statuto del Contribuente non potranno mai trovare alcuna giustificazione perché calpestano e ledono i diritti dei cittadini.

A conferma di quanto detto, ricordiamo e riportiamo fedelmente le seguenti dichiarazioni:

“Non è sempre facile conciliare il principio di irretroattività delle norme tributarie con le esigenze di cassa dello Stato. In alcuni momenti di contingenza, serve che una manovra sia immediatamente efficace e porti subito all’Erario i fondi necessari. Proprio per questo è stata prevista la possibilità per il Legislatore di derogare alla irretroattività. Purtroppo, però, come ho detto prima, l’eccezione sta diventando il principio. E questo dispiace.” (Prof. Augusto Fantozzi, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze nell’anno 1995);

“Il punto non è quello di riqualificare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, perché in esso sono già contenuti i principi della Costituzione. Il punto piuttosto è quello che lo stesso viene sistematicamente derogato. In questo senso anch’io devo fare un mea culpa, in quanto nel 2006 fui costretto, cosa che non avrei mai voluto fare, a derogare alcuni principi base a causa della disperata situazione di finanza pubblica che trovammo. E’ chiaro quindi che lo Statuto dovrebbe rappresentare un sistema di norme da applicare sistematicamente e automaticamente, ma è pur vero che le esigenze di bilancio di ogni anno ne pregiudicano la stessa applicazione.” (Prof. Vincenzo Alfonso Visco, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze negli anni 1993 e 1996).

“Le eccezioni allo Statuto del contribuente negli anni sono la regola piuttosto che l’eccezione. Purtroppo negli interventi fiscali la retroattività si rende spesso necessaria per ragioni di copertura. Non toccare l’anno in corso può rivelarsi problematico.” (Dott. Vittorio Umberto Grilli, Ottobre 2012 – ex Ministro delle Finanze negli anni 2012 e 2013).

Le motivazioni alle deroghe addotte dai vari ex-Ministri delle Finanze coincidono sempre. Invece, principi come l’irretroattività, la limitazione del ricorso all’interpretazione autentica, la non applicazione di nuove norme al periodo d’imposta corrente e di nuovi adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che li istituisce, nonché il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari, devono essere costituzionalmente garantiti.

Pertanto, se si vuole davvero tutelare il contribuente nei rapporti con il Fisco, è necessario ed indefettibile elevare lo Statuto del Contribuente a Legge di rango Costituzionale. Le buone intenzioni che hanno animato lo spirito legislativo però, non hanno mai goduto la giusta considerazione poiché la Legge è stata costantemente disattesa e, dopo quattordici anni dall’emanazione, il suo mancato rispetto è divenuto una costante.

La sua sistematica mancata applicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l’evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto. Eppure lo “Statuto del Contribuente” è una Legge dello Stato.

Evidentemente però, garantire i rapporti tra il fisco ed il contribuente sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo, per le Istituzioni non è una priorità.

Le ultime Leggi di Stabilità, nella loro articolazione, sono costituite, come afferma la Corte dei Conti, “dalla presenza eccessiva di commi e dalla mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizioni alla quale si intende far rinvio”.

La Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) per esempio, si compone di un solo articolo suddiviso in 561 commi.

Nel primo decennio di vita la Legge 212 del 27 Luglio 2000 è stata disattesa per oltre 400 volte. Solo quattro anni fa il conto era di 287 disposizioni di Legge emanate in deroga al divieto della retroattività o con proroghe dei termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.

Nei primi 10 anni sono pervenuti all'Amministrazione Finanziaria 66.258 interPELLI per il tramite dei Garanti del Contribuente (dato della Corte dei Conti).

Luigi Einaudi, censurando la pratica della proroga, sosteneva: “La prescrizione è istituto sacro, al pari e più della non retroattività delle leggi; e dovrebbe essere perentoriamente vietato di sorpassare di un giorno solo il termine fissato dalla legge vigente”.

B-Sanatorie e condoni.

Vogliamo porre all'attenzione di tutti, l'annosa discussione in merito a condoni fiscali e sanatorie, chiedendo che sia prevista la negazione di ogni forma di ricorso a questi istituti.

La nostra proposta è di estendere anche ai condoni fiscali quanto previsto per l'indulto dall'articolo 79 della Costituzione Italiana, disponendo in particolare che, per approvare un condono di qualsiasi genere, sia necessaria una apposita Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Riportiamo un elenco dei principali condoni/sanatorie degli ultimi quaranta anni:

- Condono fiscale anno 1973 - Ministro delle Finanze Emilio Colombo;
- Condono fiscale anno 1982 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio anno 1985 - Ministro delle Finanze Bruno Visentini;
- Condono fiscale anno 1991 - Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio e concordato fiscale anno 1995 - Ministro delle Finanze Augusto Fantozzi;
- Scudo Fiscale anno 2001 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale bis anno 2002 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Condono edilizio e fiscale anno 2003 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale ter anno 2009 - Ministro delle Finanze Giulio Tremonti.

È statisticamente provato che ogni qualvolta viene proposto un provvedimento di condono, il gettito fiscale previsto per le imposte ordinarie nell'anno dei condoni risulta inferiore ed inoltre, si genera malcontento nei confronti di chi paga le imposte regolarmente.

I provvedimenti che hanno introdotto le sanatorie fiscali, non avendo natura strutturale, hanno esaurito i benefici nell'anno di emanazione senza creare un reale e duraturo gettito al bilancio dello Stato.

Da qui nasce la nostra contrarietà a qualsiasi forma di sanatoria o condono.

Senza considerare che la Corte dei Conti aveva evidenziato un buco di circa quattro miliardi di euro da ricondurre all'operazione condoni dell'anno 2003, mettendo in evidenza che decine di migliaia di contribuenti avevano pagato solo le prime rate delle varie sanatorie incassando così il diritto ad evitare i controlli per l'intero periodo sanato.

Per cui è sicuramente importante per il Paese dare segnali di moralizzazione, abolendo ogni forma di definizione forfetaria.

C- Un Testo Unico delle norme fiscali.

Spesso nei vari articoli che hanno composto le bozze di Legge Delega per la Riforma fiscale, era stabilito che le norme fossero “*basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva*” e che negli anni successivi al completamento della riforma, potevano essere emanate “*tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.*”.

La migliore attuazione di queste norme è un Testo Unico fiscale che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, delinea con chiarezza le modalità di accertamento per tutte le tipologie di imposte e tasse al fine di semplificare tutti gli aspetti procedurali.

Nella Legislazione vigente esistono attualmente i seguenti Testi Unici³¹:

- Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro n. 131 dell'anno 1981;
- Testo Unico delle imposte dirette n. 917 dell'anno 1986;
- Testo Unico delle imposte di successione e donazione n. 346 dell'anno 1990;
- Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali n. 347 dell'anno 1990.

A questi si aggiungono i vari D.P.R. o Decreti Legislativi che disciplinano altre imposte e tasse:

- D.P.R. n. 633 del 1972 imposta sul valore aggiunto;
- D.P.R. n. 641 del 1972 tassa sulle concessioni governative;
- D.P.R. n. 642 del 1972 imposta di bollo;
- D.P.R. n. 600 del 1973 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 601 del 1973 disciplina delle agevolazioni tributarie;
- D.P.R. n. 602 del 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- D.P.R. n. 605 del 1973 disposizioni relative all'anagrafe tributaria;
- Decreto Legislativo n. 446 del 1997 imposta regionale sulle attività produttive.

Si può notare come, a parte l'IRAP istituita nel 1997, i Testi Unici così come i D.P.R. siano fermi agli anni che vanno dal 1972 al 1990.

Successivamente a questi anni, le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 300 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione. Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.

Com'è possibile per i contribuenti districarsi in un simile ginepraio normativo? Com'è possibile avere la certezza della corretta interpretazione e applicazione delle norme e, quindi, essere al riparo da sanzioni, accertamenti, contenziosi?

Solo con l'adozione di un Testo Unico, potremmo sperare in norme di semplice ed univoca interpretazione, che facilitino i rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, creando le condizioni per un fisco più equo, vero incentivo per l'ottenimento di maggiori gettiti nelle casse erariali e segnale tangibile di una vera riforma e di un vero Stato di diritto.

Tutto ciò può essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica di mantenerlo inalterato per almeno tre anni

D- Esempio di applicazione corretta dell'articolo 53 della Costituzione per la determinazione della Effettiva Capacità Contributiva per tutti.

Qui di seguito pubblichiamo un articolo apparso su Repubblica in cronaca di Firenze il 13 marzo 2012 .
E' accaduto che l'Agenzia delle Entrate effettuando i controlli incrociati tra clienti e fornitori ha scovato 2 milioni e 200 mila euro di imposte evase tra IVA e IRPEF.

³¹ Aggiungiamo., per completezza, il Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Gli%20studi%20di%20settore/4_4_Parte_2.pdf

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+leggi+prov+Studi+Settore/Anni+precedenti+1999++1973/STUDI+DI+SETTORE++PRIME+NORME>

Sostanzialmente, attraverso l'incrocio dei dati relativi ai giustificativi fiscali, si è giunti, in questo caso, a determinare un M.I.A (Maggiore Imponibile Accertato) senza dover ricorrere a controllo fiscale preventivo. Senza le fatture dei clienti, il controllo non sarebbe mai avvenuto ed IVA ed IRPEF del fornitore sarebbero state perse.

Il principio secondo il quale "LE SPESE DI TUTTI VANNO A FORMARE I REDDITI DI TUTTI", è implicito nel sistema analitico/deduttivo/sistematico. La determinazione della Effettiva Capacità Contributiva, in sede di denuncia dei redditi come in sede di calcolo degli indici sintetici (Come l'ISEE) consente di adeguare in tutti i casi il carico fiscale complessivo su OGNI CITTADINO.

Il caso

La Guardia di Finanza ha scoperto che 10 aziende su 12 controllate erano evasori totali. Grazie alla richiesta di detrazione del 36%

Si scordano di dichiarare al fisco le entrate costruttori edili "traditi" dai loro clienti

A TRADIRE artigiani edili ma anche costruttori industriali sono stati i loro stessi clienti per i quali avevano ristrutturato casa. Loro, i proprietari delle abitazioni, hanno inviato al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate le dichiarazioni degli amministratori condominiali che consentono di detrarre dalle tasse il 36% di quanto sborsato per lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizie private, mentre i costruttori si erano «dimenticati» di dichiarare al fisco quelle somme incassate. E così il controllo incrociato dei dati ha smascherato come evasori gli imprenditori edili. Per questo ben 10 aziende su 12 controllate dalla guardia di Finanza di Firenze sono risultate come evasori totali di imposte dirette e di Iva per complessivi 2 milioni e 200 mila euro e un imprenditore è stato denunciato. La ricerca degli evasori si è basata sul confronto dei dati dell'Agenzia delle entrate, ai quali i proprietari di immobili che in-



Un cantiere edile

tendono avvalersi degli sgravi fiscali devono comunicare la documentazione della ristrutturazione, compresa quella dei bonifici bancari dei pagamenti effettuati (unica forma di pagamento ammessa in questi casi), e quanto invece risultava, o meglio non risultava, dalla contabilità delle imprese. In sostanza i lavori erano stati eseguiti e pagati dai committenti, ma erano «fantasma» sui libri contabili. Le ditte verificate dalla Guardia di finanza di Firenze sono tre di Firenze ed una di Lastra a Signa, due di Empoli, una di Castelfiorentino, due di Pontassiene ed una di Reggello, una di Borgo San Lorenzo ed una di Vicchio. Dieci di esse sono risultate evasori totali: quanto alle altre due in un caso era stato sottratto a tassazione più del 50% dell'imponibile dichiarato, nell'altro erano stati omessi i compensi realmente percepiti. Le cifre evase oscillano nei diversi casi dai 25.000 euro ad oltre 600.000.

Purtroppo, nel sistema attuale, sentiamo la attualità delle parole di Einaudi che abbiamo letto all'inizio del documento.

*"...Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino di essere un inganno, anzi una farsa.
Affinchè i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo stato...
Oggi, la frode è provocata dalla legge..."*

E- 150 anni d'Italia attraverso il Fisco: dal pareggio di bilancio alla riforma Vanoni

Prendiamo alcuni spunti di storia attraverso il fisco³²

- 1876 - Con il pareggio di bilancio si chiude la stagione della Destra storica
- 1878-81 - Il Governo Cairoli istituisce la nuova tariffa doganale e riduce l'imposta sul macinato che verrà abolita nel 1884
- 1886 - Il Nuovo Catasto Geometrico Particellare sostituisce i catasti degli stati pre-unitari
- 1919 - Filippo Meda, ministro delle Finanze del Governo Orlando, promuove un sistema tributario basato sul principio della progressività
- 1923 - Alberto De Stefani, ministro delle Finanze del primo Governo Mussolini, riprende il progetto Meda. Viene istituita un'imposta complementare sul reddito delle persone fisiche
- 1925 - Con De Stefani si consegue un nuovo pareggio di bilancio
- 1927 - L'Imposta sul celibato apre la campagna demografica del regime fascista
- 1940 - Nasce l'IGE (Imposta Generale sulle Entrate) che anticipa l'IVA. A differenza di quest'ultima si calcolava sul valore pieno del bene o del servizio e non sull'incremento conseguito nelle fasi di produzione e di distribuzione

La Costituzione Italiana 2 giugno 1946

Dopo venti anni di fascismo gli italiani, chiamati al referendum istituzionale, scelgono la Repubblica. L'Assemblea Costituente scrive la Carta Costituzionale.

1 gennaio 1948 Entra in vigore la Costituzione italiana che detta principi cardine in materia tributaria:

- art. 2: solidarietà economica e sociale
- art. 23: riserva di legge
- art. 53: capacità contributiva e progressività (23 Maggio 1947)

Giunge a compimento, in quel 23 maggio 1947, un percorso di cultura e di maturazione democratica che inizia sin dai primi del 1900. E' Giolitti ad introdurre il tema con questo famoso passo tratto da un suo discorso, pensate, del **settembre 1900**

“... il paese, dice l'On. Sonnino, e' ammalato politicamente e moralmente, ed e' vero; ma la causa piu' grave di tale malattia e' il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi piu' povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio sul consumo, ecc... NON NE ABBIAMO UNA SOLA che colpisca esclusivamente la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio; quando nel 1893, per stringenti necessita' finanziarie, io dovetti chiedere alle classi piu' ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai piu' efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani, e l'On. Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze RIALZANDO ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti: chi l'ha iniziata ?... “

1951: la riforma “Vanoni”

Ezio Vanoni, ministro delle Finanze del Governo De Gasperi, promuove la prima riforma post –

³² http://sardegna.agenziaentrate.it/sites/sardegna/files/public/eventi/150_Italia_unita/3_Pareggio_Vanoni.pdf

costituzionale. La legge Vanoni, detta anche di “perequazione tributaria” è ispirata a principi di equità fiscale.

I lineamenti della riforma:

- un sistema basato sulla dichiarazione del contribuente, obbligatoria, annuale, unica per tutti i redditi
- redistribuzione del carico fiscale secondo la capacità economica di ciascun contribuente in modo da non gravare sui meno abbienti
- riduzione delle aliquote
- imposta su società e obbligazioni

Il valore etico dell’adempimento fiscale

Vanoni, che aveva contribuito alla redazione della Costituzione, considerava essenziale formare i cittadini alla consapevolezza del valore morale e sociale dell’obbligo tributario. Una riforma etica e culturale per sviluppare reciproca fiducia fra Fisco e cittadini.

“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni ed anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni questa ed altre simili situazioni [...]. Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione.”

Con questo discorso si chiuse, in Senato, anche la vita di Ezio Vanoni. **Era il 16 febbraio 1956.**

Oggi, a 66 anni di distanza, leggendo gli articolati delle leggi in campo tributario, analizzando i numeri forniti dai Ministero delle Finanze, i rapporti ISTAT, le analisi della Guardia di Finanza, della Ragioneria di Stato, della Corte dei Conti, ci accorgiamo che il paese e' ancorato, attraverso il sistema fiscale che si ritrova in dispregio della Costituzione, ai canoni dello Statuto Albertino del 1900, ma con 2000 Miliardi di Euro di debito!.

Leggendo le seguenti espressioni chi non conviene che si tratta di elementi ahime' noti a tutti ?

FILIPPO MEDA

"...i contribuenti titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo..... con aliquote non indifferenti; mentre, invece, il reddito..... dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario"

A pronunciarla fu, quasi un secolo fa, l’Onorevole Filippo Meda, ministro delle Finanze nei governi Boselli e Orlando durante gli anni della Prima Guerra Mondiale . La espressione fu riportata in uno scritto del 1920 !

GAETANO STAMMATI

In preparazione della futura legge delega 825 per la riforma tributaria Gaetano Stammati, nel 1968, sosteneva “RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI” in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

“la scelta del reddito effettivo come oggetto dell’imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione”. questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all’identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (adottato con larghezza, per il passato, dall’amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico deduttivo sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) “quel largo empirismo dominante allora (ed oggi) nella nostra prassi fiscale”.

N.B. Questi principi Costituzionali furono recepiti dalla legge delega 825/71 (Luigi Preti Costituente) ma disattesi dalla legge 600 (Visentini) e da quelle seguenti (TUIR legge 917/86).

VANONI EZIO

Dal volume “COSTITUENTE E COSTITUZIONE” (in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”- VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

“Il fenomeno dell’evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un’equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all’esatta determinazione dell’imposta per motivi tecnici ”.

Questa affermazione che possiamo benissimo ascoltare di continuo, invece è del Costituente Ezio Vanoni nel 1949 poco dopo la promulgazione della Costituzione

F-Premessa dal documento “Economia Sommersa e Flussi Finanziari”

Il Gruppo di lavoro sull’”Economia Sommersa e il Flussi Finanziari” istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale ha operato nel corso del periodo gennaio-maggio 2011 grazie all’impegno dei rappresentanti di numerose amministrazioni pubbliche e dei rappresentanti delle parti sociali. Nel corso degli incontri organizzati sono state presentate e discusse le attività svolte dalle amministrazioni: ciò ha consentito di costruire una base comune di conoscenza (ad esempio, discutendo delle principali motivazioni che portano all’evasione fiscale e contributiva), chiarire dubbi e superare fraintendimenti. Inoltre, le parti sociali hanno predisposto diversi contributi, i quali hanno permesso di evidenziare le aree considerate prioritarie per i futuri interventi.

Il Rapporto non esprime necessariamente il consenso di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro su ogni singolo aspetto trattato, ma è stato redatto grazie ad una approfondita interazione con i rappresentanti delle parti sociali e delle amministrazioni coinvolte. La stesura materiale del Rapporto, coordinata dall’Istat, è stata possibile grazie ai contributi di esperti delle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, del Dipartimento delle Finanze, dell’Inps, dell’Inail, dell’Istat, e alla collaborazione preziosa della Banca d’Italia, della SOSE, del Ministero del Lavoro. A tutti questi esperti, che non vengono qui nominati, va un ringraziamento particolare. La responsabilità ultima del Rapporto è, comunque della presidenza del Gruppo di lavoro.

Il Rapporto contiene una ricca documentazione sui fenomeni dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale e contributiva, sulle azioni volte ad accrescere la compliance e su quelle di contrasto all’evasione, nonché numerose proposte per migliorare queste ultime. L’auspicio è che le evidenze contenute in questo Rapporto possano aiutare ad assumere decisioni efficaci per ridurre in modo significativo l’area dell’evasione, con benefici effetti sul funzionamento del sistema economico, sul bilancio pubblico e sull’equità.

Roma, 14 luglio 2011

Prof. Enrico Giovannini
Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
Presidente del Gruppo di lavoro